



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251
Capitale sociale € 1.401.045.452,35 interamente versato
Codice LEI NNVPP80YIZGEY2314M97

NOTA INFORMATIVA

Relativa al programma di offerta di Certificati a Capitale Totalmente Protetto o a Capitale Parzialmente Protetto per l'offerta di Certificates denominati:

EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

(collettivamente, i "Certificati" o i "Certificates")

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo

La presente nota informativa (la "**Nota Informativa**"), unitamente al documento di registrazione relativo all'Emittente depositato presso la CONSOB in data 13/12/2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0110967/24 del 05/12/2024 (il "**Documento di Registrazione**") come di volta in volta supplementati, costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ed è stato predisposto da Iccrea Banca S.p.A. ("**Iccrea Banca**" o "**Emittente**" o "**Banca**"), società capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (il "**Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**" o il "**Gruppo**"), in conformità ed ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato (il "**Regolamento Prospetto**") e del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il "**Regolamento Delegato 980**") e loro successive modifiche ed integrazioni.

La presente Nota Informativa è valida 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

In occasione di ciascuna emissione realizzata a valere sul programma di emissioni cui il Prospetto di Base si riferisce, l'Emittente provvederà ad indicare i termini e le condizioni specifiche dei titoli di volta in volta emessi nelle condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") a cui sarà allegata la pertinente nota di sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi**").

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziati di volta in volta rilevanti può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive.

La presente Nota Informativa è stata depositata presso la CONSOB in data 13/12/2024, a seguito di approvazione comunicata con nota n.0110972/24 del 05/12/2024 .

La presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetto. La CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetto. Tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa; gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La presente Nota Informativa, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell'emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

INDICE

GLOSSARIO	7
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	17
SEZIONE 1	18
PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI	18
1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nella Nota Informativa.....	18
1.2 Dichiarazione delle persone responsabili della Nota Informativa.....	18
1.3 Dichiarazioni o relazioni di Esperti.....	18
1.4 Informazioni proveniente da terzi.....	18
1.5 Dichiarazione dell'Emittente	18
SEZIONE 2	19
FATTORI DI RISCHIO	19
2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DEI CERTIFICATI	19
2.1.1 Rischi connessi alla complessità dei Certificati.....	19
2.1.2 Rischio di perdita del capitale investito.....	19
2.1.3 Rischio connesso ad una Partecipazione Up inferiore al 100%.....	19
2.1.4 Rischio relativo al Cap	20
2.1.5 Rischio relativo al Livello Strike.....	20
2.1.6 Rischio relativo al mancato conseguimento delle Cedole Digitali.....	20
2.1.7 Rischio relativo al mancato conseguimento delle Cedole Performance	21
2.1.8 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato.....	21
2.1.9 Rischio di prezzo	21
2.1.10 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione	22
2.1.11 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente.....	22
2.1.12 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	22
2.1.13 Rischio di credito per l'Investitore	23
2.1.14 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile ai Certificati.....	24
2.1.15 Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative.....	24
2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SOTTOSTANTE	24
2.2.1 Rischio relativo alla dipendenza del valore del Sottostante.....	24
2.2.2 Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato.....	25
2.2.3 Rischio relativo ad eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante	25
2.2.4 Rischio relativo agli indici di futures	26
2.2.5 Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti.....	26
2.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE	26
2.3.1 Rischio di liquidità.....	26
2.3.2 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione.....	27
2.3.3 Rischio connesso alla distribuzione mediante un sistema multilaterale di negoziazione.....	27

2.3.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o costi in aggiunta al Prezzo di Emissione dei Certificati.....	27
2.3.5 Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione	27
2.3.6 Rischi relativi ai conflitti di interesse.....	27
2.3.7 Rischio relativo alla revoca dell'offerta	29
SEZIONE 3	30
INFORMAZIONI ESSENZIALI	30
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione/Offerta.....	30
3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi	31
SEZIONE 4	32
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE AL PUBBLICO	32
4.1 Descrizione della tipologia e della classe dei Certificati	32
4.1.1 Tipologia dei Certificati	32
4.2 Codici internazionali di identificazione dei Certificati (ISIN)	35
4.3 Modalità secondo le quali il valore dei Certificati è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti.....	35
4.4 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati	35
4.5 Forma e circolazione dei Certificati.....	36
4.6 Ammontare totale dei Certificati.....	36
4.7 Valuta di emissione dei Certificati.....	36
4.8 Rango dei Certificati nella struttura di capitale dell'Emittente in caso di insolvenza.....	36
4.9 Descrizione dei diritti connessi ai Certificati.....	37
4.9.1 Esercizio automatico dei Certificati	39
4.10 Data di Scadenza e Data di Esercizio.....	39
4.10.1 Data di scadenza dei Certificati	39
4.10.2 Data di Esercizio dei Certificati	40
4.11 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i Certificati sono stati o saranno emessi	40
4.12 Data di emissione	40
4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità	40
4.14 Normativa fiscale.....	40
4.14.1 Regime fiscale	41
4.15 Descrizione delle modalità di regolamento	45
4.16 Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo	45
4.16.1 Determinazione degli importi periodici dovuti ai sensi dei Certificati nel corso della loro durata	45
4.16.2 Determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati alla scadenza	49
4.16.3 Determinazione dell'Importo di Liquidazione in caso di un Evento di Rimborso Anticipato per i Certificati con caratteristica Autocallable.....	51
4.16.4 Determinazione dei valori del Sottostante.....	51
4.17 Prezzo di esercizio del Sottostante.....	53
4.18 Dichiarazione indicante il tipo di Sottostante.....	53

4.18.1 Luoghi dove ottenere informazioni sull'andamento passato e futuro del Sottostante	53
4.19 Descrizione di eventuali Sconvolgimenti di Mercato riguardanti il Sottostante	54
4.20 Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante	54
4.20.1 Eventi relativi al Sottostante costituito da Tasso di Interesse	54
4.20.2 Eventi relativi al Sottostante costituito da Indice.....	55
4.20.3 Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Azione	56
SEZIONE 5	58
TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA	58
5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta.....	58
5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.....	58
5.1.2 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.....	58
5.1.3 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	60
5.1.4 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Certificati	61
5.1.5 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	62
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione	62
5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Certificati.....	62
5.2.2 Procedura per la comunicazione agli Investitori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	62
5.3 Fissazione del prezzo.....	63
5.3.1 Prezzo di offerta dei Certificati	63
5.4 Collocamento e sottoscrizione.....	63
5.4.1 Soggetti Incaricati del Collocamento	63
5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario	64
5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari	64
5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione	64
SEZIONE 6	65
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	65
6.1 Negoziazione e impegni dell'Emittente.....	65
6.2 Sistemi Multilaterali di Negoziazione sui quali, per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono già ammesse alla negoziazione Certificati della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	65
6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	65
SEZIONE 7	66
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	66
7.1 Consulenti legati all'Emissione.....	66
7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti	66

7.3 Indicazione dei rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente.....	66
SEZIONE 8	67
INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO.....	67
8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base.....	67
8.2 Indicazione del periodo per il quale viene accordato il consenso.....	67
8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale dei Certificati.....	67
8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari possono utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati	67
8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base.....	67
8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base.....	67
8.7 Informazioni supplementari.....	67
APPENDICE A - MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DEI CERTIFICATI	68

GLOSSARIO

"Agente di Calcolo" indica l'Emittente o altro soggetto terzo indicato nelle Condizioni Definitive.

"Ammontare Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta, espresso nella Divisa di Emissione.

"Avviso Integrativo" indica il documento - da pubblicarsi a seguito del Giorno di Valutazione Iniziale sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati i seguenti dati definitivi (ove applicabili): il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, il Livello Cap, il Livello Strike, il Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo, il Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo, il Livello di Soglia Cedola Lock-In l-esimo, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, gli effettivi Giorni di Valutazione all'Emissione per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all'Emissione.

"Autocallable" indica la caratteristica che potrà essere prevista nelle relative Condizioni Definitive per i Certificati secondo la quale gli stessi possono scadere anticipatamente a seguito del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

"Cap" indica, limitatamente ai Certificati Equity Protection con caratteristica Cap, la percentuale massima del Valore Nominale cui può aver diritto l'Investitore dei Certificati a scadenza come Importo di Liquidazione. Il Cap è un valore percentuale sempre maggiore o uguale a 100%. Il Cap è indicato, per ciascuna serie di Certificati, come valore percentuale nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui la Partecipazione Up sia pari a 100%, il Cap coinciderà con il Livello Percentuale Cap.

"Cap Cedola Performance j-esimo" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale massimo che può assumere la Cedola Performance j-esima.

"Cedola Condizionata" indica la cedola condizionata dall'andamento del Sottostante.

"Cedola Digitale i,k-esima" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale, da applicarsi al Valore Nominale, per determinare l'Importo Digitale i,k-esimo a cui ha diritto ciascun Investitore al Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo se si verifica l'Evento Cedola Digitale i-esimo. La Cedola Digitale i,k-esima sarà corrisposta all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Cedola Lock-In l-esima" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale, da applicarsi al Valore Nominale, per determinare l'Importo Lock-In l-esimo, a cui ha diritto ciascun Investitore al Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo, con $i > 1$, successivo al verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In l-esimo. La Cedola Lock-In l-esima sarà corrisposta all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Cedola Memoria" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale da applicarsi al Valore Nominale, ove sia previsto il Meccanismo di Memoria, ed è utilizzata per il calcolo dell'Importo Digitale i,k-esimo ove l'Investitore maturasse il diritto al conseguimento di tale cedola. La Cedola Memoria sarà corrisposta all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Cedola Non Condizionata m-esima" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale sempre maggiore di zero da applicarsi al Valore Nominale, indipendentemente dall'andamento del Sottostante, in corrispondenza delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima. La Cedola Non Condizionata m-esima sarà corrisposta all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Cedola Performance j-esima" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale, pari al prodotto tra la Performance j-esima e la Partecipazione j-esima, da applicarsi al Valore Nominale per determinare l'Importo Performance j-esimo, a cui ha diritto (se positivo) ciascun Investitore al Giorno di Pagamento dell'Importo Performance j-esimo se si verifica l'Evento Cedola Performance j-esimo. Qualora sia previsto il Cap Cedola performance j-esimo, l'importo massimo della

Cedola Performance *j-esima* è pari al Cap Cedola performance *j-esimo*. La Cedola Performance *j-esima* sarà corrisposta all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"**Certificates**" o "**Certificati**" indica i certificati che saranno di volta in volta offerti ai sensi del Programma, che potranno essere a Capitale Totalmente Protetto ovvero a Capitale Parzialmente Protetto.

"**Certificati a Capitale Totalmente Protetto**" indica i Certificati che permettono agli Investitori di beneficiare a scadenza di una protezione totale del capitale investito.

"**Certificati a Capitale Parzialmente Protetto**" indica i Certificati che permettono agli Investitori di beneficiare a scadenza di una protezione parziale del capitale investito.

"**Codice ISIN**" indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna serie di Certificati.

"**Condizioni Definitive**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice della Nota Informativa contenente i termini e le condizioni contrattuali relative alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.iccreabanca.it e depositato presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Via Lucrezia Romana 41-47, Roma e/o presso le sedi e/o le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

"**CONSOB**" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

"**Data di Emissione**" indica, per ogni serie di Certificati, la data in cui i Certificati sono emessi, indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"**Data di Esercizio**" indica la data in cui i Certificati si intendono esercitati automaticamente e coincide con il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati o, nel caso di Certificati con caratteristica Autocallable qualora si verifichi l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, con il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*.

"**Data di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima**" corrisponde alla data indicata nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza della quale viene pagata la Cedola Non Condizionata *m-esima*.

"**Data di Rimborso Anticipato**" coincide, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, con il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* in cui si verifica un Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*.

"**Data di Scadenza**" indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"**Divisa di Emissione**" indica l'Euro.

"**Divisa di Riferimento**" indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante specificata nelle Condizioni Definitive.

"**Emittente**" indica Iccrea Banca S.p.A., con sede legale in Via Lucrezia Romana 41-47, Roma.

"**Equo Valore di Mercato dei Certificati**" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente di Calcolo, determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile, nelle ipotesi di Sconvolgimenti di Mercato o eventi rilevanti, come definiti al Paragrafo 4.20 ("*Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul sottostante*") della Nota Informativa, al verificarsi di determinate condizioni. L'Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.

"**Evento Cedola Digitale i-esimo**" indica l'evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore ad almeno un Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esimo*. Il verificarsi dell'Evento Cedola

Digitale *i-esimo* conferisce all'Investitore il diritto di ottenere unicamente l'Importo Digitale *i,k-esimo* corrispondente al più alto Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esimo* raggiunto.

"Evento Cedola Lock-In *i-esimo*" indica l'evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In *i-esimo*. Il verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In *i-esimo* conferisce all'Investitore il diritto di ottenere, a ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale *i-esimo*, con $i > 1$, successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In *i-esimo* in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In *i-esimo*, esclusivamente l'Importo Lock-In *i-esimo* indipendentemente dal valore del Sottostante e nessun ulteriore Importo Digitale *i,k-esimo* sarà corrisposto agli Investitori.

"Evento Cedola Performance *j-esimo*" indica l'evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Performance *j-esimo*. Il verificarsi dell'Evento Cedola Performance *j-esimo* conferisce all'Investitore il diritto di ottenere l'Importo Performance *j-esimo* corrispondente.

"Evento di Rimborso Anticipato" o "Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*" indica, ove sia prevista la caratteristica Autocallable, l'evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo* è pari o superiore al Livello Soglia di Rimborso Anticipato *n-esimo*.

"Giorno di Definizione" indica, per ogni serie di Certificati con Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive. Nel Giorno di Definizione vengono definiti il Valore Iniziale del Sottostante, il Livello Strike, il Livello di Protezione, il Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esimo*, il Livello di Soglia Cedola Performance *j-esimo*, il Livello di Soglia Cedola Lock-In *i-esimo*, il Livello Cap, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato *n-esimo*, la Cedola Digitale *i,k-esimo* e la Cedola Performance Cap *j-esimo*.

"Giorno di Negoziazione" indica un qualsiasi giorno in cui l'Indice o il Tasso di Interesse viene pubblicato dall'Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato *n-esimo*" è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* ovvero coincide con il giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale *i-esimo*" è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* ovvero coincide con il giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Giorno di Pagamento dell'Importo Performance *j-esimo*" è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* ovvero coincide con il giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Giorno di Pagamento Finale" è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale ovvero coincide con il Giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Giorno/i di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*" rappresenta ciascuna delle date che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento ai fini della determinazione dell'Evento Cedola Digitale *i-esimo*. In caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* sarà pari alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Digitale *i-esimo* indicati nelle Condizioni Definitive.

"Giorno/i di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In *i-esimo*" rappresenta ciascuna delle date che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento ai fini della determinazione dell'Evento Cedola Lock-In *i-esimo*. In caso di più Giorni di Rilevazione per

l'Evento Cedola Lock-In-*esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In-*esimo* sarà pari alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In-*esimo* indicati nelle Condizioni Definitive.

"Giorno/i di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-*esimo*" rappresenta ciascuna delle date che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento ai fini della determinazione dell'Evento Cedola Performance j-*esimo*. In caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-*esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-*esimo* sarà pari alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-*esimo* indicati nelle Condizioni Definitive.

"Giorno/i di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-*esimo*" rappresenta ciascuna delle date che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento ai fini della determinazione dell'Evento di Rimborso Anticipato n-*esimo*. In caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-*esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento di Rimborso Anticipato n-*esimo* sarà pari alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-*esimo* indicati nelle Condizioni Definitive

"Giorni di Valutazione all'Emissione" corrisponde a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento del Sottostante ai fini della determinazione del Valore Iniziale del medesimo. Pertanto, in caso di più giorni all'Emissione, il Valore Iniziale corrisponde alla media aritmetica o al valore massimo dei prezzi di riferimento rilevati nei giorni di valutazione all'emissione indicati nelle Condizioni Definitive. Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo 4.16.4 ("*Determinazione dei valori del Sottostante*").

"Giorni di Valutazione alla Scadenza" corrisponde a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento del Sottostante ai fini della determinazione del Valore Finale del medesimo. Pertanto, in caso di più giorni alla Scadenza, il Valore Finale corrisponde alla media aritmetica o al valore massimo dei prezzi di riferimento rilevati nei giorni di valutazione alla scadenza indicati nelle Condizioni Definitive. Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo 4.16.4 ("*Determinazione dei valori del Sottostante*").

"Giorno di Valutazione Finale" corrisponde al giorno indicato nelle Condizioni Definitive nel quale viene rilevato il Valore Finale del Sottostante. Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo 4.16.4 ("*Determinazione dei valori del Sottostante*").

"Giorno di Valutazione Iniziale" corrisponde al giorno indicato nelle Condizioni Definitive nel quale viene rilevato il Valore Iniziale del Sottostante. Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo 4.16.4 ("*Determinazione dei valori del Sottostante*").

"Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-*esimo*" coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-*esimo* indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-*esimo*, il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-*esimo* coinciderà con tale giorno.

"Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In l-*esimo*" coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In l-*esimo* indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In l-*esimo*, il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In l-*esimo* coinciderà con tale giorno.

"Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-*esimo*" coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-*esimo* indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-*esimo*, il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-*esimo* coinciderà con tale giorno.

"Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo" coincide, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo coinciderà con tale giorno.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Roma e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2).

"I" indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale previsti e indicati come tali nelle Condizioni Definitive, per i che va da 1 a I.

"Importo di Liquidazione" indica l'importo che sarà corrisposto all'Investitore calcolato secondo quanto previsto dal Paragrafo 4.16 (*"Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo"*) della Nota Informativa.

"Importo Digitale i,k-esimo" indica l'ammontare, espresso nella Divisa di Emissione, da riconoscere all'Investitore in corrispondenza del Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo, laddove si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo. L'importo Digitale i-esimo, è pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale i,k-esima e sarà corrisposto all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Importo Lock-In l-esimo" indica l'ammontare, espresso nella Divisa di Emissione, da riconoscere all'Investitore in corrispondenza dei Giorni di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo, con $i > 1$, successivi al giorno in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In l-esimo, laddove si verifichi l'Evento Cedola Lock-In l-esimo. L'Importo Lock-In l-esimo è pari al prodotto tra il valore nominale e la Cedola Lock-In l-esima e sarà corrisposto all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Importo Performance j-esimo" indica l'ammontare, espresso nella Divisa di Emissione, da riconoscere all'Investitore in corrispondenza del Giorno di Pagamento dell'Importo Performance j-esimo, laddove si verifichi l'Evento Cedola Performance j-esimo. L'Importo Performance j-esimo, in assenza di Cap, è pari al prodotto tra il valore nominale e la cedola Performance j-esima e sarà corrisposto all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Importo di Rimborso Anticipato n-esimo" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore percentuale, sempre pari o superiore a 100%, riportato nelle Condizioni Definitive, utilizzato per la determinazione dell'Importo di Liquidazione a cui ha diritto ciascun Investitore dei Certificati in corrispondenza del Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo. L'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo sarà corrisposto all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Importo Minimo Sottoscrivibile" indica l'importo minimo sottoscrivibile dei Certificati indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Investitore" indica il sottoscrittore e/o portatore dei Certificati.

"J" indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Performance previsti e indicati come tali nelle Condizioni Definitive per j che va da 1 a J.

"K" indica il numero di Soglie Cedola Digitale, indicate come tali nelle Condizioni Definitive, previste per ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo per k che va da 1 a K.

"L" indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In previsti e indicati come tali nelle Condizioni Definitive per l che va da 1 a L.

"Livello Cap" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Cap, il valore corrispondente

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra il Livello Percentuale Cap e il Valore Iniziale calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra il Livello Percentuale Cap e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Cap è il valore del Sottostante, maggiore del Valore Iniziale, al di sopra del quale, a scadenza, la performance dell'investimento si mantiene costante. È quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione cui può aver diritto l'Investitore dei Certificati.

"Livello di Protezione" indica, limitatamente ai Certificati a Capitale Protetto, il valore corrispondente

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello di Protezione è il valore del Sottostante, pari o inferiore al Valore Iniziale, al di sotto del quale, a scadenza, la performance dell'investimento si mantiene costante. È quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l'ammontare minimo cui può aver diritto l'Investitore dei Certificati.

"Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo" indica il valore corrispondente:

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra la Soglia Cedola Digitale i,k-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra la Soglia Cedola Digitale i,k-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

"Livello di Soglia Cedola Lock-In l-esimo" indica il valore corrispondente

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra la Soglia Cedola Lock-In l-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra Soglia Cedola Lock-In l-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello di Soglia Cedola Lock-In l-esimo potrebbe essere diverso per ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In l-esimo come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo" indica il valore corrispondente

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra la Soglia Cedola Performance j-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra Soglia Cedola Performance j-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

"Livello Percentuale Cap" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Cap, il valore percentuale specificato nelle Condizioni Definitive. Tale valore sarà determinato come specificato al Paragrafo 4.16 (*"Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo"*) della Nota Informativa.

"Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore corrispondente

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato *n-esima* e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato *n-esima* e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

"Livello Strike" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Strike, il valore corrispondente

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra lo Strike e il Valore Iniziale calcolato al Giorno di Valutazione Iniziale e indicato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra lo Strike e il Valore Iniziale calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"M" indica il numero delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata *m-esima* previste e indicate come tali nelle Condizioni Definitive, per *m* che va da 1 a *M*.

"Mercato di Riferimento" indica il mercato regolamentato sul quale è quotata l'Azione.

"Mercato Derivato di Riferimento" il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione o contratti a termine aventi ad oggetto l'Azione.

"Meccanismo di Memoria", ove previsto, si attiva in caso di Evento Cedola Digitale *i-esimo* qualora non si sia verificato un Evento Cedola Digitale in almeno uno dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* immediatamente precedenti, e determina il calcolo dell'Importo Digitale *i,k-esimo* secondo la modalità specificata alla voce "Cedola Digitale" contenuta nel Paragrafo 4.16 ("*Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo*") della Nota Informativa.

"N" indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* previsti e indicati come tali nelle Condizioni Definitive, per *n* che va da 1 a *N*.

"Partecipazione Up" indica il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive. Tale percentuale sarà sempre superiore allo 0% e indica il grado di partecipazione alla Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, o alla Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike come indicato al Paragrafo 4.16 ("*Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo*") della Nota Informativa.

"Partecipazione j-esima" indica, limitatamente ai Certificati con Cedola Performance, il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive. Tale percentuale, sempre maggiore dello 0% indica il grado di partecipazione da applicare alla Performance *j-esima* per il calcolo dell'Importo Performance *j-esimo*.

"Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione" indica la variazione percentuale del Sottostante ottenuta come differenza tra il Valore Finale e il Livello di Protezione, rapportata al Valore Iniziale.

"Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike" indica la variazione percentuale del Sottostante ottenuta come differenza tra il Valore Finale e il Livello Strike, rapportata al Valore Iniziale.

"Performance j-esima" indica la variazione percentuale del Sottostante ottenuta come differenza tra il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* e il Livello di Soglia Cedola Performance *j-esimo*, rapportata al Valore Iniziale.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Prezzo di Emissione" è il prezzo indicato nelle Condizioni Definitive al quale sono emessi i Certificati e al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica, in relazione al Sottostante:

(i) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, (i) il valore dell'Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono oppure (ii) il valore di chiusura dell'Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell'Indice, rilevato dall'Agente di Calcolo;

(ii) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui sopra, il valore di chiusura dell'Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell'Indice, rilevato dall'Agente di Calcolo;

(i) con riferimento alle Azioni negoziate su Borsa Italiana S.p.A., il prezzo di chiusura di tali azioni, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall'Agente di Calcolo;

(ii) con riferimento alle Azioni negoziate su mercati europei o di paesi terzi, il prezzo di chiusura di tale azione rilevato dall'Agente di Calcolo sul Mercato di Riferimento;

(iii) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli descritti che precedono, il prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive e rilevato dall'Agente di Calcolo.

"Programma" indica l'insieme dei Certificati previsti e regolati nella presente Nota Informativa;

"Prospetto di Base" indica il prospetto di base costituito (i) dalla presente Nota Informativa redatta ai sensi del Regolamento Delegato 980 e del Regolamento Emittenti e (ii) dal Documento di Registrazione. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso alla presente Nota Informativa e al Documento di Registrazione come di volta in volta integrati e modificati da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.

"Protezione" indica la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive. Tale valore percentuale sarà pari o inferiore al 100% e sempre superiore allo 0%.

"Provvedimento Congiunto" indica il regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata").

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ciascuna serie di Certificati ed è indicata nelle Condizioni Definitive.

"Quanto" è la caratteristica, indicata ove previsto nelle Condizioni Definitive, per cui il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente nella Divisa di Emissione qualunque sia la Divisa di Riferimento di tale Sottostante, permettendo quindi all'Investitore di neutralizzare il rischio di cambio derivante dalle fluttuazioni del tasso di cambio.

"Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

"Responsabile del Collocamento" indica l'Emittente ovvero il diverso altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

"Sconvolgimento di Mercato" indica, in relazione al Tasso di Interesse o all'Indice, una sospensione della pubblicazione del Tasso di Interesse o dell'Indice medesimo mentre, in relazione all'Azione indica la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni dell'Azione sul Mercato di Riferimento oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti all'Azione sul Mercato Derivato di Riferimento Qualora si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente agirà secondo quanto meglio dettagliato nel Paragrafo 4.19 ("*Descrizione di eventuali Sconvolgimenti di Mercato riguardanti il Sottostante* ") della Nota Informativa.

"Soggetti Incaricati del Collocamento" indica i soggetti incaricati del collocamento dei Certificati, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

"Soglia Cedola Digitale i,k-esima" indica il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive che identifica la Soglia Cedola Digitale i,k-esima relativa al Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo. Tale valore percentuale sarà sempre superiore allo 0%.

"Soglia Cedola Lock-In l-esima" indica il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive che identifica la Soglia Cedola Lock-In l-esima relativa al Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In l-esimo. Tale valore percentuale sarà sempre superiore allo 0%.

"Soglia Cedola Performance j-esima" indica il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive che identifica la Soglia Cedola Performance j-esima relativa al Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo. Tale valore percentuale sarà sempre superiore allo 0%.

"Soglia di Rimborso Anticipato n-esima" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive.

"Sottostante" indica l'attività finanziaria, specificata nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie di Certificati, al cui andamento sono legati i Certificati e che, con riferimento al Programma, potrà essere rappresentato da un Tasso di Interesse, da un Indice o da un'Azione

"Sponsor" o **"Istituto di Riferimento"** indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice o Tasso di Interesse indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Strike" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Strike, il valore percentuale che potrà essere indicato nelle relative Condizioni Definitive, che sarà sempre pari o superiore a 100%.

"Testo Unico della Finanza" o **"TUF"** indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato o integrato.

"Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo dall'Agente di Calcolo, che potrà essere rappresentato : (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato nelle Condizioni Definitive o (b) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, dalla media aritmetica o dal valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

"Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo" indica il valore determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo dall'Agente di Calcolo,: (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo o (b) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, dalla media aritmetica o dal valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.

"Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In l-esimo" indica il valore determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In l-esimo dall'Agente di Calcolo,: (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In l-esimo o (b) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In l-esimo, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In l-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In l-esimo.

"Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo" indica il valore determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo dall'Agente di Calcolo,: (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo o (b) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, dalla media aritmetica o dal valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo.

"Valore Finale" o **"Valore Finale del Sottostante"** indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, il valore utilizzato dall'Agente di Calcolo ai fini del calcolo dell'importo di Liquidazione, determinato il Giorno di Valutazione Finale che potrà essere rappresentato come stabilito nelle Condizioni Definitive: (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale o (b) in caso di più Giorni di Valutazione alla Scadenza, dalla media aritmetica o dal valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza calcolato il Giorno di Valutazione Finale.

"Valore Iniziale o Valore Iniziale del Sottostante" indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, il valore che potrà essere rappresentato: (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale o (b) in caso di più Giorni di Valutazione all'Emissione, dalla media aritmetica o dal valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione calcolato nel Giorno di Valutazione Iniziale. Nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: dal valore del Sottostante rilevato il Giorno di Definizione ovvero dal valore indicato nelle Condizioni Definitive.

"Valore Nominale" indica, per ciascuna serie di Certificati, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del programma di offerta di *investment certificates* (il "**Programma**") di cui alla presente Nota Informativa che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni della presente Nota Informativa, e, in particolare, nel Glossario riprodotto in introduzione al documento.

Nell'ambito del Programma oggetto della presente Nota Informativa, Iccrea Banca S.p.A. potrà emettere una o più serie di strumenti finanziari della classe *Equity Protection Certificates* (i "**Certificati**" o i "**Certificates**").

La presente Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive, secondo il modello riportato nella presente Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la nota di sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi**").

SEZIONE 1

PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI

1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nella Nota Informativa

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo con sede legale e direzione generale in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 legalmente rappresentato – ai sensi dell'art. 28 dello Statuto – dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Maino, si assume la responsabilità della presente Nota Informativa, come indicato di seguito.

1.2 Dichiarazione delle persone responsabili della Nota Informativa

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

1.3 Dichiarazioni o relazioni di Esperti

La presente Nota Informativa non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti.

1.4 Informazioni proveniente da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

1.5 Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di Autorità Competente, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- b) la CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto della Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

SEZIONE 2 FATTORI DI RISCHIO

2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DEI CERTIFICATI

2.1.1 Rischi connessi alla complessità dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari derivati caratterizzati da una rischiosità molto elevata, la cui comprensione da parte dell'Investitore può essere ostacolata dalla complessità degli stessi.

Qualora l'Investitore intenda concludere operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari è necessario che ne comprenda la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli Investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'Investitore (con particolare riferimento all'esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

2.1.2 Rischio di perdita del capitale investito

I Certificati a Capitale Protetto o a Capitale Parzialmente Protetto prevedono una protezione totale o parziale del capitale investito.

I Certificati consentono di proteggere solo la quota di capitale investito pari alla Protezione che sarà fissata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione e che potrà essere pari o inferiore al 100%, ma sarà sempre superiore allo 0%. Pertanto, se la Protezione è inferiore al 100%, l'Investitore potrebbe incorrere in una perdita pari alla Protezione prevista meno il 100%.

L'Investitore incorrerà in una perdita del capitale investito se il Valore Finale risulterà inferiore al Valore Iniziale e la Protezione sia stata fissata in misura inferiore al 100%. Nel caso in cui il Valore Finale risultasse inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione sarà pari al prodotto tra il Valore Nominale per la Protezione. In tal caso la perdita sarà tanto maggiore quanto minore sarà la Protezione.

Si precisa, tuttavia, che una perdita del capitale investito potrebbe verificarsi anche nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante risultasse maggiore del Valore Iniziale qualora la partecipazione up sia fissata in misura inferiore al 100% (fatta eccezione per i Certificati *Equity Protection* con Livello Strike).

2.1.3 Rischio connesso ad una Partecipazione Up inferiore al 100%

La Partecipazione Up, qualora prevista nelle Condizioni Definitive, determina la percentuale della performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, ove la medesima sia applicabile a tale performance, ovvero della Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike che sarà utilizzata ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione.

Più nel dettaglio, nel caso di *Equity Protection Certificates*, la Partecipazione Up sarà applicata alla Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione ovvero rispetto al Livello Strike, per cui una Partecipazione Up inferiore al 100% ridurrà l'effetto di tale performance del Sottostante sull'ammontare dell'Importo di Liquidazione. Preme evidenziare che una Partecipazione Up inferiore al 100% potrebbe contribuire a determinare una perdita del capitale investito, fatta eccezione per i Certificati che prevedono un livello Strike, anche nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante risultasse maggiore del Valore Iniziale del medesimo e potrebbe altresì incrementare

la perdita rispetto all'ipotesi di una partecipazione up alla performance pari al 100% nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante sia inferiore al Valore Iniziale ma superiore al Livello di Protezione.

2.1.4 Rischio relativo al Cap

I Certificati, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, possono prevedere la presenza di un Cap vale a dire un valore percentuale che, moltiplicato per il Valore Nominale del Certificato, determina l'importo massimo che potrà essere corrisposto a scadenza all'Investitore come Importo di Liquidazione.

Per gli *Equity Protection Certificates*, l'Investitore deve tenere presente che il Cap determina l'importo massimo che verrà corrisposto come Importo di Liquidazione in caso di andamento positivo del Sottostante per cui gli Investitori non beneficeranno, pertanto, di eventuali rialzi del Sottostante rispetto al valore del medesimo corrispondente al Livello Cap.

Il Cap potrà anche essere pari al 100%. A tal riguardo, qualora l'andamento del Sottostante sia favorevole per l'Investitore, l'Importo di Liquidazione a scadenza non potrà essere superiore al Valore Nominale e pertanto l'Investitore non beneficerà di tale andamento favorevole.

Preme evidenziare che la limitazione posta con il Cap al rendimento del certificato potrebbe risultare maggiormente penalizzante nel caso di Partecipazione Up superiore a 100% in quanto, in tal caso, il Livello Cap sarà raggiunto più velocemente, con la conseguenza che l'Investitore perderebbe la parte di performance eccedente il Livello Cap e che tale perdita potrà essere anche rilevante.

2.1.5 Rischio relativo al Livello Strike

I Certificati potranno prevedere, inoltre, che la Performance del Sottostante sia determinata rispetto al Livello Strike. In questo caso la variazione percentuale del Sottostante, che sarà indicata nelle Condizioni Definitive, è data dalla differenza tra il Valore Finale e il Livello Strike, rapportata al Valore Iniziale.

In tal caso, sarà valorizzata, ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, la Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike, se positiva. Pertanto, l'Investitore non beneficerà dell'eventuale performance positiva del sottostante tra il Valore Iniziale del medesimo ed il predetto Livello Strike.

Nel caso degli *Equity Protection Certificates* con Strike ovvero degli *Equity Protection Certificates* con Strike e Cap, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Valore Nominale dei titoli qualora il Valore Finale del Sottostante risultasse maggiore del Valore Iniziale del medesimo ma inferiore al Livello Strike.

2.1.6 Rischio relativo al mancato conseguimento delle Cedole Digitali

I Certificati potranno prevedere il pagamento di Cedole Digitali al verificarsi di determinate condizioni in relazione all'andamento del Sottostante. L'Investitore deve tenere presente che qualora il Sottostante non raggiunga il livello del Sottostante (Livello di Soglia Cedola Digitale) previsto per il relativo giorno di valutazione, non avrà diritto al pagamento della corrispondente Cedola Digitale.

Preme evidenziare che nel caso in cui in un giorno di valutazione siano previsti più livelli del Sottostante (Livelli di Soglia Cedola Digitale) che saranno fissati in ordine crescente, l'Investitore, qualora il Sottostante dovesse raggiungere più di una soglia, percepirà esclusivamente la cedola corrispondente alla soglia più elevata che avrà raggiunto e non anche le cedole previste per le altre soglie raggiunte.

È necessario, inoltre, considerare che più elevato rispetto al Valore Iniziale del Sottostante risulta essere il Valore del Livello di Soglia Cedola Digitale minore è la probabilità che l'Investitore ottenga la corrispondente Cedola Digitale.

A riguardo, si evidenzia altresì, che laddove sia prevista la Cedola Lock-In e si verifichi l'Evento Cedola Lock-In, saranno corrisposte alle date previste per il pagamento della Cedola Digitale, successive al verificarsi del predetto evento lock-in, esclusivamente le Cedole Lock in.

Pertanto, gli Investitori potrebbero subire un impatto negativo sul rendimento dei Certificati qualora le Cedole Lock-In fossero inferiori alle Cedole Digitali che gli Investitori avrebbero potuto conseguire qualora non fosse stata prevista la Cedola Lock-In.

2.1.7 Rischio relativo al mancato conseguimento delle Cedole Performance

I Certificati potranno prevedere il pagamento di Cedole Performance qualora il sottostante risulti maggiore ad un predefinito valore del medesimo (Livello di Soglia Cedola Performance) Al verificarsi di tale condizione, l'importo della Cedola Performance dipenderà dalla partecipazione prevista alla variazione positiva del sottostante rispetto al livello di soglia Cedola Performance raggiunto, rapportata al valore iniziale del medesimo.

Nel caso in cui la Partecipazione j-esima fosse fissata in misura inferiore al 100%, soltanto una frazione della Performance j-esima parteciperà alla determinazione dell'Importo Performance j-esimo, per cui l'investitore non beneficerà interamente della medesima Performance j-esima.

L'Investitore deve tenere presente che, qualora il Sottostante non raggiunga il livello del sottostante (Livello di Soglia Cedola Performance) previsto per il relativo giorno di valutazione, non avrà diritto al pagamento della corrispondente Cedola Performance.

È necessario, inoltre, considerare che più elevato rispetto al Valore Iniziale del Sottostante risulta essere il Valore del Livello di Soglia Cedola Performance minore è la probabilità che l'Investitore ottenga la corrispondente Cedola Performance.

2.1.8 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato

I Certificati, qualora sia prevista la caratteristica Autocallable, saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui il valore del Sottostante, ad una delle date previste, dovesse raggiungere una percentuale predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante (Livello Soglia di Rimborso Anticipato). Tale evento si verifica qualora ad una delle date di valutazione previste, il valore del Sottostante sia pari o superiore alla relativa soglia prevista (Livello Soglia di Rimborso Anticipato).

Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'Investitore riceverà un Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come percentuale, pari o superiore al 100% del Valore Nominale del Certificato, che sarà indicata nelle Condizioni Definitive in corrispondenza di ciascuna data in cui potrà verificarsi l'Evento di Rimborso Anticipato.

Preme evidenziare che l'Importo di Rimborso Anticipato corrisposto è un importo predeterminato, indipendente dall'andamento del Sottostante, con la conseguenza che tale importo non rifletterà la performance del Sottostante eventualmente maturata nel periodo, anche se particolarmente favorevole.

Si segnala inoltre che, qualora si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, gli Investitori non avranno diritto di ricevere gli eventuali importi cedolari previsti, che sarebbero stati eventualmente corrisposti successivamente alla data in cui si verifica tale evento.

2.1.9 Rischio di prezzo

L'Investitore deve tenere presente che il Certificato è composto da più opzioni e, di conseguenza, l'eventuale prezzo riconosciutogli per effetto della vendita del Certificato dipende dal valore di

ciascuna opzione. Resta inteso pertanto che, prima della scadenza, una variazione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato può comportare una riduzione del prezzo del Certificato al di sotto del Prezzo di Emissione.

La variazione del valore delle opzioni può essere riconducibile (i) all'andamento del prezzo del Sottostante, (ii) alla volatilità, ovvero alle aspettative del corso del Sottostante, (iii) al periodo di vita residua delle opzioni incorporate nei Certificati e (iv) ai tassi di interesse sul mercato monetario.

Il prezzo dei Certificati sarà calcolato sulla base di metodologie che tengono conto delle condizioni di mercato.

Persino quando, nel corso della durata del Certificato, il valore del Sottostante presenta un andamento favorevole, si può verificare una diminuzione del valore del Certificato a causa degli altri fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

Per maggiori dettagli si rinvia al Paragrafo 4.1 ("*Descrizione della tipologia e della classe dei Certificati*") della presente Nota Informativa.

2.1.10 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione

Gli investitori devono considerare che un fenomeno inflattivo potrebbe avere un impatto negativo sul rendimento reale dei Certificati, in quanto i pagamenti previsti ai sensi dei Certificati sono calcolati in termini nominali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione. Inoltre, si evidenzia che, anche il meccanismo di protezione totale o parziale del capitale investito non determinerà una protezione dagli effetti dell'inflazione.

2.1.11 Rischio di deterioramento del merito di credito¹ dell'Emittente

I Certificati potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso dall'aspettativa di un peggioramento del giudizio di *rating*² o dell'*outlook*³ dell'Emittente.

I *rating* attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai Certificati.

Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di *rating* ovvero dell'*outlook*, attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo dei Certificati.

2.1.12 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In caso di applicazione del "bail-in", gli Investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale dell'Emittente il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i Certificati e modificare la scadenza di tali strumenti, le eventuali cedole pagabili o la data a partire da quando divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del *bail-in*, le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto, conformemente alla gerarchia dei crediti prevista dalla procedura di insolvenza nazionale, della seguente gerarchia, per cui provvederanno

- 1) alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

¹ Il merito creditizio, anche espresso dal rating, è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

² Il giudizio di *rating* attribuito da società specializzate riconosciute anche a livello internazionale costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai titoli. I giudizi di *rating* eventualmente attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di *rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata dei titoli.

³ L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating* dell'Emittente.

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle passività *unsecured*, ivi inclusi i Certificati, le obbligazioni *senior* e le passività *derivanti da derivati*;
- dei depositi non coperti di importo superiore a € 100.000.

2) alla conversione, una volta assorbite le perdite, in strumenti del capitale primario di classe 1, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle passività *unsecured*, ivi inclusi i Certificati, le obbligazioni *senior* e le passività *derivanti da derivati*;
- dei depositi non coperti di importo superiore a € 100.000.

Nell'ambito delle passività *unsecured*, il *bail-in* si applica ai Certificati, alle obbligazioni *senior*, alle passività *derivanti da derivati* e alle altre passività della banca non garantite e, successivamente a tali poste, anche ai depositi di importo superiore ad € 100.000.

Infine, si segnala che ove i Certificati siano considerati passività ammissibili ai fini MREL, sono soggetti al rispetto delle condizioni richieste agli articoli 72-ter e 72-quater del CRR II. Si precisa che con il termine "MREL" si fa riferimento al *minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, vale a dire al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili introdotto dalla BRRD.

2.1.13 Rischio di credito per l'Investitore

Sottoscrivendo o acquistando i Certificati di cui alla presente Nota Informativa, l'Investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento delle eventuali cedole nel corso della vita del Certificato e per il pagamento dell'Importo di Liquidazione a scadenza.

L'Investitore, dunque, è esposto al rischio che l'Emittente sia dichiarato insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi di pagamento connessi ai Certificati e, pertanto, potrebbe ricevere i flussi di pagamento anche al verificarsi delle condizioni che li determinerebbero.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle Banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Si segnala in proposito che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, nella liquidazione dell'eventuale attivo residuo dell'ente creditizio, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti *senior* e i portatori dei Certificati.

Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'Investitore perderà il diritto a percepire gli interessi

residui non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'Investitore subirà la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Si rappresenta infine che i Certificati emessi nell'ambito del Programma di Offerta di cui alla presente Nota Informativa non sono assistiti da alcuna garanzia prestata da terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a copertura del rischio di inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente in relazione ai Certificati stessi.

Infine, non è previsto che i Certificati siano oggetto di *rating* e, pertanto, non è disponibile un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità specifica dei Certificati.

Per un corretto apprezzamento del "rischio di credito" in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione che, unitamente alla presente Nota Informativa, costituisce il Prospetto di Base e, in particolare, alla Parte Prima ("Fattori di Rischio") del suddetto Documento di Registrazione.

2.1.14 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile ai Certificati

I redditi derivanti dai Certificati sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti, che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione della presente Nota Informativa rimanga invariato durante la vita dei Certificati.

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione ai Certificati, sono ad esclusivo carico dell'Investitore. L'Investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto dei Certificati.

2.1.15 Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative

I Certificati sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia relativa ai Certificati il foro competente è quello di Roma ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs. n. 206/2005, come successivamente modificato (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data della presente Nota Informativa non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori dei Certificati.

2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SOTTOSTANTE

2.2.1 Rischio relativo alla dipendenza del valore del Sottostante

L'investimento nei Certificati comporta rischi connessi al valore del Sottostante. Ne discende, pertanto, che è un investimento opportuno per Investitori che abbiano esperienza e conoscenza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello del Sottostante.

Il valore ed il rendimento dei Certificati dipendono fondamentalmente dal valore assunto dal Sottostante che può variare, in aumento od in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori (tra i quali: il divario fra domanda ed offerta, fattori macroeconomici, l'andamento dei tassi di interesse, fattori microeconomici e contrattazioni speculative). Occorre considerare, inoltre, che i dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle loro performance future.

L'Emittente può stabilire differenti modalità di rilevazione del valore del Sottostante. In caso di più giorni di rilevazione, esso potrà essere determinato come media o come valore massimo di più rilevazioni ad una certa data. In questo caso, il valore dei Certificati potrebbe essere influenzato negativamente nel caso di aumento, durante il periodo dei Giorni di Valutazione all'Emissione, del valore del Sottostante.

2.2.2 Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato

In una data rilevante per determinare il valore del Sottostante ai fini della determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati e della rilevazione degli eventi da cui dipende il pagamento dei medesimi, qualora si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato, come descritto al Paragrafo 4.19 ("*Descrizione di eventuali Sconvolgimenti di Mercato riguardanti il Sottostante*") della presente Nota Informativa, l'Emittente sposterà in avanti tale data rilevante.

Pertanto, qualora gli Sconvolgimenti di Mercato dovessero protrarsi per più di 8 giorni di negoziazione successivi alla data originariamente prevista per determinare il valore del sottostante, l'Agente di Calcolo potrà utilizzare criteri alternativi di determinazione del valore del sottostante che faranno uso anche di ogni informazione e/o elemento utile ai fini della determinazione dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati che sarà corrisposto agli Investitori in conseguenza dell'estinzione dei Certificati che farà seguito al predetto evento.

Tali criteri, sebbene improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato nonché volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, potrebbero incidere in modo negativo sul rendimento dei Certificati medesimi in quanto l'Equo Valore di Mercato potrebbe essere inferiore al Prezzo di Emissione.

2.2.3 Rischio relativo ad eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante

Nel caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante, l'Emittente avrà la facoltà di apportare delle rettifiche al Sottostante stesso, per effetto delle quali si potrebbero determinare degli effetti negativi sul rendimento dei Certificati.

In particolare, le rettifiche avranno luogo nei casi previsti al Paragrafo 4.20 ("*Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante*") della presente Nota Informativa e comunque al fine di fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'Evento Rilevante. Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai portatori un Importo di Liquidazione, determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, stabilito dall'Agente di Calcolo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento utile. In tal caso, potrebbe verificarsi un impatto negativo sul rendimento dei Titoli rispetto a quello che sarebbe maturato qualora non si fosse verificato l'Evento Rilevante. In particolare, si segnala all'Investitore che l'Equo Valore di Mercato dei Certificati potrebbe essere inferiore al Prezzo di Emissione dei Certificati con la conseguenza che gli Investitori conseguirebbero un rendimento negativo dall'investimento dei Certificati.

L'emittente potrebbe utilizzare come sottostante un indice di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") che ha introdotto un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento (c.d. *benchmark*), prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di indici di riferimento forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti a un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Pertanto, qualora il Sottostante sia un indice di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "*Benchmark Regulation*") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016 (direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018), potrebbero verificarsi talune conseguenze in relazione al medesimo, come previste dal predetto Regolamento, tra le quali si possono menzionare la variazione o la cessazione dell'indice. Qualora dovessero verificarsi tali eventi, l'Emittente potrebbe indicare un indice sostitutivo ovvero estinguere i Certificati corrispondendo all'Investitore l'Equo Valore di Mercato come prima indicato. Pertanto,

anche in tal caso l'Equo Valore di Mercato dei Certificati potrebbe essere inferiore al Prezzo di Emissione dei Certificati.

Si rinvia, per il dettaglio dei criteri di rettifica, al Paragrafo 4.20.2 ("*Eventi relativi al Sottostante costituito da Indice*") della presente Nota Informativa.

2.2.4 Rischio relativo agli indici di futures

Con riferimento ai Sottostanti costituiti da indici di futures, l'investitore deve tener presente che lo Sponsor di tali indici deve considerare nel calcolo degli stessi la sostituzione periodica dei futures sottostanti e la conseguente rettifica del loro valore oltre ai costi conseguenti a tali attività di sostituzione. Di conseguenza, il valore dell'indice potrebbe essere influenzato negativamente dalle rettifiche di valore dovute alla sostituzione dei futures e i relativi costi accumulatisi nel tempo.

2.2.5 Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti

Nel caso di Certificati in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario, ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le date di valutazione possano essere fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore del Sottostante rilevante ai fini del pagamento degli importi previsti dai Certificati potrebbe risultarne negativamente influenzato.

2.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE

2.3.1 Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un Investitore di vendere prontamente i Certificati prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere anche inferiore al Prezzo di Emissione dei Certificati.

I Certificati non saranno oggetto di domanda di ammissione alla quotazione presso alcun mercato regolamentato.

Con riferimento a ciascun Certificato, l'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel. L'ammissione alla negoziazione su Vorvel non costituisce garanzia di un adeguato livello di liquidità dei Certificati. Gli Investitori devono, infatti, considerare che non vi è alcuna garanzia che tale mercato secondario sia un mercato liquido e pertanto il prezzo dei Certificati potrebbe essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. L'Investitore potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe, pertanto, essere anche inferiore al Prezzo di Emissione.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicato il soggetto che ricoprirà il ruolo di *Specialist* nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel nel quale i Certificati saranno ammessi a negoziazione. Al riguardo, si evidenzia che anche l'Emittente potrà ricoprire tale funzione di *Specialist*

L'Emittente non prevede di fissare accordi con soggetti terzi che operino in qualità di internalizzatore sistematico.

Infine, si evidenzia come nel corso del Periodo di Offerta l'Emittente abbia la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione. Una riduzione dell'ammontare complessivo

della quantità di Certificati oggetto di sottoscrizione può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati.

2.3.2 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione potrà includere costi che verranno indicati, qualora presenti, nelle Condizioni Definitive.

Al riguardo si segnala che la presenza di tali costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi.

Inoltre, si evidenzia che i costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo dei Certificati in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora ci siano costi inclusi nel prezzo di emissione, il prezzo di vendita dei Certificati in sede di successiva negoziazione (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), sarà scontato di tali costi incorporati nel prezzo di emissione.

2.3.3 Rischio connesso alla distribuzione mediante un sistema multilaterale di negoziazione

Nel caso di offerta al pubblico mediante distribuzione tramite il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel, l'Investitore deve considerare che l'assegnazione dei Certificati avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti su tale piattaforma, fino ad esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione dei Certificati.

2.3.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o costi in aggiunta al Prezzo di Emissione dei Certificati

Le Condizioni Definitive possono prevedere il pagamento di commissioni e/o costi in aggiunta al Prezzo di Emissione. Tali commissioni e/o costi potrebbero comportare un onere elevato per gli Investitori ed incidere in maniera significativa sul rendimento dei Certificati.

Pertanto, si invitano i potenziali Investitori ad ottenere informazioni sulle commissioni e/o sui costi eventualmente previsti in aggiunta al Prezzo di Emissione dei Certificati e indicati nelle Condizioni Definitive.

2.3.5 Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione

L'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio e/o negoziazione relativamente ai Certificati. Tuttavia, i potenziali Investitori nei Certificati dovrebbero tener presente che il Distributore, scelto dall'Investitore, per la negoziazione o per l'esercizio potrebbe applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione.

2.3.6 Rischi relativi ai conflitti di interesse

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento dei Certificati possono avere, rispetto ai Certificati, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'Investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione dei Certificati.

Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, come Responsabile del Collocamento dei Certificati; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori in quanto i Certificati collocati sono strumenti finanziari di propria emissione.

Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

Una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente potrebbero operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento dei Certificati; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento potrebbe percepire dall'Emittente la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

Soggetti Incaricati del Collocamento e/o Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente

I Soggetti Incaricati del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono su incarico dell'Emittente, per l'offerta dei Certificati ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento, di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive, ai fini dell'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, percepisce dall'Emittente stesso una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (*Specialist*)

Nell'eventualità in cui l'Emittente dovesse svolgere il ruolo di *Specialist*, lo stesso sarebbe portatore anche di propri interessi di negoziazione e ciò determinerebbe una situazione di conflitto d'interessi.

In tal caso il prezzo di acquisto dei Certificati potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del *market making* sui Certificati suddetti.

Negoziazione dei Certificati nel sistema multilaterale di negoziazione gestito dall'Emittente e/o da una società partecipata dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione

I Certificati, qualora la relativa domanda sia accolta, saranno negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione gestito da una società partecipata dall'Emittente (quale il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel) ovvero in conto proprio dall'Emittente. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori che volessero vendere i Certificati prima della loro naturale scadenza.

Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con l'Agente di Calcolo

L'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) potrebbe operare in qualità di Agente di Calcolo, in tal caso l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

ovvero una società partecipata dall'Emittente) si trova in una situazione di conflitti di interesse nei confronti degli Investitori in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli Investitori sarà effettuato dagli stessi.

Eventuali ulteriori rischi di conflitti di interessi non previsti nella presente sezione, che si verificano all'atto della singola emissione, dovranno essere inclusi in un supplemento alla Nota Informativa.

2.3.7 Rischio relativo alla revoca dell'offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta dei Certificati e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente. Le somme di importo pari al controvalore dei Certificati versati dall'Investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'Investitore senza la corresponsione di interessi.

SEZIONE 3

INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione/Offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento dei Certificati possono avere, rispetto ai Certificati, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'Investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione dei Certificati:

Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, come Responsabile del Collocamento dei Certificati; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori in quanto i Certificati collocati sono strumenti finanziari di propria emissione.

Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

Una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente potrebbero operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento dei Certificati; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento potrebbe percepire dall'Emittente la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

Soggetti Incaricati del Collocamento e/o Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente

I Soggetti Incaricati del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono su incarico dell'Emittente, per l'offerta dei Certificati ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento, di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive, ai fini dell'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, percepisce dall'Emittente stesso una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (*Specialist*)

Nell'eventualità in cui l'Emittente dovesse svolgere il ruolo di *Specialist*, lo stesso sarebbe portatore anche di propri interessi di negoziazione e ciò determinerebbe una situazione di conflitto d'interessi.

In tal caso il prezzo di acquisto dei Certificati potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del *market making* sui Certificati suddetti.

Negoziazione dei Certificati nel sistema multilaterale di negoziazione gestito dall'Emittente e/o da una società partecipata dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione

I Certificati, qualora la relativa domanda sia accolta, saranno negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione gestito da una società partecipata dall'Emittente (quale il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel) ovvero in conto proprio dall'Emittente. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori che volessero vendere i Certificati prima della loro naturale scadenza.

Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con l'Agente di Calcolo

L'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) potrebbe operare in qualità di Agente di Calcolo, in tal caso l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) si trova in una situazione di conflitti di interesse nei confronti degli Investitori in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli Investitori sarà effettuato dagli stessi.

Eventuali ulteriori rischi di conflitti di interessi non previsti nella presente sezione, che si verifichino all'atto della singola emissione, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

I Certificati saranno emessi nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.

L'ammontare ricavato dai Certificati, al netto di eventuali costi/commissioni, sarà destinato all'esercizio dell'attività statutaria dell'Emittente ovvero fornire una provvista di liquidità.

Eventuali ulteriori specificazioni di quanto sopra descritto relativamente alle ragioni dell'offerta e/o agli impieghi dei proventi non noti alla data di approvazione della Nota Informativa saranno riportati nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE 4

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE AL PUBBLICO

I Certificati emessi a valere sul Programma saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa e, in occasione di ciascuna singola offerta, saranno integrati dalle pertinenti Condizioni Definitive.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato agli stessi attribuito nel Glossario riportato nella parte introduttiva della presente Nota Informativa ovvero in altre sezioni della presente Nota Informativa.

4.1 Descrizione della tipologia e della classe dei Certificati

4.1.1 Tipologia dei Certificati

Il Programma consente l'offerta al pubblico di Certificati della tipologia definita a Capitale Totalmente Protetto o a Capitale Parzialmente Protetto.

I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati ovvero una combinazione di contratti finanziari, incorporati in un titolo, che permettono all'Investitore di beneficiare a scadenza di una protezione totale o parziale del capitale investito e di ricevere, nel corso della durata e/o alla scadenza del Certificato, uno o più importi predefiniti e/o calcolati sulla base dell'andamento del Sottostante, ove quest'ultimo risultasse favorevole per l'Investitore.

Tale tipologia di Certificati presenta, ove previsto nelle Condizioni Definitive, una o più delle caratteristiche indicate di seguito.

Caratteristica Quanto

I Certificati di cui al Programma sono esclusivamente di tipo "Quanto" anche nel caso in cui la Divisa di Riferimento del Sottostante sia diversa dalla Divisa di Emissione del Certificato.

Nei Certificati Quanto, il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente nella Divisa di Emissione del Certificato, non esponendo l'Investitore al rischio di cambio. In particolare, il Sottostante sarà sempre espresso convenzionalmente nella Divisa di Emissione del Certificato, assumendo che una unità della Divisa di Riferimento corrisponda a una unità della Divisa di Emissione.

Caratteristica Autocallable

I Certificati di cui al Programma potranno avere, se previsto nelle Condizioni Definitive, la caratteristica Autocallable.

A fronte di detta caratteristica, i Certificati sono soggetti al rimborso anticipato automatico qualora il valore del Sottostante, ad una delle date previste, dovesse raggiungere una percentuale predeterminata del Valore Iniziale. Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'Investitore riceverà un Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come percentuale applicata al Valore Nominale del Certificato e indicata nelle Condizioni Definitive, in misura pari o maggiore del 100%. In tale ipotesi i Certificati si riterranno esercitati e nessun ulteriore importo sarà corrisposto agli Investitori.

In corrispondenza di ciascuna data in cui potrà verificarsi l'Evento di Rimborso Anticipato è indicato il relativo Importo di Rimborso Anticipato.

Caratteristiche delle Cedole

I Certificati di cui al Programma potranno prevedere, durante la loro vita e ove previsto nelle Condizioni Definitive, il pagamento di cedole condizionate e/o non condizionate dall'andamento del Sottostante.

Cedole Condizionate

Nell'ipotesi in cui le cedole sono condizionate dall'andamento del Sottostante, i Certificati, ove previsto nelle Condizioni Definitive, potranno prevedere Cedole Digitali, Cedole Lock-In e Cedole Performance.

Cedole Digitali con eventuale meccanismo di memoria e Cedola Lock-In eventuale

Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*), il valore del Sottostante abbia raggiunto una delle soglie di valore del Sottostante previste in relazione al predetto giorno di valutazione (Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esima*). Se tale condizione si è verificata, l'Importo Digitale che sarà corrisposto all'Investitore sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la percentuale (Cedola Digitale *i,k-esima*) corrispondente alla Soglia Cedola Digitale *i,k-esima* raggiunta.

Nell'ipotesi, inoltre, in cui sia previsto il Meccanismo di Memoria, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esimo*, l'Investitore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo determinato moltiplicando il Valore Nominale per la percentuale relativa alla Cedola Digitale *i,k-esima* e per il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale in cui l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* non si è verificato, successivi all'ultimo Evento Cedola Digitale *i-esimo*. Nondimeno, le Condizioni Definitive potranno prevedere, in relazione alle Cedole Digitali, anche il Livello di Soglia Cedola Lock-In *l-esimo*. In questo caso, il verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In *l-esimo* nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo*, conferisce all'Investitore il diritto di ottenere, a ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale *i-esimo* successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In *l-esimo* in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo*, esclusivamente l'Importo Lock-In *l-esimo* indipendentemente dal valore del Sottostante e nessun ulteriore Importo Digitale *i,k-esimo* sarà corrisposto all'Investitore.

Cedole Lock-In

Le Cedole Lock-In saranno corrisposte qualora in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo*), il valore del Sottostante abbia raggiunto la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al giorno di valutazione (Livello di Soglia Cedola Lock-In *l-esima*).

Il verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In *l-esimo* conferisce all'Investitore il diritto di ottenere, a ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale *i-esimo* successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In *l-esimo* in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo*, esclusivamente l'Importo Lock-In *l-esimo* indipendentemente dal valore del Sottostante e nessun ulteriore Importo Digitale *i,k-esimo* sarà corrisposto ai Portatori.

L'Importo Lock-In che sarà corrisposto all'Investitore ai successivi Giorni di Pagamento dell'Importo Digitale *i-esimo* sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Cedola Lock-In *l-esima*.

Cedole Performance

Le Cedole Performance saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo*), il valore del Sottostante abbia raggiunto una soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al giorno di valutazione (Livello di Soglia Cedola Performance *j-esima*). Se tale condizione

si è verificata, l'Importo Performance che sarà corrisposto all'Investitore sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la percentuale (Cedola Performance j-esima) corrispondente alla Soglia Cedola Performance j-esima raggiunta.

Cedole Non Condizionate

I Certificati di cui al Programma potranno prevedere anche il pagamento periodico di Cedole Non Condizionate, vale a dire cedole indipendenti dall'andamento del Sottostante. Il tasso da applicare al Valore Nominale per la determinazione del corrispondente importo sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Classe dei Certificati

I Certificati di cui al Programma appartengono alla classe *Equity Protection*, vale a dire Certificati il cui valore è legato all'andamento del Sottostante per cui, variazioni positive dello stesso, rispetto al Valore Iniziale, potrebbero determinare un impatto positivo sul valore dei Certificati mentre, al contrario, variazioni negative del Sottostante, rispetto al Valore Iniziale, potrebbero determinare un impatto negativo sul valore dei Certificati.

Il Sottostante, al cui andamento sono legati i Certificati di cui al Programma, è rappresentato da un Tasso di Interesse, da un Indice o da un'Azione.

Gli *Equity Protection Certificates* permettono all'Investitore di partecipare, alla loro scadenza, alla Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione oppure rispetto al Livello Strike, illimitatamente ovvero limitatamente qualora sia previsto un Cap.

A maggior dettaglio, si rappresenta che:

- i) il Livello di Protezione è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Protezione, intesa come la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive, che sarà pari o inferiore al 100% ma comunque sempre superiore allo 0%;
- ii) il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale riportato come tale nelle Condizioni Definitive che sarà pari o superiore a 100%; e
- iii) il Livello Cap è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e il Livello Percentuale Cap, inteso quest'ultimo come la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive, determinato a seconda che sia previsto o meno lo Strike, secondo le formule indicate di seguito.

Posto quanto sopra, il Livello Percentuale Cap, in assenza dello Strike, è calcolato come:

✓ $\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Protezione} + (\text{Cap} - \text{Protezione}) / \text{Partecipazione Up}$
mentre, in presenza dello Strike, è calcolato come:

✓ $\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Strike} + (\text{Cap} - 100\%) / \text{Partecipazione Up}$

Come già rappresentato nel presente Paragrafo, i Certificati appartenenti alla classe *Equity Protection* sono legati all'andamento del Sottostante per cui il loro valore aumenterà a fronte di variazioni positive del Sottostante.

Qualora i Certificati abbiano la caratteristica Autocallable, nel caso in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, l'andamento del Sottostante non rileva ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Infatti, in tal caso, l'Importo di Liquidazione è predeterminato indipendentemente dall'andamento del Sottostante e sarà pari al prodotto tra il Valore Nominale e l'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo indicato nelle relative Condizioni Definitive in riferimento alla specifica Data di Rimborso Anticipato.

Preme evidenziare che nel merito della restituzione del capitale e del pagamento delle cedole

periodiche è fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.9 ("*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati*") in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

4.2 Codici internazionali di identificazione dei Certificati (ISIN)

Il Codice ISIN dei Certificati è indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

4.3 Modalità secondo le quali il valore dei Certificati è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti

I Certificati sono composti da più opzioni, il cui valore dipende da molteplici variabili di mercato. In particolare, le variazioni positive ovvero negative del valore del Sottostante rispetto al Valore Iniziale, a parità delle altre variabili che influenzano il valore del Certificato, avranno rispettivamente un impatto positivo o negativo sul valore dei certificati poiché tali Certificati tendono a premiare gli Investitori nel caso in cui il Valore finale del Sottostante sia maggiore del valore iniziale ovvero maggiore del livello strike ove previsto. Il valore del Certificato è influenzato anche da altri fattori quali la volatilità del Sottostante, i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni ovvero da indici azionari), i tassi di interesse, il tempo mancante alla Data di Scadenza.

4.4 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati

I Certificati e i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra gli Investitori e l'Emittente sarà competente il Foro di Roma, ovvero, ove l'Investitore sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 33, lett. u) del codice del Consumo).

Si segnala tuttavia che, ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 09 agosto 2013 n. 98, per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nell'esercizio delle attività di cui alla Parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF") l'Investitore può ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie ("ACF"), previsto dal D. Lgs. N. 130 del 2015 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2013/11/UE, istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e operativo dal 9 gennaio 2017.

Trattasi di uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori "al dettaglio" e intermediari con competenza limitata alle fattispecie previste nell'ambito del Regolamento concernente l'ACF, sopra richiamate.

Gli Investitori potranno fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, per richieste di somme di denaro per importi non superiori a 500.000 euro. Qualora l'Investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Inoltre, la presentazione di un ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Gli intermediari sono obbligati

ad aderire all'ACF e l'Emittente vi ha aderito in data 11 luglio 2016.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'obbligazionista può chiedere all'Emittente o visitare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

4.5 Forma e circolazione dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-*bis* e ss. del TUF, al "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010 e al Provvedimento Congiunto.

I diritti derivanti dai Certificati costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dall'Emittente.

Fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale i Certificati risultano essere accreditati sarà considerato come il titolare e ai fini della presente Nota Informativa, l'Investitore e, di conseguenza, il soggetto autorizzato a esercitare i diritti a essi collegati.

Sono a carico degli Investitori ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge sia applicabile o dovesse essere applicabile ai Certificati o ai quali dovessero comunque essere soggetti i Certificati e/o i relativi proventi.

4.6 Ammontare totale dei Certificati

L'ammontare nominale totale dei Certificati ("Ammontare Totale") sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento potrà, durante il periodo di offerta, aumentare ovvero ridurre l'Ammontare Totale dell'emissione dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob mediante la procedura di deposito dematerializzato.

4.7 Valuta di emissione dei Certificati

I Certificati sono denominati nella Divisa di Emissione e i relativi importi saranno sempre corrisposti nella Divisa di Emissione.

4.8 Rango dei Certificati nella struttura di capitale dell'Emittente in caso di insolvenza

I Certificati costituiscono passività dirette dell'Emittente non assistite da garanzie e da privilegi.

In caso di applicazione dello strumento del *bail-in*, il credito degli Investitori verso l'Emittente sarà oggetto di riduzione ovvero di conversione in capitale conformemente alla gerarchia dei crediti della procedura di insolvenza nazionale rappresentato nella tabella che segue procedendo dall'alto verso il basso.

<p>Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>“Capitale primario di Classe 1” (Common Equity Tier I)</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>“Capitale aggiuntivo di Classe 1” (Additional Tier I)</i></td> </tr> </table>	<i>“Capitale primario di Classe 1” (Common Equity Tier I)</i>	<i>“Capitale aggiuntivo di Classe 1” (Additional Tier I)</i>	<p>FONDI PROPRI</p>
<i>“Capitale primario di Classe 1” (Common Equity Tier I)</i>			
<i>“Capitale aggiuntivo di Classe 1” (Additional Tier I)</i>			
<p>Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I) Capitale di Classe 2 o “Tier II” (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)</p>			
<p>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</p>			
<p>Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis del Testo Unico Bancario <i>(obbligazioni senior non-preferred)</i></p>			
<p>PASSIVITÀ UNSECURED <i>ivi inclusi i certificati, le obbligazioni non subordinate (senior) non assistiti da privilegio o da garanzia e le passività derivanti da derivati</i></p>			
<p>DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 100.000 DETENUTI DA CONTROPARTI CORPORATE ED ISTITUZIONALI (Depositi non coperti e non preferenziali”)</p>			
<p>DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 100.000 DETENUTI DA PERSONE FISICHE E MICROIMPRESE, PMI (“Depositi non coperti ma preferenziali”)</p>			

In merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 e n. 193 del 8 novembre 2021, attuativi della Direttiva 2014/59/UE (“BRRD”) e della Direttiva 2019/879 (“BRRD II”) si rinvia al successivo Paragrafo 4.9 (“Descrizione dei diritti connessi ai Certificati”).

Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 91 del TUF in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, risulta previsto che siano soddisfatti, qualora emerga un residuo attivo dalla liquidazione, in via prioritaria i detentori di crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione) successivamente i creditori privilegiati ed a seguire prima i detentori di depositi presso la Banca e poi gli obbligazionisti senior e gli investitori dei Certificati.

4.9 Descrizione dei diritti connessi ai Certificati

I Certificati incorporano il diritto al pagamento di determinati importi, che potranno essere corrisposti nel corso della durata o alla scadenza, salvo quanto previsto dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (“Autorità di Risoluzione”) possono adottare per la

risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Quanto detto al fine di garantire la continuità delle funzioni rilevanti (critiche ed essenziali) dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti e assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del *bail-in*, applicabili dal 1° gennaio 2016, anche agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data.

Il *bail-in* consiste nel potere dell'Autorità di Risoluzione di ridurre, con possibilità di azzerare, il valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di convertire le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del *bail-in*, gli Investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del *bail-in*, le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto, conformemente alla gerarchia dei crediti prevista dalla procedura di insolvenza nazionale, della seguente gerarchia, per cui provvederanno:

1) alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle passività *unsecured*, ivi inclusi i Certificati, e le obbligazioni *senior senior* e le passività derivanti da derivati;
- dei depositi non coperti di importo superiore a € 100.000.

2) alla conversione, una volta assorbite le perdite, in strumenti del capitale primario di classe 1, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle passività *unsecured*, ivi inclusi i Certificati, le obbligazioni *senior* e le passività derivanti da derivati;

dei depositi non coperti di importo superiore a € 100.000

Nell'ambito delle passività *unsecured*, il *bail-in* si applica ai Certificati, alle obbligazioni *senior*, alle passività derivanti da derivati e alle altre passività della banca non garantite e, successivamente a tali poste, anche ai depositi di importo superiore ad € 100.000.

Non rientrano, invece, nelle passività sottoponibili al *bail-in*, rimanendo pertanto escluse dall'ambito di applicazione del *bail-in*, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi

fino a € 100.000 ("depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali "il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto". Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo sopra indicato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Il *bail-in* potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Investitore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo e il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Fatto salvo quanto sopra rappresentato, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del *bail-in*, l'Autorità di Risoluzione potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del *bail-in* (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015). Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal *bail-in* di alcune passività, sussiste il rischio che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a *bail-in* mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Infine, si segnala che è prevista l'istituzione del "Fondo unico di risoluzione bancaria" ("Fondo di Risoluzione") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità di Risoluzione decida di escludere alcune categorie di creditori dal *bail-in* potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo di Risoluzione intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

4.9.1 Esercizio automatico dei Certificati

I Certificati conferiscono all'Investitore il diritto di ricevere alla loro scadenza l'Importo di Liquidazione, se positivo, a seguito dell'esercizio automatico (esercizio "europeo"). L'esercizio dei Certificati alla scadenza ovvero, al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo (ove applicabile) alla Data di Rimborso Anticipato, è automatico.

I Certificati hanno stile europeo e, conseguentemente, non possono essere esercitati se non alla scadenza e, comunque, in nessun caso l'esercizio dei Certificati comporta la consegna fisica del Sottostante.

4.10 Data di Scadenza e Data di Esercizio

4.10.1 Data di scadenza dei Certificati

La Data di Scadenza dei Certificati è quella indicata nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno di Negoziazione, tale data s'intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo

4.10.2 Data di Esercizio dei Certificati

Trattandosi di certificati di stile europeo con esercizio automatico, la Data di Esercizio dei Certificati coinciderà con il Giorno di Valutazione Finale indicato nelle Condizioni Definitive predisposte in occasione di ogni singola emissione.

Laddove i Certificati abbiano la caratteristica Autocallable, nel caso in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, i Certificati si estingueranno anticipatamente alla relativa Data di Rimborso Anticipato. Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno di Negoziazione, tale data si intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo.

4.11 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i Certificati sono stati o saranno emessi

Le informazioni concernenti le autorizzazioni relative all'emissione dei Certificati di cui al Programma saranno riportate nelle Condizioni Definitive pubblicate sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it entro l'inizio dell'offerta.

4.12 Data di emissione

La Data di Emissione dei Certificati è quella indicata nelle Condizioni Definitive predisposte in occasione delle singole emissioni di Certificati. La Data di Emissione sarà comunque successiva al collocamento.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità

I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.

Esistono invece delle limitazioni alla vendita e all'offerta di Certificati, *inter alia*, negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna e in Russia.

I Certificati di cui al Programma non sono registrati ai sensi del "*United States Securities Act*" del 1933: conformemente alle disposizioni del "*United States Commodity Exchange Act*", la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "*United States Commodity Futures Trading Commission*" ("**CFTC**").

I Certificati non possono quindi in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini americani.

Inoltre, si segnala che i Certificati non sono stati registrati ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Canada, il Giappone o l'Australia) ("**Altri Paesi**").

Analogamente a quanto sopra, pertanto, i Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Altri Paesi.

I Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" e alle disposizioni applicabili del "*Financial Services and Markets Act*" ("**FSMA 2000**"). Il prospetto di vendita può essere quindi reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA 2000.

Da ultimo, i Certificati devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere venduti a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

4.14 Normativa fiscale

si raccomanda ai potenziali investitori di consultare i propri consulenti fiscali in merito alle

potenziali conseguenze fiscali nel caso di un investimento nei certificati

4.14.1 Regime fiscale

Di seguito sono indicate alcune informazioni relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Certificati da parte di Investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali sulla base della legislazione tributaria e della prassi dell'amministrazione finanziaria italiana vigenti alla data della presente Nota Informativa e suscettibili di modificazioni per effetto di cambiamenti normativi e di prassi, che possono intervenire successivamente, anche con effetto retroattivo.

Quanto segue, pertanto, non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione ed esercizio dei Certificati da parte di titolari che siano persone fisiche residenti in Italia. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come, ad esempio, gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

Gli Investitori sono tenuti, in ogni caso, a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e cessione dei Certificati.

Trattamento fiscale dei Certificati

Ai sensi dell'articolo 67 del Tuir e degli articoli da 5 a 7 del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 ("Decreto 461") e successive modificazioni, le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepite da persone fisiche residenti in Italia e da soggetti a queste equiparati come definite nelle disposizioni richiamate, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Certificati sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26%.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime ordinario della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito.

Regime Ordinario della Dichiarazione

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 461, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia, in seguito alla vendita o all'esercizio dei Certificati non relativi all'attività d'impresa, sono soggetti all'imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate applicabili tempo per tempo.

Secondo il regime della dichiarazione, che rappresenta il regime ordinario di tassazione delle sopraindicate plusvalenze, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso dei Certificati, non relativi all'attività d'impresa, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze relative ai Certificati può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è quindi tenuto a operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte.

Regime Risparmio Amministrato

In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso dei Certificati non relativi all'attività d'impresa, possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva con le aliquote sopra

indicate applicabili tempo per tempo, da parte dell'intermediario che detiene in custodia o amministrazione i Certificati, in relazione alle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o esercizio dei Certificati (Regime Risparmio Amministrato").

L'opzione per il Regime Risparmio Amministrato è consentita a condizione che:

- (i) i Certificati siano depositati in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani;
- (ii) il possessore dei Certificati opti per il regime del Risparmio Amministrato contestualmente al conferimento dell'incarico o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo di imposta.

Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, le eventuali minusvalenze realizzate in seguito alla cessione o all'esercizio dei Certificati sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, il possessore dei Certificati non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

Regime Risparmio Gestito

L'applicazione del regime di cui al presente punto è condizionato al conferimento di un incarico di gestione patrimoniale a un intermediario residente debitamente autorizzato.

Nel caso di opzione per il Regime Risparmio Gestito, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dai possessori, persone fisiche italiane, dei Certificati non relativi all'attività d'impresa, sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette a imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate applicabili tempo per tempo per conto del contribuente e da parte dell'intermediario autorizzato.

Nell'ambito del Regime Risparmio Gestito, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Nell'ambito del Regime Risparmio Gestito, il possessore dei Certificati non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

Si evidenzia che, le plusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei Certificati e realizzate da non residenti non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i Certificati:

- (i) siano negoziati su mercati regolamentati
- (ii) se non negoziati su mercati regolamentati, laddove siano detenuti al di fuori del territorio dello Stato italiano. Inoltre, anche laddove i Certificati siano detenuti nel territorio dello Stato, l'imposta sostitutiva sopra menzionata non è applicabile laddove i Certificati siano detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "*white list*" ovvero in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali plusvalenze solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettati i relativi requisiti.

Titoli atipici

Va peraltro rilevato che, secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore, sulla base di determinate caratteristiche dei titoli, i Certificati potrebbero essere considerati titoli atipici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifiche, nella L. 25 novembre 1983, n. 649 e non a quella disciplinata dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 come sopra descritto.

Sulla base di tale diversa interpretazione, i proventi derivanti dall'esercizio, anche parziale, dei Certificati ed eventuali cedole costituirebbero redditi di capitale soggetti a una ritenuta a titolo di imposta del 26% da applicarsi alle persone fisiche residenti in Italia e a soggetti a queste equiparati, a cura dell'Emittente (ovvero dagli eventuali soggetti che erogano i proventi derivanti dai Certificati per conto dell'Emittente).

La ritenuta a titolo di imposta risulta applicabile anche laddove i Certificati fossero detenuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, salvo il solo caso in cui i Certificati siano detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "white list" ovvero in Stati o territori che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali proventi solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettati i relativi requisiti. Le plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei Certificati, il cui corrispettivo non rappresenta una somma comunque dovuta dall'Emittente o da altri per suo conto, resterebbero in ogni caso soggetti alla sopra citata imposta sostitutiva.

Imposta di Successione e Donazione in Italia

Il Decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, modificato e convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o donazione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 48 e 49 del Decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, come successivamente modificato, se i Certificati sono trasferiti per successione o donazione:

- (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 4%, sul valore dei Certificati trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente € 1.000.000 per ciascun erede o beneficiario;
- (ii) a favore di soggetti che siano fratelli e sorelle, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6%, sul valore dei Certificati trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente € 100.000, per ciascun erede o beneficiario;
- (iii) a favore di soggetti, non compresi ai romanini (i) e (ii) che precedono, che sono parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6% sul valore dei Certificati trasferiti;
- (iv) a favore di altri soggetti, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica con l'aliquota dell'8% sul valore dei Certificati trasferiti.

Inoltre, nel caso in cui i Certificati siano trasferiti a titolo di successione o donazione a favore di persona portatrice di grave handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni sul valore dei Certificati trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente € 1.500.000, per ciascun erede o beneficiario.

Imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 *ter* della Parte I della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, così come modificato dall'art. 1 comma 581 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 ("Decreto 642"), le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani ai loro clienti in relazione a qualsiasi attività finanziaria e strumento depositati presso di loro sono soggette a un'imposta proporzionale a cura degli intermediari dovuta su base annuale. Dal 1° gennaio 2014 detta imposta si applica con

aliquota pari allo 0,20%, su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso dei titoli.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta di bollo non può eccedere € 14.000. In base alla disposizione richiamata e al Decreto Ministeriale del 24 maggio 2012, l'imposta di bollo si applica a qualsiasi cliente (come definito dai regolamenti emessi dalla Banca d'Italia) di enti giuridici che esercitano, in ogni forma, un'attività bancaria, finanziaria o assicurativa nel territorio italiano. L'imposta trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi Certificati siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia.

Si assume che le comunicazioni periodiche siano spedite almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui non sia obbligatorio il rilascio, il deposito o la redazione delle stesse. Nel caso di periodi inferiori a 12 mesi, l'imposta di bollo è dovuta pro-rata temporis.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Ai sensi dell'articolo 19, commi 18 e seguenti del Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dall'articolo 1, comma 582 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie al di fuori del territorio italiano sono soggette a un'imposta, da liquidarsi nella propria dichiarazione dei redditi, dovuta con aliquota dello 0,20%. In questo caso, non si applica la disciplina relativa all'imposta di bollo precedentemente descritta. L'imposta è calcolata sul valore di mercato dei titoli alla fine dell'anno di riferimento o, nel caso in cui il valore di mercato non sia disponibile, il valore nominale o il valore di rimborso di tali attività finanziarie detenute fuori dal territorio italiano.

Ai contribuenti è riconosciuto in Italia un credito di imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero, nei limiti dell'imposta dovuta in Italia.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Ai sensi dell'articolo 1 (comma 491 e seguenti) della Legge del 24 Dicembre 2012, n. 228 sono soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie ("FTT"):

- (i) i trasferimenti di proprietà di azioni o altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia;
- (ii) i trasferimenti della proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente (i titoli sub (i) e (ii) sono di seguito definiti "Titoli Rilevanti");
- (iii) le operazioni su strumenti finanziari derivati (tra i quali sono espressamente inclusi i Certificati) che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più Titoli Rilevanti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente.

Quanto alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti la FTT è dovuta a far data dal 1° luglio 2013, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza fiscale delle parti contraenti. La FTT è dovuta in misura fissa variabile tra € 0.01875 ed € 200 in funzione della tipologia di strumento e del valore del contratto. Nel caso di regolamento mediante trasferimento del sottostante, la FTT è dovuta anche con riferimento al trasferimento dei Titoli Rilevanti.

In taluni casi, per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, la FTT è ridotta a un quinto.

La FTT relativa ad operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti è dovuta da ognuna delle parti contraenti.

Sono esenti dalla FTT le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali degli altri Stati, nonché gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Inoltre, l'imposta non si applica, *inter alia*:

- (i) ai soggetti che si interpongono nelle operazioni;
- (ii) ai soggetti che effettuano operazioni di supporto agli scambi (market making activities);
- (iii) agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, numero 252.

La FTT è applicata e successivamente versata dai soggetti (generalmente intermediari finanziari) che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, la FTT è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Detti soggetti, se non residenti in Italia, possono nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi alla FTT. Qualora non intervengano intermediari finanziari, la FTT è versata direttamente dal contribuente.

4.15 Descrizione delle modalità di regolamento

I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati ovvero una combinazione di contratti finanziari incorporati in un titolo. L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante regolamento in contanti (*cash settlement*) effettuato accreditando o trasferendo l'importo dovuto sul conto dell'Investitore.

Per maggiori dettagli in merito ai pagamenti nelle ipotesi di Sconvolgimenti di Mercato o eventi rilevanti relativi al Sottostante, si rinvia ai successivi paragrafi 4.19 ("Descrizione di eventuali Sconvolgimenti di Mercato riguardanti il Sottostante ") e 4.20 ("Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante ").

4.16 Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo

Tutti gli importi pagabili alla scadenza e/o nel corso della durata dei Certificati, ad eccezione delle Cedole Non Condizionate, dipenderanno dall'andamento del Sottostante.

Ogni importo pagabile ai sensi dei Certificati è corrisposto nella Divisa di Emissione.

I Certificati di cui al presente Programma sono esclusivamente di tipo "Quanto" anche nel caso in cui la Divisa di Riferimento del Sottostante sia diversa dalla Divisa di Emissione del Certificato. Nei Certificati Quanto il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente nella Divisa di Emissione del Certificato, non esponendo l'investitore al rischio di cambio.

4.16.1 Determinazione degli importi periodici dovuti ai sensi dei Certificati nel corso della loro durata

Cedole Digitali

L'Importo Digitale *i,k-esimo* sarà corrisposto al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale *i-esimo* e sarà calcolato come segue.

L'Evento Cedola Digitale *i-esimo* si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore ad almeno un Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esimo*.

Nel caso in cui $k=1$, la Cedola Digitale $i,1$ è indicata per semplicità come Cedola Digitale i . Nel

caso in cui $k=2$ la Cedola Digitale $i,1$, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale $i,1$, è sempre inferiore alla Cedola Digitale $i,2$, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale $i,2$.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere, in relazione alle Cedole Digitali, anche il Livello di Soglia Cedola Lock-In *i-esimo*. In questo caso, qualora si verifichi l'Evento Cedola Lock-In *i-esimo*, l'Investitore ha il diritto di ottenere, a ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale *i-esimo* successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In *i-esimo* in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In *i-esimo*, esclusivamente l'Importo Lock-In *i-esimo* indipendentemente dal valore del Sottostante e nessun ulteriore Importo Digitale i,k -esimo sarà corrisposto.

Cedole Digitali con previsione o assenza del Meccanismo di Memoria

Nell'ipotesi in cui non sia previsto il Meccanismo di Memoria, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale i,k -esimo, l'Investitore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione ("Importo Digitale") pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale i,k -esima, come descritto nella seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale } \times \text{ Cedola Digitale } i,k\text{-esima}$$

Sempre nell'ipotesi in cui non sia previsto il Meccanismo di Memoria, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è inferiore al Livello di Soglia Cedola Digitale i,k -esimo, l'Investitore non riceverà alcun Importo Digitale i,k -esimo.

Nel caso in cui $k=1$, la Cedola Digitale $i,1$ è indicata per semplicità come Cedola Digitale i . Nel caso in cui $k=2$ la Cedola Digitale $i,1$, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale $i,1$, è sempre inferiore alla Cedola Digitale $i,2$, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale $i,2$.

Nell'ipotesi, invece, in cui sia previsto il Meccanismo di Memoria, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale i,k -esimo, l'Investitore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione (l'Importo Digitale) come descritto nella seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale } \times [\text{Cedola Digitale } i,k\text{-esima} + \text{Cedola Memoria } \times (i-z-1)]$$

Dove z è l'ultimo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale antecedente a i in cui si è verificato l'Evento Cedola Digitale. Qualora l'Evento Cedola Digitale i si verifica il primo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* (ossia quando $i=1$), z è pari a zero.

Per i maggiore di 1, l'Investitore acquisisce pertanto il diritto di ottenere, il primo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* in cui si verifica l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il pagamento della Cedola Memoria moltiplicata per il numero di Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale in cui l'Evento Cedola Digitale non si è verificato, successivi all'ultimo Evento Cedola Digitale antecedente i .

Sempre nell'ipotesi in cui sia previsto il Meccanismo di Memoria, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è inferiore al Livello di Soglia Cedola Digitale i,k -esimo, l'Investitore non riceverà alcun Importo Digitale i,k -esimo.

Nel caso in cui $k=1$, la Cedola Digitale $i,1$ è indicata per semplicità come Cedola Digitale

i. Nel caso in cui $k=2$ la Cedola Digitale $i,1$, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale $i,1$, è sempre inferiore alla Cedola Digitale $i,2$, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale $i,2$.

Cedole Digitali con previsione di una sola Soglia Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione ovvero due Soglie Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione

I certificati di cui al Programma, con riferimento alla caratteristica della Cedola Digitale possono prevedere una sola Soglia Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione (vale a dire $k=1$) ovvero due Soglie Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione (vale a dire $k=2$).

Nel primo caso ($k=1$), pertanto, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i -esimo non si verifica l'Evento Cedola Digitale i -esimo, non sarà corrisposta alcuna Cedola Digitale.

Al contrario, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i -esimo si verifica l'Evento Cedola Digitale i -esimo, sarà corrisposta una Cedola Digitale determinata attraverso la seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale } \times \text{ Cedola Digitale } i\text{-esima}$$

Nel secondo caso ($k=2$), invece, qualora al Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i -esimo non si verifica l'Evento Cedola Digitale $i,1$, (ipotesi questa per cui non si sarà verificato alcun Evento Cedola Digitale i -esimo), non sarà corrisposta alcuna Cedola Digitale.

Al contrario, qualora al Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i -esimo si verifica l'Evento Cedola Digitale i -esimo, sarà corrisposta una Cedola Digitale determinata attraverso la seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale } \times \text{ Cedola Digitale } i,k\text{-esima}$$

Resta inteso comunque che nell'ipotesi in cui siano previsti più Livelli di Soglia Cedola Digitale, l'Investitore avrà diritto a ricevere unicamente la Cedola Digitale corrispondente al più alto Livello di Soglia Cedola Digitale i,k -esimo raggiunto.

Cedole Lock-in

L'Importo Lock-In i -esimo sarà corrisposto in ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i -esimo successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In i -esimo in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In e sarà calcolato come segue.

L'Evento Cedola Lock-In i -esimo si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In i -esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In i -esimo è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In i -esimo.

Ne discende che, durante la vita dei Certificati, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In i -esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In i -esimo è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In i -esimo, l'Investitore riceverà, nei Giorni di Pagamento dell'Importo Digitale successivi al verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione (l'Importo Lock-In i -esimo) pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Lock-In i -esima, e nessun ulteriore Importo Digitale i, k -esimo sarà corrisposto agli Investitori, come descritto nella seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale } \times \text{ Cedola Lock-In } i\text{-esima}$$

Al contrario, invece, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In *l-esima*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In *l-esima* è inferiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In *l-esima*, l'Investitore non riceverà alcun Importo Lock-In *l-esimo*. Resta inteso che, nel caso in cui si verifichi un Evento Cedola Lock-In, nessun ulteriore Importo Digitale verrà riconosciuto al Portatore nelle date successive.

Cedole Performance

L'Importo Performance *j-esimo* sarà corrisposto al verificarsi dell'Evento Cedola Performance *j-esimo* e sarà calcolato come segue.

L'Evento Cedola Performance *j-esimo* si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Performance *j-esimo*.

La Performance *j-esima* indica la variazione percentuale del Sottostante ottenuta come differenza tra (i) il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* e (ii) il Livello di Soglia Cedola Performance *j-esimo* rapportata al Valore Iniziale. Ne discende che, durante la vita dei Certificati, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Performance *j-esimo*, l'Investitore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione (l'Importo Performance *j-esimo*) pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Performance *j-esima*, come descritto nella seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale } \times \text{ Cedola Performance } j\text{-esima}$$

Per Cedola Performance *j-esima* si intende il prodotto tra Performance *j-esima* e la Partecipazione *j-esima*.

Al contrario, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* è inferiore al Livello di Soglia Cedola Performance *j-esimo*, l'Investitore non riceverà alcun Importo Performance *j-esimo*. *Cedole Performance con previsione del Cap*

Durante la vita dei Certificati, qualora sia previsto anche un Cap, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Performance *j-esimo*, l'Investitore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione (Importo Performance *j-esimo*) pari al prodotto tra il Valore Nominale e il minimo tra (i) la Cedola Performance *j-esima* e (ii) il Cap Cedola Performance *j-esimo*, come descritto nella seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale } \times \text{ Min (Cedola Performance } j\text{-esima; Cedola Performance Cap } j\text{-esima)}$$

Nel caso in cui sia previsto il Cap, la Cedola Performance *j-esima* non potrà essere maggiore della Cedola Performance Cap *J-esima*.

Al contrario, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* è inferiore, al Livello di Soglia Cedola Performance *j-esimo*, l'Investitore non riceverà alcun Importo Performance *j-esimo*.

Cedole Non Condizionate

Qualora previsto nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento Cedola Non Condizionata *m-esima*, l'Investitore riceverà indipendentemente dall'andamento del Sottostante, un importo determinato tramite la seguente formula:

$$\checkmark \quad \text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Non Condizionata } m\text{-esima}$$

4.16.2 Determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati alla scadenza

Equity Protection Certificates

L'Importo di Liquidazione, ossia l'ammontare nella Divisa di Emissione da riconoscere all'Investitore in seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla Data di Esercizio, è determinato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione Finale.

Ne discende che, qualora nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione, l'Investitore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) Protezione e (ii) Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\checkmark \quad \text{Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione} \times \text{Partecipazione Up})$$

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale.

Al contrario, qualora nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\checkmark \quad \text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

Equity Protection Certificates con Cap

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Livello Cap, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra il Valore Nominale e il Cap, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\checkmark \quad \text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Livello Cap, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) Protezione e (ii) Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\checkmark \quad \text{Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione} \times \text{Partecipazione Up})$$

✓

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è inferiore al Livello di

Protezione, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

Equity Protection Certificates con Strike

Qualora sia previsto uno Strike, se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello Strike, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) 100% e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale} \times (100\% + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike} \times \text{Partecipazione Up})$$

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello Strike rapportata al Valore Iniziale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Valore Iniziale e inferiore al Livello Strike, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al Valore Nominale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Valore Iniziale, l'Investitore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma tra (i) la Protezione e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione})$$

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

Equity Protection Certificates con Strike e Cap

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Livello Cap, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra il Valore Nominale e il Cap, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\checkmark \text{ Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Livello Strike e inferiore al Livello Cap, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) 100% e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x (100% + Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike x Partecipazione Up)*

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello Strike rapportata al Valore Iniziale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale è pari o superiore al Valore Iniziale e inferiore al Livello Strike, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al Valore Nominale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Valore Iniziale, l'Investitore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma tra (i) la Protezione e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x (Protezione + Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione)*

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Protezione*

4.16.3 Determinazione dell'Importo di Liquidazione in caso di un Evento di Rimborso Anticipato per i Certificati con caratteristica Autocallable

Un Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* si verifica qualora nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo* risulta essere pari o superiore al Livello Soglia di Rimborso Anticipato *n-esimo*.

Qualora in un Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* si verifica un Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, il Certificato scadrà anticipatamente in quel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* e l'Investitore avrà diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e Importo di Rimborso Anticipato *n-esimo*, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Importo di Rimborso Anticipato n-esimo*

Preme evidenziare che l'Importo di Rimborso Anticipato *n-esimo* di volta in volta considerato ai fini della formula di cui sopra sarà in ogni caso maggiore o pari al 100%.

4.16.4 Determinazione dei valori del Sottostante

Si riporta di seguito l'indicazione delle modalità di determinazione dei valori del Sottostante:

- ✓ il Valore Finale del Sottostante, utilizzato dall'Agente di Calcolo per determinare l'Importo di Liquidazione corrisponde, come indicato nelle Condizioni Definitive:
 - (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale indicato nelle Condizioni Definitive; o

- (ii) in caso di più Giorni di Valutazione alla Scadenza, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione Finale;
- ✓ il Valore Iniziale del Sottostante corrisponde, come indicato nelle Condizioni Definitive:
- (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale indicato nelle Condizioni Definitive; o
 - (ii) in caso di più Giorni di Valutazione all'Emissione, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione Iniziale. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante rilevato il Giorno di Definizione;

Nondimeno, ove applicabile:

- ✓ il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* – determinato il Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* dall'Agente di Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento Cedola Digitale *i-esimo* e ai fini del calcolo dell'Importo Digitale *i,k-esimo* – corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive:
 - (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* indicato nelle Condizioni Definitive; o
 - (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*;
- ✓ il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* – determinato il Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* dall'Agente di Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento Cedola Performance *j-esimo* e ai fini del calcolo dell'Importo Performance *j-esimo* – corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive:
 - (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* indicato nelle Condizioni Definitive; o
 - (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo*, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo* indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance *j-esimo*;
- ✓ il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In-esimo – determinato il Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo dall'Agente di Calcolo per verificare il ricorrere di un l'Evento Cedola Lock-In-esimo e ai fini del calcolo dell'Importo Lock-In-esimo – corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive:
 - (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo indicato nelle Condizioni Definitive; o
 - (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o

nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo;

✓ il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo* – determinato dall'Agente di Calcolo, in corrispondenza del Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, per verificare il ricorrere di un Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* – corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive:

- (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* indicato nelle Condizioni Definitive; o
- (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*.

4.17 Prezzo di esercizio del Sottostante

Il Valore Iniziale è riportato nell'Avviso Integrativo o nelle Condizioni Definitive.

4.18 Dichiarazione indicante il tipo di Sottostante

Il Sottostante, al cui andamento sono legati i Certificati, potrà essere rappresentato da:

- ✓ un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il "**Tasso di Interesse**");
- ✓ un indice azionario, obbligazionario, di commodities, i futures di commodities, di inflazione o di valute (l'"**Indice**"); o
- ✓ un titolo azionario negoziato su Borsa Italiana S.p.A. o su altri mercati regolamentati europei o di paesi terzi (l'"**Azione**").

4.18.1 Luoghi dove ottenere informazioni sull'andamento passato e futuro del Sottostante

Le Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative alla denominazione del Sottostante (ivi incluso, se presente, il codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sull'andamento passato e futuro del Sottostante e sulla sua volatilità, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg, indicate nelle Condizioni Definitive. Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le quotazioni correnti dei Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF), sulle pagine di agenzie informative come Reuters e Bloomberg. Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg sono disponibili informazioni circa la volatilità dei Sottostanti.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

4.19 Descrizione di eventuali Sconvolgimenti di Mercato riguardanti il Sottostante

Qualora si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato, in una data rilevante per determinare il Valore del Sottostante ai fini della determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati e della rilevazione degli eventi da cui dipende il pagamento dei medesimi, l'Emittente sposterà in avanti tale data rilevante. Qualora detto Sconvolgimento di Mercato si protragga per 8 Giorni di Negoziazione successivi rispetto alla data originariamente prevista, l'Agente di Calcolo determinerà il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, il Livello Strike, il Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esimo*, il Livello di Soglia Cedola Lock-In *l-esimo*, il Livello Cap, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato *n-esimo*, il Livello di Soglia Cedola Performance *j-esimo* e/o il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo* e/o il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* e/o il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance *j-esimo*, l'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo dei Certificati e/o dei singoli elementi che li caratterizzano, potrà utilizzare criteri alternativi di determinazione del valore del sottostante che faranno uso anche di ogni informazione e/o elemento utile ai fini della determinazione dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati che sarà corrisposto agli Investitori in conseguenza dell'estinzione dei Certificati che farà seguito al predetto evento.

Tali criteri, sebbene improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato nonché volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, potrebbero incidere in modo negativo sul rendimento dei Certificati medesimi in quanto l'Equo Valore di Mercato potrebbe essere inferiore al Prezzo di Emissione.

L'Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.iccreabanca.it.

Gli Sconvolgimenti di Mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione, nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari o dei giorni del Mercato di Riferimento e del Mercato Derivato di Riferimento.

In ogni caso, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati sarà determinato secondo le modalità indicate nel Paragrafo 4.20 ("*Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul sottostante*") che segue.

4.20 Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante

In relazione al Sottostante Tasso di Interesse, Indice o Azione qualora si verifichi un evento rilevante, l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo del Certificato e/o dei singoli elementi che lo caratterizzano procederà come descritto di seguito.

4.20.1 Eventi relativi al Sottostante costituito da Tasso di Interesse

Nel caso in cui il Sottostante è rappresentato da un Tasso di Interesse e questo venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento, l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo (Soggetto Terzo).

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.iccreabanca.it ed entro la data di efficacia della nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, potranno aversi le seguenti ipotesi:

i) nell'ipotesi in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i

Certificati [in parola] non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;

ii) nell'ipotesi in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse, dopo la modifica o la sostituzione, sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo procederà a rettificare il valore iniziale, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato;

iii) qualora l'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo, valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto di seguito.

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo, nel caso di Certificati indicizzati al Tasso di Interesse, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione agli stessi corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato di detti Certificati.

L'emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate darà evidenza mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.iccreabanca.it, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori dei Certificati entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base a quanto sopra rappresentato saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori dei Certificati e per l'Emittente.

4.20.2 Eventi relativi al Sottostante costituito da Indice

Nel caso in cui il Sottostante è rappresentato da un Indice e questo venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento, l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo (Soggetto Terzo).

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolate dal Soggetto Terzo mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet www.iccreabanca.it.

Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca l'Indice, l'Emittente avrà il diritto di:

i) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice come modificato o con l'Indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente (Coefficiente di Adeguamento) volto a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione nei Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale Evento Rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica dell'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet www.iccreabanca.it non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero

ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto di seguito, qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata

al punto i) che precede.

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori degli stessi un importo rappresentante il loro Equo Valore di Mercato.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato degli stessi, a seguito della pubblicazione di un avviso sul sito internet www.iccreabanca.it, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori dei Certificati entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base a quanto sopra rappresentato saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori dei Certificati e per l'Emittente.

4.20.3 Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Azione

Nel caso in cui un'Azione sia oggetto di eventi rilevanti, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali dei Certificati per i quali il Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.

Costituiscono eventi rilevanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi:

- a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell'Azione sottostante;
- b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove Azioni della stessa categoria dell'Azione sottostante;
- c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di Azioni di categoria diversa dall'Azione sottostante, di Azioni con warrant;
- d) operazioni di fusione della società emittente dell'Azione sottostante;
- e) operazioni di scissione della società emittente dell'Azione sottostante;
- f) distribuzione di dividendi straordinari;
- g) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.

L'emittente definisce le modalità di rettifica dell'Azione sottostante in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che lo stesso aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Certificato e/o i singoli elementi che lo caratterizzano, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

- i) laddove sull'Azione sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato sul Mercato Derivato di Riferimento un contratto di opzione o un contratto a termine, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e/o dei singoli elementi che li caratterizzano e i contratti di opzione o i contratti a termine;
- ii) laddove sull'Azione sottostante oggetto dell'Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o contratti a termine negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati e/o dei singoli elementi che li caratterizzano, la rettifica viene determinata dall'Emittente secondo buona fede e prassi di mercato.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le

suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet www.iccreabanca.it entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora inoltre:

- i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche dei singoli elementi che caratterizzano il Certificato, ovvero
- ii) a seguito degli eventi rilevanti, il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità necessari, ovvero
- iii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, ovvero
- iv) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato ove è negoziato (*delisting*),

nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante una singola Azione, gli stessi si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo di Valore di Mercato di detti Certificati;

Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l'Emittente valuterà che:

- i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un mercato regolamentato di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza del mercato regolamentato del titolo azionario sostituito; e
- ii) l'attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.

Tutte le comunicazioni in merito a quanto sopra saranno pubblicate sul sito internet www.iccreabanca.it.

Nelle ipotesi sopra descritte, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori degli stessi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il prezzo reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione del valore Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it.

Tutte le rettifiche apportate ai Certificati, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori dei Certificati e per l'Emittente.

SEZIONE 5

TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

I Certificati potranno essere offerti senza essere subordinati ad alcuna condizione ovvero con le condizioni indicate di seguito o nelle Condizioni Definitive di ciascun Certificato.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'accoglimento, prima della Data di Emissione, della domanda di ammissione dei Certificati alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel. Qualora la domanda di ammissione non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'Investitore all'Emittente. Iccrea Banca comunicherà tempestivamente al pubblico il mancato avveramento di tale condizione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www.iccreabanca.it e contestualmente trasmesso alla Consob.

Specifiche indicazioni relative ad altre condizioni alle quali l'offerta è subordinata saranno contenute nelle Condizioni Definitive relative all'emissione.

5.1.2 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

Periodo di offerta, comprese possibili modifiche

Il periodo di validità dell'Offerta dei Certificati ("Periodo di Offerta") sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente (o il Responsabile del Collocamento) durante il Periodo di Offerta si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

L'Emittente (o il Responsabile del Collocamento) si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta – in qualsiasi momento, senza preavviso ed a suo insindacabile giudizio – la chiusura anticipata della singola offerta.

In tal caso, l'eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Si veda il successivo paragrafo 5.1.3 per una disamina dei casi in cui l'Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all'offerta ovvero di ritirarla

Descrizione della procedura di sottoscrizione

Ciascun Certificato sarà offerto in sottoscrizione a tutti gli Investitori, ai sensi del successivo paragrafo 5.2.1 "*Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Certificati*", sulla base delle condizioni richiamate nel precedente Paragrafo 5.1.1 "*Condizioni alle quali l'offerta è subordinata*", presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero mediante distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel, attraverso l'immissione di proposte di acquisto.

L'Emittente, in fase di sottoscrizione, non applicherà alcuna commissione di negoziazione.

Gli Investitori che intendono acquistare i Certificati durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o ai Distributori che, qualora non siano abilitati ad operare direttamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel per l'offerta dei Certificati, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione.

Le proposte di acquisto potranno essere effettuate per quantitativi pari al Lotto Minimo di Esercizio, così come indicato nelle Condizioni Definitive, che potranno altresì prevedere un importo minimo sottoscrivibile ("**Importo Minimo Sottoscrivibile**"). Le proposte di acquisto si perfezioneranno mediante la sottoscrizione di una scheda di adesione, disponibile presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e/o la sottoscrizione dei moduli, anche telematici, in uso presso i Distributori che accedono direttamente alla sede di negoziazione utilizzata per la distribuzione (Vorvel).

Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di sottoscrizione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta, salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente e/o dal Responsabile del Collocamento.

I Certificati saranno distribuiti fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero in un apposito avviso di cui al precedente paragrafo 4.6.

La presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento dell'avvenuta sottoscrizione del Certificato in quanto la sottoscrizione è subordinata alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia dell'esecuzione è subordinata all'emissione dei Certificati.

Qualora l'Investitore non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o Distributore, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore dei Certificati richieste ai fini della sottoscrizione dei Certificati offerti.

Le proposte di acquisto della clientela saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 5.2.2 "*Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione*". Qualora durante il Periodo di Offerta le proposte di acquisto raggiungessero l'Ammontare Totale indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico mediante avviso trasmesso alla CONSOB e reso disponibile sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

Per ciascun Certificato le relative Condizioni Definitive specificheranno se i Certificati, eventualmente offerti in sottoscrizione mediante distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel, potranno essere promossi e sottoscritti, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, mediante un'offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento di offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza verrà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui sia prevista l'offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza e successive modifiche e integrazioni, i Soggetti Incaricati del Collocamento provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico della Finanza

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'Investitore e quest'ultimo avrà la facoltà in tale periodo di comunicare il proprio recesso. Qualora tale modalità di

collocamento sia prevista, la data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta delle singole Serie di Certificati mediante contratti conclusi fuori sede, nonché le modalità di esercizio del recesso, sono indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del sottoscrittore. Pertanto, nel predetto periodo di 14 giorni dalla data di sottoscrizione dei contratti gli investitori possono comunicare il proprio recesso dai relativi contratti conclusi. Qualora tale modalità di collocamento sia prevista, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, la data ultima in cui è possibile aderire all'offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza nonché il periodo di tempo entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo.

Alle proposte di acquisto dei Certificati effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Distributori che non siano Soggetti Incaricati del Collocamento, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Le Condizioni Definitive del singolo Certificato conterranno l'indicazione dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente e contestualmente comunicato alla Consob.

Qualora, l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95-bis comma 2 del TUF, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i Certificati, prima della pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro 2 (due) giorni lavorativi dopo tale pubblicazione o dall'avviso di avvenuta pubblicazione dello stesso se successivo, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'Offerta o della consegna dei Certificati. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente.

La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

5.1.3 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Salvi i casi di revoca dell'offerta sottoindicati, l'Emittente darà corso all'emissione dei Certificati anche qualora non venga sottoscritto l'Ammontare Totale.

Revoca prima dell'avvio dell'offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, e indicati nelle Condizioni Definitive ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente o del Gruppo di appartenenza, nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento), da

pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riservano la facoltà di revocare e non dare inizio all'offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tale decisione sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di inizio del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Revoca in corso di offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta dei Certificati e prima della data di emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale e indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' Offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riserva la facoltà di revocare l'Offerta.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore dei Certificati versate dall'Investitore, saranno dall'Emittente prontamente rimesse a disposizione dell'Investitore senza la corresponsione di interessi.

Tale revoca sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di pagamento dei Certificati, mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

5.1.4 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Certificati

Il pagamento e la consegna dei Certificati acquistati prima della Data di Emissione, sarà effettuato alla data di regolamento (la "Data di Regolamento") corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo (T+2) alla Data di Emissione, mediante addebito, a cura dell'Emittente, di un importo pari al prezzo di emissione.

Il pagamento e la consegna dei Certificati acquistate successivamente alla Data di Emissione, sarà effettuato due giorni lavorativi successivi alla data di effettiva sottoscrizione ovvero, se nelle Condizioni Definitive sono indicate delle ulteriori Date di Regolamento il pagamento e la consegna dei Certificati sottoscritti prima del secondo giorno antecedente tali Date di Regolamento avverrà a tali date.

Si rappresenta che nel caso di estensione del periodo di validità dell'offerta ai sensi del precedente paragrafo 5.1.2, le eventuali nuove Date di Regolamento saranno indicate nel comunicato trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente e su quello del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A. o le altre società di gestione accentrata indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

5.1.5 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro 5 giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione indicati nelle Condizioni Definitive.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Certificati

Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Certificati

I Certificati sono destinati alla clientela dell'Emittente, dei Soggetti Incaricati del Collocamento e nel caso di collocamento diretto sul sistema multilaterale di negoziazione Vovel anche dei Distributori, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 4.12 e 5.1.1 della presente Nota Informativa.

Le Offerte avranno luogo esclusivamente in Italia e saranno effettuate tramite i Soggetti Incaricati del Collocamento e i Distributori che trasmetteranno, direttamente o indirettamente secondo le modalità di cui al paragrafo 5.1.2, l'ordine di acquisto ricevuto.

Pertanto, la presente Nota Informativa (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Certificati emessi a valere sulla presente Nota Informativa) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa ai Certificati non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") così come descritto nel paragrafo 4.13 ("*Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità*").

I Certificati devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere venduti a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

Qualora i Soggetti Incaricati del Collocamento e i Distributori dovessero riscontrare che l'adesione all'offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi sopra indicati, i Soggetti Incaricati del Collocamento e i Distributori potranno compiere gli atti che riterranno più opportuni ai fini della gestione di detta violazione dandone, a titolo meramente informativo, comunicazione all'Emittente.

Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi

I Certificati saranno emessi e collocati interamente ed esclusivamente sul mercato italiano con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

5.2.2 Procedura per la comunicazione agli Investitori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto e, pertanto, saranno assegnati tutti i Certificati richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta secondo l'ordine cronologico di prenotazione. Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le proposte di acquisto raggiungessero l'Ammontare Totale dell'offerta indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1.2.

La chiusura anticipata del Periodo d'Offerta riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line).

Le proposte di acquisto saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione. Di conseguenza, non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione e i Certificati saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1 Prezzo di offerta dei Certificati

Indicazione del prezzo al quale saranno offerti i Certificati

Il prezzo di offerta di un singolo Certificato sarà pari al Prezzo di Emissione indicato nelle Condizioni Definitive e potrà essere pari o inferiore al Valore Nominale del Certificato.

Metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo

Il prezzo dei Certificati, indicato nelle Condizioni Definitive, è la risultante del valore della componente derivativa e degli eventuali costi inclusi nello strumento finanziario. L'Emittente determinerà il valore della componente derivativa attraverso metodologie di calcolo presenti in primaria letteratura scientifica e coerenti con le best practices di mercato quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, modelli di pricing a formula chiusa (es. Modello di Black & Scholes) basati sul moto geometrico browniano, e modelli di simulazione (es. Metodo Monte Carlo) basati su processi a volatilità stocastica.

Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore e commissioni di collocamento

Potranno essere previsti costi inclusi nel Prezzo di Emissione. Tali costi saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

I costi inclusi nel Prezzo di Emissione potranno essere costituiti da costi di strutturazione e/o costi legati alla gestione del rischio finanziario in capo all'Emittente, il cui ammontare sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore dei Certificati richieste ai fini della sottoscrizione dei Certificati offerti.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti Incaricati del Collocamento

Gli Investitori che intendono acquistare i Certificati durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento indicati nelle Condizioni Definitive. I Soggetti Incaricati del Collocamento potranno essere intermediari facenti parte del Gruppo ed eventualmente anche intermediari esterni al Gruppo stesso.

I Soggetti Incaricati del Collocamento, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, potranno avvalersi anche dell'offerta fuori sede e di tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento dei Certificati.

Inoltre, qualora il collocamento avvenga direttamente sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, gli Investitori che intendono acquistare i Certificati potranno rivolgersi anche ai Distributori, intesi come gli intermediari con i quali l'Emittente non ha sottoscritto alcun accordo di collocamento che accedono direttamente o indirettamente su Vorvel.

Qualora i Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero i Distributori non siano abilitati ad operare direttamente sulla sede di negoziazione prescelta per l'offerta dei Certificati, gli stessi trasmetteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione.

Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà svolto dall'Emittente ovvero dal soggetto indicato

nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e contestualmente comunicato alla Consob.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, il pagamento dell'Importo di Liquidazione dei Certificati saranno effettuati a cura dell'Emittente, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) mediante accredito sul conto corrente dell'Investitore detenuto presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

L'Emittente non prevede di stipulare accordi di sottoscrizione in relazione ai Certificati.

L'Emittente stipulerà accordi di collocamento ai fini dell'offerta dei Certificati con gli intermediari indicati nelle Condizioni Definitive (Soggetti Incaricati del Collocamento).

Le commissioni di collocamento, corrisposte dall'Emittente ai Soggetti Incaricati del Collocamento, saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive come ammontare complessivo in Euro.

5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data in cui sarà concluso l'eventuale accordo di sottoscrizione di cui al punto 5.4.3.

SEZIONE 6

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Negoziazione e impegni dell'Emittente

I Certificati non saranno ammessi a quotazione presso alcun mercato regolamentato.

L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel, dandone indicazione nelle Condizioni Definitive. In particolare, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se è già stata presentata o sarà presentata domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati. Al riguardo, l'Emittente si riserva anche la facoltà di delegare tale compito ad un intermediario terzo, fermo restando l'impegno dell'Emittente affinché venga richiesta l'ammissione dei Certificati presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel.

La domanda di ammissione alle negoziazioni potrà essere inoltrata prima della data di inizio del Periodo di Offerta ovvero durante il Periodo di Offerta stesso.

In alternativa al collocamento sul mercato primario, l'offerta al pubblico - qualora previsto nelle Condizioni Definitive - avverrà mediante distribuzione diretta su tale sistema multilaterale di negoziazione. In tal caso, l'Emittente svolgerà la funzione di intermediario incaricato abilitato ad immettere le proposte in vendita al prezzo fisso d'offerta dei Certificati e, qualora l'esito del collocamento sia positivo, l'avvio delle negoziazioni sul mercato secondario partirà dal giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Offerta.

Le date di ammissione a negoziazione, ove note, saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

L'efficacia dell'Offerta sarà subordinata al rilascio, prima della Data di Emissione, dell'accoglimento della domanda di ammissione alle negoziazioni su tale sistema multilaterale di negoziazione.

Si segnala che Iccrea Banca S.p.A. attualmente detiene il 20% del capitale sociale di Vorvel Sim S.p.A.

6.2 Sistemi Multilaterali di Negoziazione sui quali, per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono già ammesse alla negoziazione Certificati della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe dei Certificati sono già ammessi a negoziazione su sistemi multilaterale di negoziazione.

6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Con riferimento a ciascun Certificato, l'Emittente ovvero altro intermediario indicato nelle Condizioni Definitive, svolge la funzione di *Specialist* presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel. Lo *Specialist* assume, in tale ruolo, l'obbligo di esporre sugli strumenti finanziari proposte in acquisto e in vendita, per tutta la durata della seduta di negoziazione e per ciascun giorno di contrattazione.

Nel caso in cui la negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel dei Certificati non fosse disponibile per qualsivoglia ragione, l'Emittente si riserva la facoltà riacquistare i Certificati nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio.

SEZIONE 7

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'Emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Indicazione dei rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente

L'Emittente non ha richiesto e non richiederà alcun giudizio di *rating* con riferimento ai Certificati di propria emissione oggetto del Prospetto di Base.

SEZIONE 8

INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO

8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale dei Certificati da parte degli intermediari finanziari cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso, di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive.

8.2 Indicazione del periodo per il quale viene accordato il consenso

Il consenso è accordato agli intermediari di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta per l'intero periodo di validità del Prospetto di Base, pari a 12 mesi dalla data di approvazione.

8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale dei Certificati

Le Condizioni Definitive indicheranno il periodo di offerta durante il quale gli intermediari possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale dei Certificati.

8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari possono utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta.

8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base

L'investitore deve considerare che, in caso di offerta realizzata da parte di un qualsiasi intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli Investitori finanziari le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

8.7 Informazioni supplementari

Si precisa che il consenso all'utilizzo del prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli Investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.

APPENDICE A - MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DEI CERTIFICATI



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Partita IVA 15240741007
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all’Albo delle Banche n. 5251
Capitale sociale € 1.401.045.452,35 interamente versato
Codice LEI NNVPP80YIZGEY2314M97

In qualità di Emittente *[e Responsabile del Collocamento]*
[●]
[In qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative al Programma di Offerta di Certificati

a Capitale Totalmente Protetto o a Capitale Parzialmente Protetto denominati

EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

[DENOMINAZIONE E ISIN]

Il Certificato [●] è emesso a valere sul programma di offerta e/o quotazione denominato “*Equity Protection Certificates*” di cui al prospetto di base costituito dalla Nota Informativa depositata presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] e dal Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] il “Prospetto di Base”) come di volta in volta eventualmente supplementati.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [●].

Le informazioni complete sull’Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione. Il Prospetto di Base e le presenti Condizioni

Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it [[del Responsabile del Collocamento [●]] nonché sul sito internet del/i Collocatore/i[●]].

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'offerta dei Certificati di seguito descritte, ed è stato redatto in conformità al Regolamento Prospetti, al Regolamento Delegato 980 nonché al Regolamento Emittenti (le "Condizioni Definitive").

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico per la consultazione, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, costituiscono anche il regolamento del Certificato.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Sono rappresentate di seguito le condizioni dell'offerta e caratteristiche specifiche dei Certificati.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Interessi di persone fisiche e/o giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	[Non ci sono conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel paragrafo 3.1 "Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione/Offerta" della Nota Informativa".] [•]
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	I proventi netti derivanti dalla vendita dei Certificati saranno utilizzati dall'Emittente ai fini dell'esercizio della propria attività statutaria.

1. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

Caratteristiche dei Certificati	Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'offerta di certificati denominati [•] – [•] (i "Certificati").
Codice ISIN	[•]
Autorizzazioni relative all'emissione e all'offerta	L'emissione e l'offerta dei Certificati sono state approvate con delibera del soggetto munito di appositi poteri, del giorno [•]
Divisa di Emissione	Euro
Quanto	[Applicabile] [Non applicabile]
Data di Emissione	[•]
Data di Scadenza	[•]
Valore Nominale	[•]
Importo di Liquidazione	[inserire la formula per il calcolo dell'Importo di Liquidazione]
Valore Iniziale del Sottostante	[Il Valore Iniziale è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale.] [Il Valore Iniziale è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari [alla media aritmetica] / [al valore massimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione.]
Giorni di Valutazione all'Emissione	[Compilare con tutte le date dei Giorni di Valutazione all'Emissione]

Giorno di Valutazione Iniziale	[•]
Giorno di Definizione	[Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [•] / [Non applicabile]
N <i>(indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo)</i>	[•] [Non applicabile]
M <i>(indica il numero delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata)</i>	[•] [Non applicabile]
I <i>(indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale)</i>	[•] [Non applicabile]
K <i>(indica il numero di Soglie Cedola Digitale previste per ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale)</i>	[•] [Non applicabile]
J <i>(indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Performance)</i>	[•] [Non applicabile]
L <i>(indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In)</i>	[•] [Non applicabile]
Partecipazione Up	[Non applicabile] [[•] %]

Protezione	[[•] %]
Livello di Protezione	Il Livello di Protezione è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Protezione
Cap	[Non applicabile] [[•] %]
Livello Percentuale Cap	[Non applicabile] [[•] %]
Livello Cap	[Non applicabile] [Il Livello Cap è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Livello Percentuale Cap]
Livello Strike	[Non applicabile] [Il Livello Strike è pari al prodotto tra Valore Iniziale e lo Strike.]
Strike	[Non applicabile] [[•] %]
Soglia di Rimborso Anticipato n-esima	[Non applicabile] [[•] %]
Livello Sogliadi Rimborso Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [Corrisponde al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato n-esima ed il Valore Iniziale.]
Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.] [Indica la media aritmetica] / [il valore massimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]
Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [Compilare con tutte le date dei giorni di rilevazione per l'evento di rimborso anticipato [•]]
Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [Coincide con l'ultimo giorno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo quest'ultimo coincide con tale giorno. [•]] n=1: compilare con la data pari all'ultimo dei giorni di rilevazione in n=1 [•] n=2 compilare con la data pari all'ultimo dei giorni di rilevazione in n=2 [•]

	n=3 compilare con la data pari all'ultimo dei giorni di rilevazione in n=3 [•] ecc.]								
Giorno di Pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione n-esimo.] [•]								
Importo di Rimborso Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [<table border="1" data-bbox="694 810 1217 965"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Importo di Rimborso Anticipato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>[•]%</td> </tr> <tr> <td>..</td> <td>..</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>[•]%</td> </tr> </tbody> </table>]]	n	Importo di Rimborso Anticipato	1	[•]%	N	[•]%
n	Importo di Rimborso Anticipato								
1	[•]%								
..	..								
N	[•]%								
Cedola Non Condizionata m-esima	[Non applicabile] [[•] %lorda]								
Data di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima	[Non applicabile] [•]								
Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	[Non applicabile] [Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.] [Indica la [media aritmetica] /[il valore massimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.]								
Cedola Memoria	[Non applicabile] [% lorda]								

Importo Digitale i, k-esimo	<p>[Non applicabile]</p> <p>[L'Importo Digitale i, k-esimo sarà pari a: Valore Nominale x Cedola Digitale i, k-esima]</p> <p>[ove prevista la Cedola Memoria: Valore Nominale x [Cedola Digitale i, k-esima + Cedola Memoria x (i-z-1)] dove z è l'ultimo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale antecedente ad i in cui si è verificato un Evento Cedola Digitale]</p> <p>e sarà corrisposto solo ove si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo, ossia il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo abbia un valore pari o superiore al corrispondente Livello di Soglia Cedola Digitale i, k-esimo. Il Livello di Soglia Cedola Digitale i, k-esimo è pari al prodotto tra la relativa Soglia Cedola Digitale i, k-esima indicata nella tabella che segue e il Valore Iniziale del Sottostante.</p> <p>Ove non si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo, nessun Importo Digitale i, k-esimo verrà corrisposto.</p> <p>Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche delle cedole.</p> <table border="1" data-bbox="507 808 1401 1070"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 808 655 1032">i</th> <th data-bbox="655 808 820 1032">Giorno di Valutazione e per l'Evento Cedola Digitale i-esimo</th> <th data-bbox="820 808 968 1032">K</th> <th data-bbox="968 808 1115 1032">Soglia Cedola Digitale k-esima</th> <th data-bbox="1115 808 1264 1032">Cedola Digitale (lorda)</th> <th data-bbox="1264 808 1401 1032">Importo Digitale (lordo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1032 655 1070">[•]</td> <td data-bbox="655 1032 820 1070">[•]</td> <td data-bbox="820 1032 968 1070">[•]</td> <td data-bbox="968 1032 1115 1070">[•]</td> <td data-bbox="1115 1032 1264 1070">[•]</td> <td data-bbox="1264 1032 1401 1070">[•]</td> </tr> </tbody> </table>	i	Giorno di Valutazione e per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	K	Soglia Cedola Digitale k-esima	Cedola Digitale (lorda)	Importo Digitale (lordo)	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
i	Giorno di Valutazione e per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	K	Soglia Cedola Digitale k-esima	Cedola Digitale (lorda)	Importo Digitale (lordo)								
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]								
Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Compilare con tutte le date dei giorni di rilevazione in relazione a ciascun Giorno di Valutazione dell'Evento Cedola i-esimo]</p>												
Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Coincide con l'ultimo giorno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo quest'ultimo coincide con tale giorno.] [•]</p> <p>Vedi tabella riportata alla voce Importo Digitale i, k-esimo]</p>												
Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola i-esimo.]</p> <p>[•]</p>												

Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo	[Non applicabile] [Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo.]
Cedola Lock-In I-esima	[Non applicabile] [[•] lorda%]
Soglia Cedola Lock-In I-esimo	[Non applicabile] [[•] %]
Livello di Soglia Cedola Lock-In I-esimo	[Non applicabile] [corrisponde al prodotto tra la Soglia Cedola Lock-In I-esima ed il Valore Iniziale.]
Importo Lock-In I-esimo	[Non applicabile] [L'Importo Lock-In I-esimo sarà pari a: Valore Nominale x Cedola Lock-In I-esima e sarà corrisposto in ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In I-esimo in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, ossia il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo abbia un valore pari o superiore al corrispondente Livello di Soglia Cedola Lock-In I-esimo. Ove non si verifichi l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, nessun Importo Lock-In I-esimo verrà corrisposto. Ove si verifichi l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, nessun ulteriore Importo Digitale i,k-esimo verrà corrisposto alle successive date di pagamento.]
Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo	[Non applicabile] [Compilare con tutte le date dei giorni di rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo]
Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo	[Non applicabile] [Coincide con l'ultimo giorno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo quest'ultimo coincide con tale giorno.] [•]
Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo	[Non applicabile] [Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esima.] [Indica la [media aritmetica] / [il valore massimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo.]
Cap Cedola Performance j-esimo	[Non applicabile] [[•] %]

Soglia Cedola Performance j-esima	[Non applicabile] [[•] %]								
Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo	[Non applicabile] il Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo è pari al prodotto tra la Cedola Performance j-esimo e il Valore Iniziale del sottostante								
Importo Performance j-esimo	[Non applicabile] [L'Importo Performance j-esimo sarà pari a: <i>Valore Nominale x Cedola Performance j-esima</i> [ove prevista la Cedola Performance Cap: <i>Valore Nominale x Min (Cedola Performance j-esima; Cedola Performance Cap j-esima)</i>] e sarà corrisposto solo ove si verifichi l'Evento Cedola Performance j-esimo, ossia il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo abbia un valore pari o [superiore] al Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo. Ove non si verifichi l'Evento Cedola Performance j-esimo, nessun Importo Performance j-esimo verrà corrisposto. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche delle cedole.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>i</th> <th>Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esima</th> <th>Soglia Cedola Performance j-esima</th> <th>Cap Cedola Performance j-esimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> </tbody> </table>	i	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esima	Soglia Cedola Performance j-esima	Cap Cedola Performance j-esimo	[•]	[•]	[•]	[•]
i	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esima	Soglia Cedola Performance j-esima	Cap Cedola Performance j-esimo						
[•]	[•]	[•]	[•]						
Partecipazione j-esima	[Non applicabile] [•%] per la Cedola Performance pagabile alla data del [•]								
Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo	[Non applicabile] [Compilare con tutte le date dei giorni di rilevazione in relazione a ciascun Giorno di Valutazione dell'Evento Cedola Performance j-esimo]								

Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo	Non applicabile] [Coincide con l'ultimo giorno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo quest'ultimo coincide con tale giorno.] [•]
Giorno di Pagamento dell'Importo Performance j-esimo	Non applicabile] [Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo.] [•]
Valore Finale del Sottostante	[Il Valore Finale è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale.] [Il Valore Finale è calcolato il Giorno di Valutazione Finale ed è pari [alla media aritmetica] / [al valore massimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza.]
Giorni di Valutazione alla Scadenza	[Compilare con tutte le date dei giorni di valutazione alla scadenza [•]]
Giorno di Valutazione Finale	[•]
Giorno di Pagamento Finale	[Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale.] [•]
Sottostante	<p>Tipologia e denominazione del Sottostante: [•]</p> <p>Mercato di Riferimento/Sponsor/Istituto di Riferimento: [•]</p> <p>Mercato Derivato di Riferimento: [•] (indicare la tipologia di Prezzo di Riferimento)</p> <p>ISIN: [•]</p> <p>Prezzo di Riferimento: [•]</p> <p>Divisa di Riferimento: [•]</p> <p>Descrizione dell'Indice: [•]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione del Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation] / [•]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.] / [•]</p> <p>[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark</p>

	Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]] / [•]
	Descrizione del Tasso di Interesse: [•] [riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina dell'information provider].]
	Disponibilità di informazioni: [•] [Un'informativa continua sull'andamento del valore del Sottostante del Certificato [come registrato sul rispettivo mercato di quotazione] sarà reperibile su [inserire le fonti informative] /
	[[Avvertenze: [riportare il disclaimer dell'Indice]]

2. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	[L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni: [•].] [L'Offerta è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel. Qualora tale domanda non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente comunicherà tempestivamente al pubblico il mancato avveramento di tale condizione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www.iccreabanca.it e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
Ammontare Totale	Fino a Euro [•]
Quantità Offerta	Fino a [•] Certificati
	[Il collocamento dei Certificati avverrà mediante [Offerta in sede] [e] [Offerta fuori sede] [e/] [Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza].] [L'Offerta dei Certificati avverrà tramite i Soggetti Incaricati del Collocamento / [L'Offerta dei Certificati avverrà tramite distribuzione diretta sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel [inserire dettagli].] [In relazione all'Offerta fuori sede i Soggetti Incaricati del Collocamento provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 7 [•] giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [•]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•].] [In relazione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza è previsto il diritto di recesso che potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla

	<p>data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [•]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•].</p> <p>[il diritto recesso potrà essere esercitato (Inserire dettagli modalità di esercizio del diritto di recesso)]</p>
Periodo di Offerta	<p>Offerta in sede</p> <p>Dal [•] al [•]</p>
	<p>Offerta fuori sede</p> <p>Dal [•] al [•]</p>
	<p>Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza</p> <p>Dal [•] al [•]</p> <p>L'Offerta potrà essere chiusa anticipatamente o prorogata. In tal caso, l'Emittente comunicherà tempestivamente al pubblico la nuova data di chiusura dell'Offerta mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www.iccreabanca.it e contestualmente trasmesso alla CONSOB.</p>
Lotto Minimo di Esercizio	[•]
Importo Minimo Sottoscrivibile	Euro [•]
Prezzo di Emissione	Euro [•]
Costi inclusi nel Prezzo di Emissione	<p>[I costi di strutturazione, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono pari a [•] % del Prezzo di Emissione.]</p> <p>[I costi legati alla gestione del rischio finanziario in capo all'Emittente, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono pari a [•] % del [Prezzo di Emissione]]</p> <p>[Il prezzo di emissione non include costi]</p>
Accordi di Sottoscrizione	Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente ai Certificati
Responsabile del Collocamento	Iccrea Banca S.p.A.
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	<p>I Soggetti Incaricati del Collocamento dei Certificati sono: [•]</p> <p>Il Responsabile del Collocamento</p> <p>[•]</p> <p>L'ammontare complessivo della Commissione di Collocamento è pari a €</p> <p>[•]</p>
Agente di Calcolo	Iccrea Banca S.p.A.

Specialist presso il sistema multilaterale di negoziazione	[Iccrea Banca S.p.A.] [•]
Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione	L'Emittente [ha richiesto] / [richiederà entro la data di emissione] l'ammissione dei Certificati alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel [previa distribuzione sulla medesima piattaforma]. [Qualora la domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati non dovesse essere accolta entro la data di emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente.] [[Inserire la denominazione del soggetto terzo che svolgerà la funzione di specialista [•]] [L'Emittente eserciterà le funzioni di specialista]] [La data di inizio delle negoziazioni è [•].] [Nel caso in cui la negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel dei Certificati non fosse disponibile per qualsivoglia ragione, l'Emittente si riserva la facoltà riacquistare i Certificati nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio]

3. INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE

Intermediari autorizzati all'utilizzo del Prospetto di Base e periodi di successiva rivendita o di collocamento finale	[Non applicabile] [Inserire l'identità degli intermediari autorizzati ed il relativo periodo di offerta durante il quale gli Intermediari possono procedere ad una successiva rivendita al collocamento finale dei Certificati]
Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base	[Non applicabile] [Inserire le altre condizioni chiare ed oggettive annesse al consenso]

NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[•]



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251
Capitale sociale € 1.401.045.452,35 interamente versato
Codice LEI NNVPP80YIZGEY2314M97

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il presente documento, unitamente ai suoi eventuali supplementi e ai documenti incorporati mediante riferimento, costituisce un documento di registrazione (“**Documento di Registrazione**”) dell’Emittente Iccrea Banca S.p.A. (“**Iccrea Banca**” o “**Emittente**” o “**Banca**”), società capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (il “**Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**” o il “**Gruppo**”), ai fini Regolamento (UE) 2017/1129 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Prospetto**”) ed in conformità all’articolo 7 ed all’Allegato 6 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (il “**Regolamento Delegato**”) e del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Esso contiene informazioni su Iccrea Banca, in qualità di Emittente di una o più serie di strumenti finanziari (“**Strumenti Finanziari**”) e ha validità per 12 mesi a decorrere dalla sua data di approvazione. Alla scadenza, in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti, non si applicherà l’obbligo di pubblicare il supplemento al Documento di Registrazione.

In occasione dell’emissione di ciascuna serie di Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente alla singola nota informativa sugli strumenti finanziari di volta in volta approvata (la “**Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari**” o anche “**Nota Informativa**”), che conterrà le informazioni relative agli Strumenti Finanziari. Tali documenti formano congiuntamente il prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) che sarà di volta in volta integrato, in relazione alla singola emissione (i) da un documento denominato “**Condizioni Definitive**”, che conterrà le informazioni e le disposizioni contrattuali specifiche relative agli Strumenti Finanziari e (ii) la “**Nota di Sintesi**”, che riporterà le informazioni chiave sull’Emittente e sugli Strumenti Finanziari specificamente riferite alla singola serie di Strumenti Finanziari. Il Documento di Registrazione, come successivamente eventualmente integrato e modificato dai relativi supplementi (“**Supplementi**”), la relativa Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, integrata dalle Condizioni Definitive e dalla Nota di Sintesi, costituiscono il prospetto (il “**Prospetto**”) per una serie di Strumenti Finanziari ai fini del Regolamento Prospetto.

L’adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

L’investimento negli Strumenti Finanziari comporta dei rischi, ancorché connessi all’Emittente. L’investitore è invitato a leggere il capitolo “Fattori di Rischio**”.**

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la CONSOB in data 13/12/2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0110967/24 del 05/12/2024.

Il presente Documento di Registrazione e gli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base, sono a disposizione del pubblico, per la consultazione, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.iccreabanca.it, nonché sui siti del Responsabile del Collocamento, se diverso dall’Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento indicati nelle relative Condizioni Definitive. Il presente

Documento di Registrazione e gli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base, verranno consegnati gratuitamente ad ogni potenziale aderente che ne faccia richiesta presso la sede sociale dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente nonché presso la sede sociale e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

INDICE

PARTE PRIMA	6
FATTORI DI RISCHIO	6
A. Rischi connessi alla situazione economico/finanziaria generale	6
A.1 Rischi connessi alla crisi economico/finanziaria, all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico, al perdurare del conflitto Russia-Ucraina e al più recente conflitto in Medio Oriente.	6
B. Rischi connessi alla situazione finanziaria dell’Emittente e del Gruppo	7
B.1 Rischio connesso ai giudizi di rating assegnato all’Emittente	7
B.2 Rischi connessi al piano strategico 2024-2026	8
C. Rischi connessi all’attività e al settore in cui opera l’Emittente ed il Gruppo	8
C.1 Rischio di credito	8
C.2 Rischio di mercato	9
C.3 Rischio di esposizione nei confronti di titoli di debito emessi da stati sovrani	10
C.4 Rischio di liquidità	11
C.5 Rischio operativo	12
C.6 Rischio di concentrazione degli impieghi	13
C.7 Rischio connesso agli accertamenti delle Autorità di Vigilanza	13
C.8 Rischio collegato a procedimenti giudiziari	14
C.9 Rischi connessi ai cambiamenti climatici e ambientali	14
D. Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo e regolamentare	15
D.1 Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie	15
D.2 Rischi connessi agli obblighi contributivi ordinari e straordinari ai fondi istituiti nell’ambito della disciplina delle crisi bancarie	19
PARTE SECONDA	20
1 PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	20
1.1 Persone responsabili del Documento di Registrazione	20
1.2 Dichiarazione di responsabilità	20
1.3 Dichiarazioni o relazioni di esperti	20
1.4 Informazioni provenienti da terzi	20
1.5 Dichiarazione dell’Emittente	20
2 REVISORI LEGALI	21
2.1 Nome e indirizzo dei revisori dell’Emittente	21
2.2 Informazioni circa dimissioni, revoche dall’incarico o mancato rinnovo dell’incarico alla società di revisione	21
3 FATTORI DI RISCHIO	22
4 INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE	23
4.1 Storia ed evoluzione dell’Emittente	23
4.1.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente	24

4.1.2 Luogo e numero di registrazione dell'Emittente e suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI).....	24
4.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente.....	24
4.1.4 Residenza e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale e sito internet dell'Emittente	24
4.1.5 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.....	29
4.1.6 Rating attribuiti all'Emittente.....	29
4.1.7 Informazioni sui cambiamenti sostanziali nella struttura di finanziamento e di assunzione dei prestiti dell'Emittente intervenuti dall'ultimo esercizio finanziario	32
4.1.8 Descrizione del finanziamento previsto delle attività dell'Emittente	32
5 PANORAMICA DELLE ATTIVITA'	34
5.1. Principali attività	34
5.1.1 Descrizione delle principali attività dell'Emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati, dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significative, e dei principali mercati in cui opera l'Emittente	34
5.2 Base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'Emittente nel Documento di Registrazione riguardo alla sua posizione concorrenziale	34
6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	35
6.1 Descrizione della struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte l'Emittente e posizione che l'Emittente vi occupa	35
6.2 Dipendenza all'interno del Gruppo	39
7 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE	40
7.1 Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente e cambiamenti significativi dei risultati finanziari del Gruppo	40
7.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso	40
8 PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI	41
9 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA	42
9.1 Nome, indirizzo e funzioni presso l'Emittente dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organo di Direzione e di sorveglianza con indicazione delle principali attività da essi esercitate al di fuori dell'Emittente, allorché siano significative riguardo l'Emittente.....	42
9.2 Conflitti di interesse degli Organi di Amministrazione, di Direzione e di Vigilanza.....	45
10 PRINCIPALI AZIONISTI	46
10.1 Informazioni relative agli assetti proprietari.....	46
11 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' E LE PASSIVITA', LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE	47
11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.....	47
11.1.1 Informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative agli ultimi due esercizi.....	47

11.1.2 Modifica della data di riferimento contabile	47
11.1.3 Principi contabili	47
11.1.4 Modifiche della disciplina contabile.....	47
11.1.5 Informazioni finanziarie redatte in conformità ai principi contabili nazionali	47
11.1.6 Bilancio consolidato	47
11.1.7 Data delle informazioni finanziarie.....	48
11.2 Informazioni finanziarie infrannuali	48
11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati.....	48
11.3.1 Revisione contabile e redazione delle informazioni finanziarie	48
11.3.2 Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori legali dei conti	49
11.3.3 Informazioni finanziarie contenute nel Documento di Registrazione eventualmente non estratte dai bilanci dell'Emittente sottoposti a revisione.....	49
11.4 Procedimenti giudiziari e arbitrari	49
11.5 Cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell'Emittente.....	51
12 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	52
12.1 Capitale azionario.....	52
12.2 Atto costitutivo e Statuto.....	52
13 PRINCIPALI CONTRATTI	53
14 DOCUMENTI DISPONIBILI	54

La presente sezione è relativa ai soli fattori di rischio connessi all'Emittente e al Gruppo. Pertanto, tale sezione, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Prospetti, riporta esclusivamente i rischi che l'Emittente ritiene specifici per l'Emittente stesso e rilevanti per assumere una decisione di investimento informata.

Si invitano i potenziali Investitori a leggere attentamente il presente capitolo, che descrive i fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i rischi collegati all'Emittente e al Gruppo e di ottenere un migliore apprezzamento delle capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni relative agli Strumenti Finanziari emessi e descritti nella relativa Nota Informativa. Iccrea Banca S.p.A. ritiene che i seguenti fattori potrebbero influire sulla capacità dell'Emittente stesso di adempiere ai propri obblighi derivanti dagli Strumenti Finanziari emessi nei confronti degli Investitori.

Gli Investitori sono, altresì, invitati a valutare gli specifici fattori di rischio connessi agli Strumenti Finanziari stessi. Di conseguenza, i presenti fattori di rischio devono essere letti congiuntamente, oltre che alle altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione, anche ai fattori di rischio relativi ai titoli offerti ed indicati nella Nota Informativa.

A. Rischi connessi alla situazione economico/finanziaria generale

A.1 Rischi connessi alla crisi economico/finanziaria, all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico, al perdurare del conflitto Russia-Ucraina e al più recente conflitto in Medio Oriente.

Alla data del Documento di Registrazione, la situazione dei mercati finanziari ed il quadro macroeconomico italiano e globale risulta connotato da profili di incertezza derivanti dal perdurare dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, con gravi implicazioni sia per i rapporti internazionali che per le dinamiche economiche, dal potenziale impatto negativo sull'economia derivante dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale, nonché dal generale peggioramento della situazione economica e dai livelli elevati di inflazione che condizionano i consumi delle famiglie e la competitività delle aziende. Ulteriori tensioni sui mercati finanziari sono state determinate dal fallimento della Silicon Valley Bank, della Signature Bank e della First Republic Bank che hanno influito sul successivo fallimento nella zona euro di Credit Suisse, incrementando così la volatilità dei rendimenti obbligazionari.

Il primo semestre del 2024 ha confermato la tenuta delle principali economie mondiali in termini di crescita del PIL, mentre gli ultimi dati sull'inflazione mostrano una graduale discesa, seppur lenta e ancora accompagnata da molte incertezze. Pertanto, le banche centrali restano in attesa di segnali più chiari sul percorso di rientro dell'inflazione prima di intraprendere con decisione la fase di allentamento delle condizioni monetarie.

L'uscita dai quattro anni di crisi è in corso ma la sua evoluzione potrebbe essere condizionata da numerosi elementi di incertezza, tra cui la velocità con cui l'inflazione convergerà ai target, e di conseguenza la velocità della discesa dei tassi di policy, e diversi rischi specifici la cui dimensione è tale da renderli potenzialmente sistemici (i.e. la crisi del settore immobiliare in Cina). Inoltre, a fronte del sostegno delle politiche di bilancio, la crisi non si è riflessa sinora in un aumento rilevante di fallimenti e sofferenze bancarie: questa condizione potrebbe cambiare velocemente se la crisi si dovesse prolungare/intensificare. Ciò rimanda a tutti i possibili spillover finanziari negativi che potrebbero materializzarsi, specialmente nelle economie emergenti ma non solo, come conseguenza di fluttuazioni dei cambi, dei tassi di interesse, delle quotazioni azionarie.

La crescita del PIL ha mostrato una dinamica poco robusta; pertanto, le prospettive di crescita per l'Europa rimangono legate alle conseguenze economiche del conflitto russo-ucraino e alla dinamica della crescita cinese. A tale ultimo riguardo, si segnala che, le riforme strutturali imposte dal governo cinese all'economia hanno gravato sulla crescita e indirettamente frustrato le esportazioni europee. Tali elementi hanno condotto ad un sensibile aumento dei rischi a cui è esposto il settore bancario, costringendolo a predisporre degli aggiustamenti alla valutazione degli stessi al fine di contenere futuri nuovi impatti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

Nell'attuale contesto macroeconomico, permangono alcune incertezze, in particolare: (a) l'andamento dell'economia e le prospettive di ripresa e consolidamento delle economie di Paesi come gli Stati Uniti e la Cina ; (b) il potenziale impatto negativo sull'economia derivante dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale; (c) le tendenze dell'economia reale con riguardo alla probabilità di una recessione a livello globale e domestico; (d) i futuri sviluppi della politica monetaria restrittiva della Banca Centrale Europea (la "BCE"), nell'area Euro, e della Federal Reserve (la "FED"), nell'area del dollaro, e delle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (e) l'instabilità del clima di fiducia tra i detentori del debito pubblico italiano per l'incertezza sulle politiche di bilancio e le potenziali azioni delle principali agenzie di rating tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato italiano inferiore al livello di investment grade; (f) il perdurare di livelli di inflazione al di sopra dei target fissati dalle banche centrali ; (g) le tensioni geopolitiche connesse al perdurare del conflitto russo-ucraino ed al più recente conflitto in Medio Oriente fra Israele e Palestina, con potenziali rischi di *escalation* sull'intera regione mediorientale che potrebbe condurre ad un conflitto su più ampia scala.

Accanto al quadro macroeconomico globale, si associano inoltre rischi specifici legati alla situazione congiunturale, finanziaria e politica italiana. In Italia, il quadro macroeconomico beneficia del basso livello di indebitamento del settore privato, ciò nonostante, resta incerto. Oltre alla debolezza dell'economia globale, pesano sul nostro paese l'elevato debito pubblico ed i timori di un ritorno ad una condizione strutturale di bassa crescita cui si aggiunge, come ulteriore profilo di vulnerabilità, la possibilità di eventuali azioni congiunte da parte delle principali agenzie di rating tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato italiano inferiore al livello di investment grade.

Il perdurare della tensione tra Russia e Ucraina continua a generare forti tensioni sul mercato avuto riguardo ai tassi di cambio, ai costi dell'energia e delle materie prime, al costo del debito, alle aspettative inflazionistiche ed al costo del credito.

Con riferimento a tale contesto, non si prevedono impatti significativi su Iccrea Banca correlati all'esposizione diretta del Gruppo verso la Russia e l'Ucraina.

B. Rischi connessi alla situazione finanziaria dell'Emittente e del Gruppo

B.1 Rischio connesso ai giudizi di rating assegnato all'Emittente

Iccrea Banca S.p.A. è dotata di rating rilasciato dalle agenzie internazionali Standard & Poor's, Fitch Ratings e Morningstar DBRS.

In data 22 febbraio 2024 l'Agenzia Standard & Poor's ("**S&P**") ha portato il rating dell'Emittente a livello Investment Grade; in particolare ha modificato il Long Term Issuer Credit rating a "BBB-" e lo Short-Term Issuer Credit rating su Iccrea Banca, a "A-3" confermando l'*Outlook* "Stabile". In data 18 giugno 2024 l'Agenzia S&P ha confermato i rating e migliorato l'*Outlook* da "Stabile" a "Positivo".

Il 24 gennaio 2024 l'Agenzia "Fitch Rating" ("**Fitch**") ha portato il rating dell'Emittente a livello Investment Grade; in particolare ha rivisto il Long-Term Issuer Default Ratings (IDR) di Iccrea Banca a "BBB-" e lo Short-Term Issuer Default Ratings a "F3", con *Outlook* "Stabile".

Il 21 ottobre 2024 l'Agenzia "Morningstar DBRS" ("**DBRS**") ha migliorato il Long-Term Issuer Rating di Iccrea Banca a "BBB " e lo Short-Term Issuer Rating a "R-2 high)" con *Trend* "Stabile" su tutti i rating.

I giudizi di rating potrebbero subire ulteriori modifiche nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari. Un eventuale *downgrade* del rating attribuito dalle agenzie potrebbe avere un effetto sfavorevole sulle opportunità per il Gruppo di accedere ai vari strumenti di liquidità, nonché sulle capacità di quest'ultimo di approvvigionarsi sul mercato dei capitali, con un aumento dei costi di finanziamento e conseguenti effetti negativi sull'attività, sulle prospettive e sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente e del Gruppo. Inoltre, sono da considerarsi fattori rilevanti il rating sovrano dell'Italia e l'andamento del contesto macroeconomico. Di conseguenza, il peggioramento del rating sovrano dell'Italia e/o il deterioramento delle condizioni operative in Italia, potrebbero determinare il peggioramento di uno o più rating attribuiti dalle agenzie di rating all'Emittente.

B.2 Rischi connessi al piano strategico 2024-2026

In data 28 marzo 2024 il Gruppo ha approvato il Piano strategico 2024-2026.

Nel nuovo piano triennale si è tenuto conto del contesto macro-economico e di mercato, nonché delle iniziative messe in campo da parte del Governo nazionale, delle Istituzioni europee e della Banca Centrale Europea. Si precisa che le previsioni economico-patrimoniali fattorizzano uno scenario di fine 2023 comprensivo delle attese sugli interventi di politica monetaria. Il percorso futuro di intervento, tuttavia, potrebbe risultare differente da quello ipotizzato, con l'inflazione prevista ancora sopra il target per il 2024 e 2025. La BCE potrebbe infatti adottare un approccio cauto, in attesa di maggiori dati sui salari e gli utili prima di ulteriori interventi. Le azioni di politica monetaria della BCE influenzeranno la dinamica del margine di interesse che nei primi sei mesi dell'esercizio corrente si è mantenuto sui livelli dell'ultimo semestre 2023.

Il Piano strategico si basa, inter alia, su analisi, valutazioni e assunzioni di carattere generale e discrezionale formulate dall'Emittente di determinati eventi e circostanze che potranno non verificarsi oppure verificarsi in tempi diversi da quelli prospettati e che dipendono, in larga parte, da variabili non controllabili dall'Emittente (es. i futuri sviluppi del conflitto in Ucraina e di quello in Medio Oriente).

Il mancato o parziale verificarsi delle assunzioni – o dei relativi e conseguenti effetti positivi attesi – oppure il verificarsi delle assunzioni in tempi diversi da quelli prospettati, o ancora il verificarsi di eventi e/o azioni ulteriori e non prevedibili al tempo della predisposizione del Piano strategico, potrebbero impedire ovvero posporre l'attuazione del Piano stesso e il raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo ivi previsti, oltre che comportare effetti negativi sulle attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Anche alla luce dei risultati conseguiti nel primo semestre 2024, l'Emittente conferma che, alla data del presente Documento di Registrazione, ritiene valido il piano triennale e che gli obiettivi ivi contenuti risultano raggiungibili.

Si segnala inoltre che nel mese di settembre 2024 sono state avviate, nell'ambito della revisione periodica dei target economico-finanziari, secondo l'approccio *rolling* alla pianificazione strategica adottata dal Gruppo, le attività per la predisposizione di un Piano GBCI 2025-2027, il cui completamento è atteso per il mese di marzo 2025. Il Piano GBCI 2025-2027, fattorizzerà al suo interno gli effetti connessi al nuovo contesto macroeconomico e le nuove ipotesi di evoluzione per il triennio 2025-2027.

C. Rischi connessi all'attività e al settore in cui opera l'Emittente ed il Gruppo

C.1 Rischio di credito

Il Gruppo è esposto al rischio di credito, ossia al rischio che un debitore non adempia alle proprie obbligazioni (ivi incluso il rischio che le controparti aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari risultino inadempienti prima del regolamento dell'operazione medesima) o che il relativo merito creditizio subisca un progressivo deterioramento e, pertanto, l'attività e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente dipendono dal grado di affidabilità creditizia dei propri clienti.

Al 31 dicembre 2023 le rettifiche di valore per rischio di credito ammontano a 401,9 milioni di euro (476,7 milioni di euro al 31 dicembre 2022) e gli accantonamenti su garanzie e impegni si attestano a 13,9 milioni di euro (15,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022).

Al 30 giugno 2024 le rettifiche di valore per rischio di credito ammontano a 174 milioni di euro (195 milioni di euro al 30 giugno 2023) e le riprese su garanzie e impegni si attestano a 6,1 milioni di euro (accantonamenti per 2,8 milioni al 30 giugno 2023).

Al 30 giugno 2024 l'ammontare dei finanziamenti netti verso la clientela risulta pari a euro 93 miliardi (euro 89,6 miliardi al 30 giugno 2023 e euro 90 miliardi al 30 giugno 2022) e rappresenta il 56% del totale attivo del Gruppo (il 53,3% al 30 giugno 2023 e il 51,1% al 30 giugno 2022).

Al 30 giugno 2024 l'ammontare dei crediti deteriorati lordi risulta pari ad euro 3,6 miliardi e i rispettivi fondi rettificativi sono pari a euro 2,6 miliardi, con un *coverage ratio* pari al 72,8% (69,3% al 30 giugno 2023 e 64,1% al 30 giugno 2022).

Al 30 giugno 2024 il NPE ratio lordo del Gruppo (i.e. il rapporto tra crediti lordi deteriorati e il totale dei crediti lordi nei confronti della clientela) è pari al 3,7%¹, in diminuzione rispetto al NPE ratio lordo pari al 3,9 % del 31 dicembre 2023 che si confronta con un NPE ratio lordo medio espresso dal sistema per le banche significative pari al 2,4%² al 30 giugno 2024

La composizione del portafoglio crediti deteriorati nelle categorie previste dalla normativa di Banca d'Italia, registra al 30 giugno 2024 per il Gruppo un'incidenza lorda delle sofferenze pari all' 1,1% (incidenza netta allo 0,1%), delle inadempienze probabili pari al 2,3% (incidenza netta allo 0,7%), delle esposizioni scadute deteriorate pari al 0,4% (incidenza netta allo 0,2%).

I rapporti di copertura delle singole categorie di crediti deteriorati del Gruppo risultano al 30 giugno 2024 per le sofferenze pari al 87,7%, per le inadempienze probabili pari al 70,1%, per le esposizioni scadute deteriorate pari al 44,2%. L'azione di *de-risking* perseguita negli ultimi anni dal Gruppo nell'ambito della propria strategia, ha comportato progressive riduzioni del portafoglio NPL. Nello specifico il Gruppo ha proseguito l'azione di *de-risking* tramite la realizzazione di cessioni di più banche di credito cooperativo (Cessioni Multicedenti) coordinate dalla Capogruppo e/o di operazioni *pro-soluto*.

Nel mese di febbraio 2024 l'Emittente ha accettato le offerte vincolanti presentate da diversi investitori per una nuova operazione di cessione interamente pro-soluto di crediti deteriorati, rappresentati da sofferenze e UTP del valore complessivo di circa 300 milioni di euro e originata da oltre 2.500 debitori (hanno partecipato 71 banche appartenenti al Gruppo BCC Iccrea e la Capogruppo). La finalizzazione dell'operazione avrebbe un impatto positivo sull'NPL ratio lordo del Gruppo.

Il rischio di credito potrebbe essere ulteriormente influenzato negativamente per effetto degli impatti sull'economia legati allo scenario geopolitico e inflazionistico, che potrebbero comportare il peggioramento del portafoglio crediti con un aumento degli stock di crediti deteriorati e delle situazioni di insolvenza, nonché ulteriori costi derivanti da svalutazioni e deprezzamenti di attivi, con effetti negativi sull'attività, sulle prospettive e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente.

Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli e obbligazioni a fini di liquidità.

Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso.

C.2 Rischio di mercato

Il Gruppo è esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli Strumenti Finanziari, ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambio delle valute, dei prezzi dei titoli quotati sui mercati e delle materie prime e degli spread di credito e/o altri rischi. Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di *rating*, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo. Il *Value at Risk* (VaR) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. Tale misura indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un orizzonte temporale pari a 1 giorno, con un livello di confidenza pari al 99% ed orizzonte temporale considerato (*look-back period*) pari a 3 anni.

¹ Dato al lordo dell'operatività con controparti istituzionali.

² Fonte: Banca d'Italia, "Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 di novembre 2024".

Al 30 giugno 2024 la componente del portafoglio di strumenti finanziari del Gruppo valutata al costo ammortizzato risulta pari a 51.078 milioni, mentre al 31 dicembre 2023 era pari a 51.938 milioni (Euro 55.017 milioni al 30 giugno 2023 e Euro 58.029 milioni al 31 dicembre 2022) mentre la componente valutata al *fair value* risulta al 30 giugno 2024 pari a 9.048 milioni, mentre al 31 dicembre 2023 era pari a 9.188 milioni (Euro 10.049 milioni al 30 giugno 2023 e 9.984 milioni al 31 dicembre 2022), di cui 7.604 milioni riferibili ad attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, mentre al 31 dicembre 2023 era pari a 7.693 milioni (8.250 milioni al 30 giugno 2023 e 8.308 milioni al 31 dicembre 2022). Quest'ultima voce risulta al 30 giugno 2024 prevalentemente composta da titoli di debito, pari ad euro 7.095 milioni mentre al 31 dicembre 2023 era pari 7.189 milioni (7.745 milioni al 30 giugno 2023 e 7.812 milioni al 31 dicembre 2022).

Al 31 dicembre 2023, il portafoglio di trading³ aveva un fair value pari ad Euro 71 milioni ed un VaR pari a Euro 0,68 milioni mentre al 31 Dicembre 2022 il fair value risultava pari ad Euro 2 milioni ed il VaR pari ad Euro 0,49 milioni (al 30 giugno 2024 il fair value risultava pari a Euro 67 milioni ed il VaR pari a Euro 0,37 milioni mentre al 30 giugno 2023 il fair value risultava pari ad Euro 88 milioni ed il VaR pari ad Euro 0,74 milioni) di cui il 54% riferito a derivati su tassi di interesse ed inflazione, 22% equity, 12% titoli governativi, 7% tassi di cambio e 4% titoli di debito corporate ed emergenti.

Sempre al 31 dicembre 2023, sul portafoglio di trading il VaR riferibile al rischio tasso risultava pari a Euro 0,57 milioni mentre il VaR riferibile al rischio azionario risultava pari a Euro 0,28 milioni, il VaR relativo al rischio cambio pari a Euro 0,20 milioni e quello relativo al rischio specifico (rischio connesso al merito creditizio delle controparti emittenti i titoli detenuti dal Gruppo) pari a Euro 0,15 milioni.

Al 31 dicembre 2023 il VaR del Portafoglio Investimento (business model HTCS)⁴ risultava pari ad Euro 27 milioni mentre al 31 dicembre 2022 risultava pari ad Euro 48 milioni (Euro 27 milioni al 30 giugno 2024 ed Euro 30 milioni al 30 giugno 2023) mentre il VaR del Portafoglio Strategico (business model HTC)⁵ risultava pari ad Euro 306 milioni contro un dato al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 403 milioni (Euro 299 milioni al 30 giugno 2024 ed Euro 312 milioni al 30 giugno 2023).

Infine, al 31 dicembre 2023, si evidenzia che un potenziale incremento di circa 150 bps dello spread creditizio sovrano (atterraggio spread BTP-BUND 10Y a 315 bps) determinerebbe la perdita di valore dei titoli del Portafoglio Investimento (Business Model HTCS) generando impatti sul patrimonio del Gruppo derivanti dalla contrazione di circa Euro -276 milioni della Riserva OCI lorda mentre il Total Capital Ratio (TCR) si posizionerebbe, *ceteris paribus*, ad un livello pari al 21,84% (-37 bps in termini di TCR), superiore alla Risk Tolerance (pari al 16%).

Tale shock di mercato determinerebbe altresì una contrazione di circa Euro -3.273 milioni della minus/plusvalenza latente del Portafoglio Strategico (Business Model HTC) che tuttavia non inciderebbe sul patrimonio del Gruppo stante la valorizzazione al costo ammortizzato di tali attività finanziarie.

C.3 Rischio di esposizione nei confronti di titoli di debito emessi da stati sovrani

Le tensioni sul mercato dei titoli di Stato e la volatilità degli stessi, nonché eventuali riduzioni del rating dello Stato italiano, o previsioni che tali riduzioni possano avvenire, potrebbero avere effetti negativi sulle attività, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria, sui risultati operativi e sulle prospettive dell'Emittente e/o del Gruppo.

Tale rischio potrebbe risultare particolarmente rilevante in ragione degli impatti sull'economia legati al perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina nonché al più recente conflitto in Medio Oriente fra Israele e

³ Portafoglio contenente posizioni in attività e passività finanziarie detenute con la finalità di assumere posizioni su determinati rischi con l'obiettivo di beneficiare delle differenze di prezzo che si generano in funzione dell'andamento di mercato e/o garantire un'attività di servizio alla clientela interna o esterna, assumendo posizioni transitorie su determinati rischi con l'obiettivo di ottimizzarne la gestione e chiudere le posizioni di rischio al fine di incassare il bid-offer. Date le caratteristiche del portafoglio in oggetto il business model è Other/Trading.

⁴ Il PTF Investimento (Business Model HTCS), che al 31 Dicembre 2023 presentava un valore di mercato pari a Euro 7.264 milioni, contiene posizioni in attività finanziarie con l'obiettivo di riequilibrare e diversificare il profilo di rischio del Gruppo in coerenza con il contesto di mercato, in termini di andamento dei tassi di interesse e dei credit spread. Ai fini di ottimizzare il profilo di rischio di tale portafoglio è possibile l'utilizzo di strumenti derivati di copertura. Date le caratteristiche del portafoglio in oggetto, il business model associato è l'Hold to Collect and Sell (HTCS).

⁵ Il PTF Strategico (Business Model HTC), che al 31 Dicembre 2023 presentava un valore al costo ammortizzato (al netto dei ratei dei bond) pari a Euro 50.710 milioni, contiene posizioni in attività finanziarie, acquisite con la finalità di beneficiare del corrispondente flusso cedolare, il cui orizzonte temporale atteso di detenzione è al momento dell'acquisto di medio lungo periodo. Ai fini di ottimizzare il profilo di rischio di tale portafoglio è possibile l'utilizzo di strumenti derivati di copertura. Date le caratteristiche del portafoglio in oggetto il business model associato è l'Hold to Collect (HTC).

Palestina, i quali hanno determinato e potrebbero ulteriormente determinare significativi peggioramenti del differenziale del rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto ad altri titoli di Stato benchmark (il c.d. spread).

La crisi del debito sovrano ha condizionato l'andamento dei mercati e le scelte di politica economica di molti paesi europei.

Il Gruppo risulta particolarmente esposto ai movimenti dei titoli del debito pubblico italiani e, pertanto, eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiani rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento (c.d. *spread*) e/o eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato italiano inferiore al livello di *investment grade*, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio del Gruppo nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità dello stesso.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo al 31 dicembre 2023 ammonta complessivamente a Euro 55.360 milioni, contro un dato al 30 giugno 2024 pari a Euro 54.242 milioni.

Tale esposizione è riferibile per Euro 6.507 milioni ad attività finanziarie classificate nel Business Model HTCS – le cui variazioni di *fair value* determinano impatti a patrimonio (Euro 7.195 milioni al 30 giugno 2023 e 6.237 milioni al 30 giugno 2024). La restante parte è quasi interamente riferibile ad attività classificate nel Business Model HTC – valutate al costo ammortizzato.

In particolare, gli investimenti in titoli di debito sovrano verso Paesi UE, prevalentemente titoli emessi dallo Stato italiano, rappresentano il 31% del totale attivo al 31 dicembre 2023 il 36,4% al 31 dicembre 2022 (il 34,3% al 30 giugno 2023 e il 30,7% al 30 giugno 2024).

Al 31 dicembre 2023 l'incidenza dei titoli di debito governativi rispetto al totale delle attività finanziarie rappresentate da titoli a livello di Gruppo è pari al 95,4% (di cui il 91,3% è rappresentata da titoli di debito italiani) mentre la loro incidenza rispetto al totale dell'attivo di bilancio è pari al 32,5% di cui il 31% è

rappresentato da titoli di debito sovrano italiani). I prestiti erogati a favore dei medesimi soggetti, invece, rappresentano l'1,2% del totale degli impieghi verso clientela e lo 0,64 % rispetto al totale dell'attivo di bilancio.

C.4 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*), sia per difficoltà a smobilizzare propri attivi (*market liquidity risk*).

I principali indicatori utilizzati dall'Emittente per la valutazione del profilo di liquidità sono i seguenti:

- *Liquidity Coverage Ratio* (“**LCR**”): indicatore di copertura della liquidità a breve termine che ha l'obiettivo di assicurare il mantenimento di un adeguato livello di attività liquide di elevate qualità (HQLA) non vincolate ed immediatamente liquidabili al fine di soddisfare il fabbisogno di liquidità potenziale nell'arco di 30 giorni di calendario al manifestarsi di uno scenario di stress particolarmente severo.

L'indicatore è soggetto a un requisito minimo regolamentare pari al 100% e al 30 giugno 2024 risultava pari al 263% mentre al 31 dicembre 2023 risultava pari al 265%, in aumento rispetto al valore rilevato al 30 giugno 2023 pari a 257%;

- *Net Stable Funding Ratio* (“**NSFR**”): indicatore di lungo periodo che è rilevato con l'intento di misurare il grado di copertura degli elementi di Bilancio che forniscono un finanziamento stabile (passività – *Available Stable Funding*) rispetto agli elementi di Bilancio che richiedono un finanziamento stabile (attività – *Required Stable Funding*).

L'indicatore è soggetto ad un requisito minimo regolamentare pari al 100% a partire dal 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2024 risultava pari al 161%, mentre al 31 dicembre 2023 risultava pari al 157%, in aumento rispetto al valore rilevato al 30 giugno 2023 pari a 148%.

- *Loan to Deposit Ratio* (“**LDR**”): indicatore funzionale a stabilizzare il profilo di liquidità strutturale e volto a monitorare l'incidenza degli impieghi creditizi sulla raccolta da clientela ovvero, quanta parte delle fonti di

raccolta considerate stabili finanzia gli attivi potenzialmente meno liquidi. Al 30 giugno 2024 è pari al 67,6%, mentre al 31 dicembre 2023 era pari al 67,4% (rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2022 pari al 70,8%).

Nell'ambito della propria attività l'Emittente ha partecipato alle operazioni di rifinanziamento a lungo termine presso la BCE (TLTRO - Targeted Longer Term Refinancing Operations). Nell'ambito del programma TLTRO-III, al 30 giugno 2024 il Gruppo detiene circa 8,1 miliardi di euro di operazioni di Politica Monetaria.

Eventuali cambiamenti sfavorevoli nelle politiche di finanziamento stabilite dalla BCE, ivi incluse eventuali modifiche dei criteri di individuazione delle tipologie di attivi ammessi con finalità di garanzia e/o delle relative valutazioni, e/o il verificarsi di situazioni di temporanea impossibilità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non) oppure di incapacità di ricevere fondi da controparti esterne o da società del Gruppo o di incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti oppure di imprevisti flussi di cassa in uscita e/o l'obbligo di prestare maggiori garanzie, potrebbero, inoltre, incidere sul profilo di liquidità del Gruppo, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo.

Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i partecipanti al mercato che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità.

La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente.

Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.

C.5 Rischio operativo

Le principali tipologie di eventi di rischio operativo trovano origine nell'inadeguatezza o nella disfunzione di procedure, nelle risorse umane e nei sistemi interni, oppure negli eventi esogeni ed insiti nell'operatività dell'Emittente. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. In considerazione dell'operatività caratteristica del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, lo stesso risulta esposto trasversalmente ai rischi operativi, ivi inclusi i rischi informatici.

All'interno di tale quadro normativo-regolamentare la deregolamentazione e la globalizzazione dei servizi finanziari e di pagamento, unitamente al progressivo affinamento della tecnologia finanziaria a supporto delle transazioni, stanno rendendo sempre più complessa l'attività delle entità appartenenti al Gruppo e quindi, di riflesso, l'annesso profilo di rischiosità operativa implicitamente assunto con l'esercizio dell'attività tipica. L'accresciuta articolazione del Gruppo, con l'adesione allo stesso delle Banche Affiliate, nonché il crescente impiego di tecnologie altamente automatizzate messe in atto dal Gruppo, in assenza di adeguati interventi sul sistema dei controlli, può trasformare il rischio di errori manuali e di trattamento dei dati in rischio di significative disfunzioni nei sistemi, dato, come detto, il sempre maggiore ricorso ad infrastrutture ed applicativi IT integrati.

Inoltre, l'espansione dell'utilizzo di moneta e dei pagamenti elettronici e via internet, oltre ai servizi di e-commerce, comporta rischi potenziali (ad esempio, frodi interne ed esterne, sicurezza dei sistemi, trattamento dei dati della clientela, rischi informatici ed eventuali attacchi cyber derivanti anche dalle situazioni di tensione internazionale dovute al conflitto in Ucraina e al conflitto tra Israele e Palestina) la cui piena padronanza e mitigazione, sia preventiva che in funzione di accresciute capacità di risposta e contenimento, rappresenta un fattore strategico nello sviluppo del business se non un prerequisito per garantire la conformità ai requisiti previsti dalle normative in materia o dai circuiti. In aggiunta, la presenza di banche e società finanziarie

all'interno del Gruppo, operanti come prestatrici di servizi su vasta scala sia infragruppo che alle imprese e al pubblico, rende necessario un adeguato impianto e la costante evoluzione del sistema dei controlli interni mantenendo anche la continua attenzione a prevenire il rischio di incorrere in violazioni di norme, sanzioni amministrative etc.

Sebbene il Gruppo abbia strutturato un framework che prevede l'adozione di misure e procedure per il controllo, la misurazione e la mitigazione dei rischi operativi, le stesse potrebbero risultare inadeguate ovvero potrebbero verificarsi eventi inattesi e/o comunque fuori dal controllo dell'Emittente (inclusi quelli citati precedentemente a titolo di esempio non esaustivo), con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente nonché sulla sua reputazione.

Il complesso delle tipologie di rischio operativo a cui il Gruppo risulta strutturalmente esposto ricomprende il rischio informatico e rischio legale; ciò in relazione all'attività bancaria svolta verso il pubblico e verso controparti finanziarie ed istituzionali, nonché alle numerose normative nazionali ed internazionali ad esso applicabili.

C.6 Rischio di concentrazione degli impieghi

Un'elevata concentrazione di esposizioni verso un'unica controparte o gruppi di controparti connesse o appartenenti ad un unico settore di attività potrebbe determinare, in caso di deterioramento del relativo merito creditizio, effetti negativi significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente e/o del Gruppo.

Un incremento del rischio in esame può inoltre essere causato dagli impatti sull'economia derivanti dal perdurare del conflitto Russia/Ucraina e del conflitto tra Israele e Palestina.

Al 30 giugno 2024 l'Emittente registrava n. 14 "grandi esposizioni" definite come esposizioni verso un cliente o un gruppo di clienti connessi pari o superiore al 10% del capitale di classe 1 dell'ente (n.12 al 31 dicembre 2023, n. 9 al 30 giugno 2023 e n. 8 al 31 dicembre 2022).

In conformità all'articolo 394 del *Capital Requirements Regulation* (il "CRR"), l'ente segnala su base consolidata anche le esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, le dieci maggiori esposizioni verso enti e le dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore bancario ombra. Tali attività ammontano al 30 giugno 2024 a Euro 135 miliardi (Euro 130 miliardi al 31 dicembre 2023, Euro 112 miliardi al 30 giugno 2023 e Euro 88 miliardi al 31 dicembre 2022) e rappresentano il 71,40% (66,89% al 31 dicembre 2023, 58,50% al 30 giugno 2023 e 45,30% al 31 dicembre 2022) del totale delle attività di rischio di credito e controparte.

Tra le esposizioni rilevanti al 30 giugno 2024 figurano, per un importo del 42,81% del totale complessivo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze per un'esposizione totale complessiva pari a Euro 57,6 miliardi corrispondenti a un'esposizione complessiva, a valle delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (*post credit risk mitigation*) e delle esenzioni previste dall'art. 400 del CRR, pari ad Euro 1,4 miliardi.

C.7 Rischio connesso agli accertamenti delle Autorità di Vigilanza

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza.

Il mancato rispetto della regolamentazione e gli accertamenti delle Autorità di Vigilanza potrebbero comportare l'avvio di procedimenti amministrativi e giudiziari nei confronti del Gruppo, che potrebbero tradursi, tra l'altro, nella sospensione o nella revoca di autorizzazioni, in provvedimenti di diffida, multe, sanzioni civili o penali o in altre misure disciplinari rilevanti. Ciò potrebbe determinare impatti negativi anche rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Nel corso del 2020 l'Autorità di Vigilanza (BCE) ha stabilito di sottoporre il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (GBCI) ad un esercizio di valutazione approfondita denominato *Comprehensive Assessment*, che prevede una revisione della qualità degli attivi (*Asset Quality Review - AQR*) e una prova di stress sulla base di uno scenario avverso comune a tutte le banche europee (*EU wide Stress Test*).

Nell'ambito delle attività finalizzate alla conduzione di detto esercizio di valutazione sono state completate le attività necessarie alla predisposizione dei template di riferimento e sono stati predisposti e implementati gli strumenti di controllo utili a rafforzare i processi di *data quality* a presidio dell'esercizio stesso. A seguito delle vicende connesse alla propagazione del Coronavirus – Covid-19, l'esercizio del *Comprehensive Assessment* del GBCI è stato interessato da una sospensione temporanea, per poi essere riavviato all'inizio della seconda metà del 2020.

Ad esito dell'esercizio di *Comprehensive Assessment*, il CET1 ratio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è risultato pari al 12,3% nello scenario "Base" e al 5,7% nello scenario "Avverso", al di sopra dei livelli minimi di solvibilità richiesti, rispettivamente pari all'8% e al 5,5%, confermando, oltre alla resilienza e all'assenza di gap patrimoniali, la qualità dei processi valutativi e gestionali del Gruppo.

Con riferimento al "*EBA EU-wide & BCE SSM Stress Test*", si rileva come l'esercizio sia stato avviato nel mese di gennaio 2023 e abbia interessato un perimetro di 70 Banche (di cui 57 sotto la supervisione della BCE) rappresentative del 75% circa delle attività del settore bancario nell'area dell'eurozona.

I risultati dell'esercizio sono stati oggetto di pubblicazione in data 28 luglio 2023 da parte dell'Autorità di Vigilanza e hanno mostrato, in particolare, un coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio (CET1 r) fully loaded - al termine dell'orizzonte temporale considerato per la simulazione (2025) - attestatosi a 20,89% in scenario base, in incremento di circa 255 punti base rispetto al dato registrato a dicembre 2022 e 14,00% in scenario avverso, in riduzione di circa 435 punti base rispetto al dato registrato a dicembre 2022 e su livelli superiori rispetto al requisito prudenziale in materia di fondi propri, comprensivo dell'aspettativa di Vigilanza c.d. "orientamento di capitale di secondo pilastro - Pillar 2 Guidance".

L'avvio del prossimo esercizio "*EBA EU-wide & BCE SSM Stress Test*" è previsto nel mese di gennaio 2025.

C.8 Rischio collegato a procedimenti giudiziari

Il rischio derivante da procedimenti giudiziari consiste nella possibilità per l'Emittente di dover sostenere risarcimenti, in caso di esito sfavorevole degli stessi. Le più consuete controversie giudiziarie sono relative ad azioni di nullità, annullamento, inefficacia o risarcimento danni conseguenti a operazioni afferenti all'ordinaria attività bancaria e finanziaria svolta dall'Emittente.

Nel corso dello svolgimento della propria attività, l'Emittente è parte di alcuni procedimenti amministrativi, giudiziari e/o arbitrali da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori per importi rilevanti a carico dello stesso.

Al 31 dicembre 2023 risultano accantonati al "Fondo per Rischi ed Oneri" del bilancio individuale 155.567 migliaia di euro (40.147 migliaia di euro al 31 dicembre 2022), di questi 23.894 migliaia di euro (30.799 migliaia di euro al 31 dicembre 2022) sono relativi alla copertura del "Rischio di credito di impegni e garanzie finanziarie rilasciate". Tra gli "Altri fondi per rischi ed oneri" pari a 131.673 migliaia di euro (9.347 migliaia di euro al 31 dicembre 2022) sono ricompresi 2.162 migliaia di euro (2.466 migliaia di euro al 31 dicembre 2022) relativi a "controversie legali" che l'Emittente ritiene sufficienti a coprire gli importi relativi a tali controversie, 122.275 migliaia di euro relativi all'onere per l'esclusiva con le BCC per la promozione e il collocamento dei prodotti del comparto Bancassurance e monetica (nessun importo in essere al 31 dicembre 2022) (cfr. Nota Integrativa Sezione 10.1 Stato Patrimoniale-Passivo).

Fermo restando che l'Emittente ritiene che il fondo rischi e oneri appostato fronteggi adeguatamente gli eventuali oneri connessi alle cause promosse a carico del Gruppo, non può escludersi che un eventuale esito sfavorevole delle stesse, per la natura della domanda o del procedimento o perché le questioni trattate sono oggetto di orientamenti giurisprudenziali mutevoli o contrastanti, possa comportare esborsi anche superiori a quanto accantonato (essendo gli accantonamenti basati su un giudizio prognostico dell'esito delle stesse) con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico-finanziaria del Gruppo.

C.9 Rischi connessi ai cambiamenti climatici e ambientali

Il Gruppo è esposto ai rischi legati al cambiamento climatico che possono manifestarsi sotto due prospettive, il rischio legato alla transizione ad un'economia a basse emissioni di carbonio e più circolare, con potenziali

ripercussioni negative sulla performance della clientela impattata, e il cd. rischio fisico, ossia il rischio legato ai possibili impatti derivanti dai danni fisici causati dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale. In quest'ultimo caso, il rischio fisico può impattare sia sugli asset del Gruppo (es. immobili di proprietà danneggiati a seguito di eventi atmosferici severi) che su quelli della clientela, con potenziali ripercussioni, ad esempio, su asset in garanzia a fronte dei finanziamenti erogati.

La BCE ritiene che gli enti creditizi debbano inquadrare i rischi climatici e ambientali nell'ambito di un approccio strategico, complessivo e lungimirante tenuto conto che, i cambiamenti climatici ed il degrado ambientale danno origine a mutamenti strutturali che influiscono sull'attività economica e, di conseguenza, sul sistema finanziario.

A tale proposito la BCE, nelle varie interlocuzioni con le banche *significant* e nel ribadire l'attesa di un pieno allineamento delle prassi bancarie alle aspettative di vigilanza, ha definito una serie di scadenze intermedie che terminano con la fase in cui, entro la fine del 2024, si aspetta che le banche soddisfino tutte le aspettative di vigilanza delineate nel 2020⁶, inclusa la piena integrazione nel processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale interna (ICAAP) e nelle prove di stress.

Con l'occasione la BCE ha anche pubblicato un compendio⁷ che illustra le differenti modalità con cui gli enti *significant* possono allineare le loro pratiche alle aspettative di vigilanza, a dimostrazione della possibilità di rapidi progressi e con l'obiettivo di facilitare il miglioramento delle pratiche in tutto il settore bancario.

Per quanto attiene alla componente normativa, la Capogruppo ha declinato, così come richiesto dall'Autorità di Vigilanza, uno specifico piano di azione, trimestralmente monitorato e rendicontato, per traguardare le aspettative in tema di rischi climatici e ambientali (c.d. "Piano di adeguamento aspettative C&E risk"). Tale Piano contempla una serie di iniziative che afferiscono ai vari ambiti interessati e che fanno principalmente riferimento a strategia, credito, governance e assetto organizzativo, reporting e *disclosure*. L'obiettivo del Piano è quello di garantire l'integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali al fine di assicurare l'adeguamento alle nuove previsioni normative e alle aspettative di vigilanza.

Non si può escludere che l'adozione di nuove politiche sui rischi climatici e ambientali, i futuri sviluppi delle direttrici di intervento in ambito ESG e di crescita sostenibile, nonché il mutare delle preferenze dei consumatori e della fiducia dei mercati possano avere effetti negativi sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

D. Rischi connessi all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare

D.1 Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

L'Emittente è soggetto ad una articolata e stringente regolamentazione di matrice europea e nazionale, che concerne e ricomprende anche l'attività di vigilanza delle autorità preposte (i.e. BCE, Banca d'Italia, *Single Resolution Board* e Consob).

La regolamentazione anzidetta, applicabile anche all'attività di vigilanza, è soggetta a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).

A seguito delle interlocuzioni preliminari avviate nella seconda parte del 2023, l'Autorità di Vigilanza, con comunicazione pervenuta in data 30 novembre 2023, ha comunicato ad Iccrea Banca gli esiti della decisione SREP che stabilisce i requisiti prudenziali da rispettare a livello consolidato con decorrenza 1° gennaio 2024 (suddivisi in requisiti in materia di fondi propri e requisiti qualitativi).

Le richieste della vigilanza nell'ambito dello SREP potrebbero tradursi in requisiti quantitativi aggiuntivi di capitale o di liquidità e/o in requisiti qualitativi (es. rafforzamento di processi e procedure interne, etc.), con impatto sui risultati economici del Gruppo connessi ai potenziali costi di adeguamento/implementazione. Ciò

⁶ Cfr. "Guida BCE sui rischi climatici e ambientali" – BCE, novembre 2020.

⁷ Cfr. "Good practices for climate-related and environmental risk management" – BCE, Novembre 2022.

potrebbe determinare impatti negativi anche rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente e del Gruppo.

Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

La normativa applicabile disciplina i settori in cui le banche possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e solidità delle stesse, limitandone l'esposizione al rischio. In particolare, l'Emittente e le società bancarie del gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria e dalla legge italiana. A queste si aggiungono specifiche normative in tema – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – di antiriciclaggio, usura, tutela del consumatore.

Iccrea Banca, in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, è soggetta alla vigilanza diretta della BCE⁸, la quale, tra le altre cose, a seguito dello SREP condotto ai sensi degli art. 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), fornisce annualmente la decisione finale dei requisiti patrimoniali che la Banca deve rispettare a livello consolidato.

In particolare, il citato articolo 97 della CRD IV stabilisce che l'Autorità competente debba periodicamente riesaminare l'organizzazione, le strategie, i processi e le metodologie che i gruppi e le banche vigilate mettono in atto per fronteggiare il complesso dei rischi a cui sono esposte.

A tal riguardo, sussiste il rischio che, a esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, tra le altre cose, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del Documento di Registrazione.

È possibile che la BCE, a esito dei futuri SREP, prescriva all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo, tra cui, (i) richiedere di detenere mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare; (ii) interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale; (iii) imposizioni di limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, il divieto di pagare interessi e (iv) divieti di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, al fine del contenimento del livello dei rischi.

L'Autorità di Vigilanza, in data 30 novembre 2023, ha comunicato ad Iccrea Banca gli esiti della decisione SREP che stabilisce i requisiti prudenziali da rispettare a livello consolidato con decorrenza 1° gennaio 2024 (suddivisi in requisiti in materia di fondi propri e requisiti qualitativi). Con tale decisione, che sostituisce la decisione SREP 2022, l'Autorità di Vigilanza ha stabilito, sotto il profilo di requisiti in materia di Fondi Propri da rispettare per l'anno 2024:

- un requisito aggiuntivo di fondi propri di secondo pilastro (Pillar 2 requirement, P2R) pari a 2,53% (di cui 3 bps relativi all'NPE P2R e suscettibile di riduzione, al verificarsi di determinate condizioni, entro l'anno) da detenere come minimo sotto forma di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) per il 56,25% e sotto forma di capitale di classe 1 per il 75%;
- una raccomandazione relativa agli orientamenti di capitale di secondo pilastro (Pillar 2 Guidance - P2G) pari a 1,25%, che dovrebbe essere costituito interamente da capitale primario di classe 1 e detenuto in aggiunta all'Overall Capital Requirement (OCR).

Inoltre, in data 21 novembre 2023 la Capogruppo ha ricevuto la decisione della Banca d'Italia che identifica per il 2024 il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea come "Istituzione a rilevanza sistemica nazionale" (cd. "Other Systemically Important Institution", 'O-SII') autorizzata in Italia. Ad esito delle analisi svolte ai fini della calibrazione della riserva di capitale (buffer O-SII), la Banca d'Italia ha assegnato al Gruppo per la prima volta un requisito O-SII pari a 0,125% per l'anno 2024.

⁸ In data 24 luglio 2018, Iccrea Banca ha ricevuto l'Autorizzazione, da parte della BCE, per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e in data 18 gennaio 2019 ha inviato all'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia) l'istanza per l'iscrizione del Gruppo al relativo albo. In data 4 marzo 2019 la Banca d'Italia, a conclusione dell'iter amministrativo finalizzato alla costituzione e riconoscimento del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ha provveduto alla relativa iscrizione nell'albo dei gruppi bancari dichiarandolo altresì "Soggetto vigilato significativo". L'Autorità di Vigilanza in data 4 dicembre 2019 ha comunicato ad Iccrea Banca la prima decisione SREP a valere sul Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Stante quanto sopra, il Gruppo è, pertanto, tenuto a rispettare per l'anno 2024:

- un Total SREP Capital Requirement (TSCR) pari a 10,53%;
- un Overall Capital Requirement (OCR) pari a 13,155%;
- Requisiti Target (inclusivi di P2G) pari a 14,405%.

I requisiti di Overall Capital Requirement (OCR) che l'Emittente è tenuto a rispettare sono pari alla somma tra il minimo regolamentare (pari al 4,5% per il CET1, al 6% per il Tier 1 e all'8% per il Total Capital Ratio) il P2R e il CCB.

Stante quanto sopra, il Gruppo è tenuto a rispettare per l'anno 2024:

- il requisito di capitale complessivo (OCR) con riferimento al coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 Capital Ratio) pari all'8,55%;
- il requisito di capitale complessivo (OCR) con riferimento al coefficiente di capitale di classe 1 totale (Tier 1 Ratio) pari al 10,52%;
- il requisito di capitale complessivo (OCR) con riferimento al coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio) pari al 13,155%.

Il 26 aprile 2024, la Banca d'Italia ha deciso di applicare a tutte le banche autorizzate in Italia una riserva sistemica⁹ (Systemic Risk Buffer, SyRB) pari all'1% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia. Il tasso obiettivo dell'1% dovrà essere raggiunto gradualmente costituendo una riserva pari allo 0,5% delle esposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2024 e il rimanente 0,5% entro il 30 giugno 2025.

Con riferimento alle Banche affiliate del Gruppo, la decisione SREP non ha imposto requisiti di fondi propri da rispettare su base individuale.

Pertanto, al fine di soddisfare i sopracitati requisiti consolidati sono stati previsti meccanismi di allocazione degli stessi a livello individuale nell'ambito dei principali processi di Risk Governance (i.e. RAF, EWS), compatibilmente con la capienza patrimoniale di ciascuna Banca Affiliata, assicurando in tal modo che le strategie e i vincoli di natura patrimoniali del Gruppo siano riflesse anche sulla dimensione individuale.

Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, minerebbe la solidità della Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria della Banca e del Gruppo. Il mancato rispetto dei requisiti minimi di CET1 Ratio e Total Capital Ratio comporta, in ottemperanza alle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, la previsione di limitazioni alla distribuzione di utili e la necessità di adottare un piano di conservazione del capitale.

Al 31 dicembre 2022, in regime transitorio *Phase-in*, i coefficienti CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio dell'Emittente si attestano su base individuale, rispettivamente, al 21,9%, al 21,9%, al 30,00% e su base consolidata, rispettivamente, al 19,2%, al 19,3% e al 20,04% posizionandosi al di sopra dei livelli minimi regolamentari e prudenziali richiesti dall'Autorità di Vigilanza.

Al 30 giugno 2023, in regime transitorio *Phase-in*, i coefficienti CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio dell'Emittente si attestano su base individuale, rispettivamente, al 22,4%, al 22,4%, al 30,5% e su base consolidata (Gruppo BCC Iccrea), rispettivamente al 19,9%, 19,9% e al 21,1%.

Al 31 dicembre 2023, in regime transitorio *Phase-in*, i coefficienti CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio dell'Emittente si attestano su base individuale, rispettivamente, al 22,7%, al 22,7% e al 30,25% e su base consolidata (Gruppo BCC Iccrea), rispettivamente al 21,1%, 21,1% e al 22,2%.

Al 30 giugno 2024, in regime transitorio *Phase-in*, i coefficienti CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio dell'Emittente si attestano su base individuale per, rispettivamente, al 23,6%, al 23,6%, al 31,02 e su base consolidata (Gruppo BCC Iccrea), rispettivamente al 22,7% e al 23,8%.

⁹ La riserva sistemica va applicata a livello consolidato per i gruppi e a livello individuale per le banche non appartenenti a gruppi.

Requisito MREL (*Minimum Requirement of Eligible Liabilities*)

L'Emittente è soggetto alla regolamentazione in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva 2014/59/UE e Regolamento UE 806/2014 e successive modifiche), che tra le altre cose definisce il requisito MREL (*Minimum Requirement of Eligible Liabilities*) che rappresenta il requisito minimo di passività ammissibili volto ad assicurare il buon funzionamento del meccanismo del bail-in, aumentando la capacità di assorbimento delle perdite e ricostituendo la posizione patrimoniale dell'entità, in tal modo permettendo di garantire la continuità delle funzioni economiche critiche durante e dopo un'eventuale crisi.

Nel mese di marzo 2024, Iccrea Banca, in qualità di Entità di Risoluzione del Gruppo, ha ricevuto dal Comitato di Risoluzione Unico la decisione sulla determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (c.d. requisito MREL) e del requisito di subordinazione¹⁰, definiti in termini di importo complessivo dell'esposizione al rischio (c.d. RWA) e della misura dell'esposizione complessiva della leva finanziaria (c.d. LRE), ai quali conformarsi, su base consolidata, a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione.

Il livello obbligatorio finale del requisito MREL su base consolidata (cui si conforma la Capogruppo), da rispettare entro il 1° gennaio 2026, è pari al 25,855% degli RWA (comprensivo del requisito di riserva combinata di capitale pari al 30 giugno 2024 al 2,625% degli RWA) e al 6,47% di LRE. È previsto un livello obbligatorio intermedio, da rispettare su base consolidata, a partire dal 1° gennaio 2022, pari al 20,695% degli RWA (comprensivo del requisito di riserva combinata di capitale pari al 30 giugno 2024 al 2,625% degli RWA) e al 6,35% di LRE.

Relativamente al requisito di subordinazione su base consolidata (cui si conforma la Capogruppo), il livello obbligatorio finale, da rispettare entro il 1° gennaio 2026, è pari al 18,205% degli RWA (comprensivo del requisito di riserva combinata di capitale pari al 30 giugno 2024 al 2,625% degli RWA) e al 6,47% di LRE. È previsto un livello obbligatorio intermedio del requisito di subordinazione, da rispettare su base consolidata, a partire dal 1° gennaio 2022, pari al 16,125% degli RWA (comprensivo del requisito di riserva combinata di capitale pari al 30 giugno 2024 al 2,625% degli RWA) e al 6,35% di LRE.

Ai fini del rispetto dei requisiti sopra descritti, l'approccio *general-hybrid* adottato dal Comitato di Risoluzione Unico richiede di considerare i seguenti elementi:

- Fondi Propri a livello di Gruppo, calcolati ai sensi del CRR (*Capital Requirements Regulation - Regolamento (UE) n. 575/2013 e suoi successivi aggiornamenti*);
- passività ammissibili al requisito MREL e al requisito di subordinazione emesse dalla Capogruppo (in qualità di Entità di Risoluzione del Gruppo) con scadenza residua maggiore di un anno.
- Alla data di riferimento del 30 giugno 2024, il Gruppo rispetta i livelli obbligatori dei requisiti MREL

L'Emittente si impegna ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti applicabili al Gruppo il cui mancato rispetto potrebbe comportare possibili effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Imposta straordinaria ex articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104

Il D.L. 10 agosto 2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 136, contiene tra le altre disposizioni l'introduzione per le banche, per il solo 2023, di un'imposta straordinaria determinata applicando - nei bilanci individuali - un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine d'interesse (voce 30 del conto economico) relativo all'esercizio 2023 che eccede di almeno il 10 per cento il medesimo margine dell'esercizio 2021. La norma individua un limite massimo dell'imposta nella misura dello 0,26% dell'importo complessivo delle attività ponderate per il rischio (RWA) al 31 dicembre 2022, determinate ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del Regolamento UE n. 575/2013. Il comma 5-bis introdotto in sede di conversione prevede, inoltre, che in luogo del versamento dell'importo come sopra determinato, le banche che rientrano nel perimetro applicativo dell'imposta possano, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, determinare l'accantonamento in una riserva patrimoniale non distribuibile di un importo

¹⁰ La precedente decisione MREL datata 21.03.2023 è stata abrogata e sostituita dalla decisione MREL 2024 ricevuta in data 06.03.2024.

pari a due volte e mezzo l'ammontare dell'imposta dovuta.

Le Banche del Gruppo che hanno presentato una base imponibile ai fini dell'imposta in argomento hanno aderito alla facoltà normativa che prevede la possibilità di non procedere al versamento dell'imposta straordinaria in argomento definendo, in sede di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023, una proposta di destinazione dell'utile di esercizio a riserve non distribuibili pari a 2,5 volte l'importo dell'imposta dovuta, per un ammontare complessivamente pari a 188 milioni di euro.

D.2 Rischi connessi agli obblighi contributivi ordinari e straordinari ai fondi istituiti nell'ambito della disciplina delle crisi bancarie

L'Emittente e il Gruppo devono ottemperare agli obblighi contributivi imposti dalla normativa disciplinante la risoluzione delle crisi bancarie. Al 31 dicembre 2023 il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha versato contributi per complessivi Euro 131 milioni (Euro 147 milioni al 31 dicembre 2022).

Ove l'ammontare dei contributi ordinari richiesti alle società del Gruppo aumentasse, la redditività del Gruppo diminuirebbe ed il livello delle risorse patrimoniali dell'Emittente e del Gruppo ne risentirebbe in maniera negativa; ove venissero richiesti contributi straordinari al Gruppo ciò potrebbe avere un impatto negativo, anche significativo, sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici del Gruppo.

In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati Membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso.

Gli obblighi contributivi ordinari concorrono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo potrebbe essere destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi.

PARTE SECONDA

1 PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

1.1 Persone responsabili del Documento di Registrazione

L'Emittente con sede legale e direzione generale in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 legalmente rappresentato – ai sensi dell'art. 28 dello Statuto – dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Maino, si assume la responsabilità del presente Documento di Registrazione, come indicato di seguito.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione sono, per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Emittente, Marianna Di Prinziò, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, che le informazioni contabili contenute nel presente Documento di Registrazione corrispondono alle risultanze dei libri contabili e delle altre scritture contabili dell'Emittente.

1.3 Dichiarazioni o relazioni di esperti

Il Documento di Registrazione non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti ad eccezione delle relazioni rilasciate dalla Società di Revisione (come di seguito definita) che ha effettuato la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2022 e del bilancio intermedio consolidato al 30 giugno 2024 ed al 30 giugno 2023.

Per maggiori informazioni si rinvia al capitolo 2 (*Revisori Legali*) e 11 (*Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite dell'Emittente*).

1.4 Informazioni provenienti da terzi

Il Documento di Registrazione non contiene informazioni provenienti da terzi, fatta eccezione per le informazioni concernenti i giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente di cui al successivo paragrafo 4.1.6 (*Rating attribuiti all'Emittente*).

Si conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di quanto pubblicato da terzi, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

Le informazioni provengono dalle seguenti agenzie di rating: Fitch Ratings ("**Fitch**"), DBRS Morningstar ("**DBRS**") e S&P Global Ratings ("**S&P**").

1.5 Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) il presente Documento di Registrazione è stato approvato dalla CONSOB in qualità di Autorità Competente, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- b) la CONSOB approva tale Documento di Registrazione solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avvallo dell'Emittente oggetto del Documento di Registrazione.

2 REVISORI LEGALI

2.1 Nome e indirizzo dei revisori dell'Emittente

L'Assemblea degli azionisti dell'Emittente in data 28 maggio 2021 ha deliberato di conferire l'incarico, fino alla chiusura dell'esercizio 2029, per la revisione legale del bilancio d'esercizio consolidato del Gruppo, alla società di revisione Forvis Mazars S.p.A. ("**Società di Revisione Forvis Mazars**"). La Società di Revisione Forvis Mazars ha sede in Milano, Via Ceresio 7, già iscritta e membro di ASSIREVI - Associazione Nazionale Revisori Contabili.

Le relazioni della Società di Revisione Forvis Mazars sono incluse nei relativi bilanci messi gratuitamente a disposizione del pubblico come indicato nel successivo capitolo 14 "*Documenti disponibili*", cui si rinvia.

Per una disamina delle informazioni finanziarie annuali sottoposte a revisione legale dei conti, si rinvia al capitolo 11.3 (*Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati*) del presente Documento di Registrazione.

2.2 Informazioni circa dimissioni, revoche dall'incarico o mancato rinnovo dell'incarico alla società di revisione

Si segnala che non si sono verificati casi di revoca o di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito, di dimissione dall'incarico da parte della Società di Revisione Forvis Mazars dal 28 maggio 2021 al 30 giugno 2024.

3 FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo, si rinvia alla Parte Prima – Fattori di Rischio del Documento di Registrazione.

4 INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

4.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente

Iccrea Banca è stata fondata il 30 novembre del 1963, per opera dei rappresentanti di 190 Casse Rurali che stipularono l'atto costitutivo dell'Istituto di Credito delle Casse Rurali e Artigiane (CRA) ora denominate Banche di Credito Cooperativo (BCC).

La società viene costituita al fine di rendere più intensa ed efficace l'attività delle CRA/BCC agevolandone, coordinandone e incrementandone l'azione attraverso lo svolgimento di funzioni creditizie, di intermediazione bancaria e assistenza finanziaria, allo scopo di rendere finalmente le Casse Rurali indipendenti dalle altre banche.

Il 1° gennaio 1994 entra in vigore il nuovo testo unico bancario con il quale le Casse Rurali e Artigiane diventano le attuali Banche di Credito Cooperativo.

Coerentemente con questi sviluppi normativi, nasce Iccrea Holding che inizia ad operare nel 1995 con partecipazioni di controllo in Iccrea Banca, Banca Agrileasing e Aureo Gestioni.

Iccrea Holding (il cui capitale è partecipato dalle Banche di Credito Cooperativo) è al vertice del Gruppo bancario Iccreache riunisce le aziende che offrono prodotti e servizi per l'operatività delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (segmento *Institutional*) e la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese (segmento *Corporate*) e famiglie (segmento *Retail*).

Iccrea Holding è altresì membro dell'UNICO Banking Group, l'associazione con sede a Bruxelles che riunisce le principali banche cooperative europee.

Il 16 settembre 2016, Iccrea Holding ed Iccrea Banca S.p.A. formalizzano la fusione inversa tra le due aziende. Tale fusione, operativa dal 1° di ottobre 2016, ha posto Iccrea Banca al vertice del Gruppo bancario Iccrea, consentendo in tal modo il pieno allineamento ai requisiti richiesti dalla Banca Centrale Europea, posto che ora la capogruppo risulta munita di licenza bancaria.

In seguito, Iccrea Banca, registrando un patrimonio netto superiore ad 1 miliardo di euro richiesto dalla Legge n. 49/2016 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo, ha altresì assunto il ruolo di capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, previsto dalla citata riforma.

Al riguardo, in data 24 luglio 2018, Iccrea Banca ha ricevuto l'Autorizzazione, da parte della BCE, per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, cui hanno aderito 142 Banche di Credito Cooperativo, ed in data 18 gennaio 2019 ha inviato all'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia) l'istanza per l'iscrizione del Gruppo al relativo albo tenuto dalla Banca d'Italia che quest'ultima ha accolto provvedendo alla predetta iscrizione il 4 marzo 2019.

Piano strategico triennale 2024-2026

In data 28 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha approvato il Piano Industriale del Gruppo BCC Iccrea 2024-2026, cui è seguita la pubblicazione del Comunicato Stampa in pari data (https://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20Piano%20industriale%20Gruppo%20BCC%20Iccrea%2024%2026%2028.3.24.pdf).

L'estensione dell'orizzonte di Piano al 2026 è derivata dalla necessità di aggiornare i target del Gruppo in considerazione sia del raggiungimento/superamento (con due anni di anticipo) a fine 2023 dei principali obiettivi 2025, che della presenza di uno scenario (in particolare sul livello dei tassi di interesse) sostanzialmente differente rispetto alle previsioni effettuate nel precedente Piano.

Il Piano 2024-2026 mantiene le direttrici di sviluppo e crescita del Gruppo previste nel precedente Piano, confermandone l'evoluzione verso una situazione patrimoniale ancor più robusta, una qualità degli attivi allineata alle medie delle principali banche del mercato italiano, una redditività sostenibile, anche diversificando le fonti di ricavo, e una rilevante posizione di liquidità, mantenendo una forte impronta localistica e mutualistica, nel rispetto dei valori che ispirano il credito cooperativo.

Si segnala inoltre che nel mese di settembre 2024 prenderanno avvio, nell'ambito della revisione periodica dei target economico-finanziari, secondo l'approccio *rolling* alla pianificazione strategica adottata dal Gruppo, le attività per la predisposizione di un Piano GBCI 2025-2027, il cui completamento è atteso per il mese di marzo

2025. Il Piano GBCI 2025-2027, fattorizzerà al suo interno gli effetti connessi al nuovo contesto macroeconomico e le nuove ipotesi di evoluzione per il triennio 2025-2027.

4.1.1 Denominazione legale e commerciale dell'Emittente

La denominazione legale dell'Emittente è, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, "Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo" e, in forma abbreviata "Iccrea Banca S.p.A.".

La denominazione commerciale dell'Emittente coincide con la sua denominazione legale.

4.1.2 Luogo e numero di registrazione dell'Emittente e suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI)

Iccrea Banca S.p.A. è iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 04774801007. L'Emittente è inoltre iscritta all'Albo delle Banche detenuto dalla Banca d'Italia al numero meccanografico 5251 ed è appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia al n. 8000. Il codice identificativo del soggetto giuridico (codice LEI) dell'Emittente è NNVPP80YIZGEY2314M97.

4.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

Iccrea Banca S.p.A. è una Società per Azioni costituita il 12 ottobre 1994 per atto del Notaio Dott. Paolo Silvestro, repertorio n. 42736 - raccolta n. 7966.

La durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050, con possibilità di proroga, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto.

4.1.4 Residenza e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale e sito internet dell'Emittente

Iccrea Banca S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia e regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente ha sede sociale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47 – 00178 ed il numero di telefono è 06/7207.1 e il sito web è www.iccreabanca.it. Le informazioni contenute nel sito internet dell'Emittente non costituiscono parte del presente Documento di Registrazione, ad esclusione delle informazioni espressamente incluse mediante riferimento nel Documento di Registrazione stesso.

Le attività dell'Emittente sono soggette a specifiche regolamentazioni nazionali ed europee relative al settore di appartenenza. In particolare, l'Emittente, appartenendo al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, è soggetto a un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata su base consolidata dalla Banca Centrale Europea e da Banca d'Italia ed è pertanto tenuto in ogni momento al rispetto della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore) e trasparenza.

Di seguito alcuni dettagli sulla regolamentazione più rilevante di matrice italiana ed europea cui è soggetta l'attività dell'Emittente.

Normativa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Tra le disposizioni di legge e regolamentari volte alla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo si segnala, fra l'altro:

- il D. Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125, "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE";

- il D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";
- il provvedimento "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", emanato dalla Banca d'Italia in data 26 marzo 2019, come modificato dal Provvedimento del 1° agosto 2023;
- il provvedimento "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", emanato dalla Banca d'Italia in data 30 luglio 2019, come modificato dal Provvedimento del 13 giugno 2023;
- il provvedimento "Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive", emanato dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia in data 28 marzo 2019;
- il provvedimento "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" emanato in dalla Banca d'Italia data 24 marzo 2020;
- i restanti provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nel corso del 2019 e del 2020 in materia di antiriciclaggio, che riguardano, tra gli altri aspetti, la conservazione dei dati e l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate.

Normativa in materia di risoluzioni bancarie

Tra la normativa regolamentare significativa per l'attività dell'Emittente, si segnala, ad integrazione del meccanismo di vigilanza unico, la Direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*), oggetto di revisione a seguito della Direttiva 879/2019/UE – "**BRRD II**", che prevede un meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie ed introduce il principio del "*bail-in*" o "*salvataggio interno*". La Direttiva 879/2019 UE (la "BRRD II"), ha ridefinito l'ambito delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("MREL") e, il 1° dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 193 dell'8 novembre 2021 (il "Decreto 193"), che ha allineato il quadro normativo domestico alle disposizioni della BRRD II, ridefinendo il requisito MREL.

L'Emittente è altresì sottoposto alla Direttiva 2014/49/UE (*Deposit Guarantee Schemes Directive* o "**DGSD**") del 16 aprile 2014 e al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation*, - cd. "**SRMR**"), modificato dal Regolamento 2019/877/UE in vigore dal 20 dicembre 2020 ("**SRMR II**"): tali normative possono comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca e del Gruppo in quanto impongono l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che devono essere fornite tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.

In base al principio del *bail-in* il regolatore potrà prevedere che, nella gestione di una crisi bancaria, gli *stakeholders* dell'istituto bancario possano subire perdite in base alla propria *seniority* con l'esclusione, tra le altre passività, dei depositi garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino all'importo di Euro 100.000. L'obiettivo del *bail-in* è quello di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi, al fine di garantire la continuità delle sue funzioni economiche critiche, salvaguardando la stabilità finanziaria e riducendo al minimo le perdite a carico del contribuente, assicurando comunque che nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dello stesso potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di

conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell'ordine di partecipazione sopra descritto. L'introduzione del *bail-in* potrebbe comportare ulteriori impatti quali, ad esempio, una maggiore onerosità della raccolta. La BRRD introduce anche un requisito minimo di passività soggette al *bail-in* (*Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities* – “MREL”), allo scopo di assicurare che una banca, in caso di applicazione del *bail-in*, abbia passività sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito del capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, nonché per generare nel mercato una fiducia sufficiente in essa. La disciplina del MREL è stata recentemente oggetto di revisione ad opera della BRRD II e del SRMR II, in termini – tra l'altro – di riassetto dei requisiti di ammissibilità delle passività ai fini MREL da applicarsi sulle passività di nuova emissione, di fissazione di alcuni poteri in capo all'Autorità competente in caso di violazione dei requisiti MREL e, in aggiunta agli obblighi di segnalazione delle passività *eligible*, alcuni obblighi di *disclosure* al pubblico.

Basilea III, CRR II e CRD V

Con riferimento agli ulteriori provvedimenti di rilievo, quali, inter alia, gli Accordi di Basilea III, il Regolamento 2019/876/UE (CRR II) e la CRD V, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nei bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2022, al fascicolo del bilancio intermedio consolidato e individuale al 30 giugno 2023 nonché al fascicolo del bilancio intermedio consolidato al 30 giugno 2024, incorporati mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione.

Iniziative italiane ed europee in materia di *provisioning* dei crediti deteriorati:

Con specifico riferimento a gestione, monitoraggio e valutazione delle esposizioni deteriorate, si segnala che in data 20 marzo 2017 la BCE ha pubblicato le linee guida “definitive” – indirizzate alle banche europee, specie quelle aventi livelli di crediti deteriorati lordi (NPL) superiori rispetto alla media continentale – in merito alla gestione delle esposizioni *non performing*. In questo contesto, si sottolinea quanto segue:

- il documento definisce le misure, i processi e le migliori prassi che le banche dovrebbero adottare nel trattamento degli NPL. Si tratta, peraltro, di un documento che è stato redatto tenendo conto delle c.d. *best practices* a livello continentale;
- le banche sono esortate ad attuare strategie ambiziose ma realistiche – ivi incluse anche le dismissioni – per la riduzione degli NPL;
- le linee guida costituiscono le basi per strutturare il dialogo continuo di vigilanza con le banche (per il tramite dei *joint supervisory teams*); la governance è uno degli aspetti considerati.

Il 28 settembre 2016, l'EBA ha pubblicato sia le linee guida in materia di definizione di default, sia le norme tecniche sulla cosiddetta “soglia di rilevanza”. Su questa base la Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 2017 ha quindi specificato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza. Il termine ultimo entro il quale applicare la nuova definizione di default è il 01/01/2021.

L'obiettivo della nuova normativa in materia di default è quello di armonizzare la definizione di default tra le aree geografiche dell'UE, rafforzare la comparabilità delle metriche di rischio tra le diverse istituzioni, e raggiungere in ultima istanza l'omogeneizzazione e confrontabilità delle logiche di classificazione dei crediti deteriorati, nonché la minimizzazione della variabilità dei RWA fra banche con simili profili di rischio.

Con riferimento all'ambito prudenziale, si segnala:

- la “Nuova definizione di default applicabile in via obbligatoria alle banche e, dunque, all'Emittente a partire dal 1° gennaio 2021 (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013)”. Nell'identificazione dei crediti *non performing* sono applicate le nuove regole di vigilanza europee in materia di classificazione dei debitori in “*default*”, in vigore dal 1° gennaio 2021, che hanno introdotto criteri e modalità più restrittivi rispetto a quelli in precedenza adottati dagli intermediari bancari e finanziari italiani in materia di erogazione, valutazione

dei crediti e classificazione a default, in ottica di contenimento e miglioramento della qualità creditizia e di presidio complessivo sull'operatività bancaria

- il *“Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (c.d. CRR II)”*: il Regolamento (UE) 2019/630 definisce i requisiti prudenziali obbligatori di primo pilastro riferiti alle esposizioni erogate dopo il 25 aprile 2019 e successivamente classificate fra le NPE. La nuova normativa impone una deduzione dal CET1 (requisito di Pillar I) per le esposizioni deteriorate non sufficientemente coperte da accantonamenti o altre rettifiche.
- *“Orientamenti EBA sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni”*: gli orientamenti, pubblicati ad ottobre 2018 e in vigore dal 30 giugno 2019, stabiliscono una soglia del 5% (percentuale di crediti deteriorati lordi a livello consolidato, sub-consolidato o individuale) che, se raggiunta o superata, dovrebbe determinare la definizione di una strategia di riduzione NPE ambiziosa e realistica, nonché la necessità di assicurare la governance ed un assetto organizzativo della gestione NPE in linea con quanto indicato nel documento.
- *“Orientamenti EBA relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione”*: gli orientamenti, pubblicati nel dicembre 2018 e in vigore dal 31 dicembre 2019, specificano il contenuto e i formati uniformi di informativa che gli enti creditizi devono utilizzare per le informative riguardanti le esposizioni deteriorate, le esposizioni oggetto di misure di concessione e le attività pignorate.
- *“Opinion EBA sul trattamento regolamentare delle esposizioni non performing oggetto di cartolarizzazione”*: si tratta di un documento pubblicato in data 23 ottobre 2019 che si propone di adattare il CRR e il Regolamento (UE) 2017/2401 alla particolare natura degli NPE, rimuovendo alcuni ostacoli normativi all’impiego delle cartolarizzazioni di crediti di tale tipologia. Nel formulare la propria proposta alla Commissione, l’EBA ha segnalato che la cartolarizzazione dei crediti è uno strumento efficace di dismissione degli NPE poiché, rispetto alle cessioni bilaterali, consente di segmentare il rischio legato alle esposizioni oggetto di cartolarizzazione e, pertanto, di attrarre investitori dotati di differente Risk Appetite.

Finanza sostenibile

Nel corso degli ultimi anni il sistema finanziario è stato interessato dalla definizione di un nuovo quadro regolamentare, tutt’ora in fase evolutiva, volto a promuovere una finanza sostenibile, in linea con gli obiettivi enunciati dal *“Piano d’azione per la finanza sostenibile”* (di seguito il **“Piano d’azione”**) definito dalla Commissione europea nel marzo 2018 in cui vengono delineate la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo autenticamente sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, contribuendo ad attuare l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

In seguito all’adozione dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nel 2015, i governi stanno compiendo passi avanti nella transizione verso economie più circolari e a basse emissioni di carbonio su scala globale. Per quanto riguarda l’Europa, il Patto Verde europeo¹¹ definisce l’obiettivo di trasformare l’Europa nel primo continente neutro dal punto di vista climatico entro il 2050. In tale contesto anche il settore finanziario è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale, come enunciato nel piano d’azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile.

Il 10 marzo 2021 è divenuto applicabile negli Stati Membri dell’Unione il Regolamento (UE) 2088/2019 *Sustainable Finance Disclosure Regulation*, o SFDR che stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la relativa considerazione nei propri processi e nelle informazioni fornite relativamente ai prodotti finanziari, introducendo obblighi informativi da assolvere tramite apposite *disclosure* da pubblicare sui siti internet e nei documenti contrattuali dei servizi offerti.

La normativa in esame trova applicazione nei confronti delle società del gruppo che:

¹¹ Insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione Europea con l’obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050.

- prestano il servizio di gestione di portafogli (MiFID II) e rientrano nella nozione di “partecipanti ai mercati finanziari”;

- prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti e in materia di prodotti di investimento assicurativi e rientrano nella nozione di “consulenti finanziari”.

L’adeguamento alle nuove disposizioni è stato assicurato tramite l’emanazione da parte della Capogruppo di indirizzi e di linee guida atti ad assicurare un’applicazione armonizzata.

Il 21 aprile 2021 la Commissione Europea ha adottato il c.d. April 2021 Package, un pacchetto di provvedimenti che innova/integra SFDR, MiFID II, IDD, UCITS, AIFM.

La Capogruppo ha posto in essere le attività per assicurare l’adeguamento alle nuove disposizioni normative da parte di tutte le società del Gruppo la cui operatività è interessata dalle nuove disposizioni. Il programma di aggiornamento del quadro regolamentare interno prosegue in coerenza con le evoluzioni della normativa di riferimento.

In particolare, già a partire dal 2021 il Gruppo ha avviato un percorso evolutivo funzionale alla progressiva integrazione dei fattori ESG nei processi aziendali che compendia una direttrice prioritariamente orientata agli adeguamenti normativi e l’altra orientata ad iniziative di natura strategica.

Nel corso del primo semestre 2024 sono proseguite le numerose attività declinate nell’ambito del complessivo programma progettuale ESG, sia con riferimento alle progettualità a connotazione normativa volte al progressivo adeguamento alle Aspettative di Vigilanza in materia di rischi C&E e alle altre normative di riferimento che alle iniziative di carattere strategico funzionali ad indirizzare il posizionamento strategico del Gruppo in ambito ESG.

In particolare, con riferimento agli interventi a connotazione normativa, si evidenzia che, nel corso del primo semestre 2024:

- sono proseguite le attività funzionali all’aggiornamento del quadro normativo interno al fine di rafforzare – anche in considerazione dell’evoluzione normativa in materia – ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi climatici e ambientali, nonché le iniziative volte a valutare un possibile ulteriore rafforzamento dell’assetto organizzativo a presidio delle complessive tematiche ESG a livello di Gruppo;
- sono in corso le iniziative volte alla progressiva evoluzione – anche sulla base delle best practices di mercato e delle attese di Vigilanza – dell’attuale framework creditizio funzionale alla raccolta delle informazioni quali-quantitative richieste dalla normativa in materia di rischi climatici e ambientali;
- sono proseguite le attività funzionali all’arricchimento del patrimonio informativo atto a traguardare le esigenze di reporting con riguardo alla data di riferimento del 31 dicembre 2024 e all’elaborazione delle informazioni per la predisposizione dei prossimi schemi di reporting, a valere del Report di Sostenibilità CSRD e del Pillar III.
- è stata effettuata la pubblicazione al 30 giugno 2024, a valle delle attività condotte nel corso del 2023 al fine di assolvere agli adempimenti normativi introdotti dal Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 che integra il Regolamento Delegato (UE) 2019/2088 (cd “SFDR”), delle informazioni relative alla descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (Principal Adverse Impacts Statement o cd. “PAI”) per le Banche del Gruppo rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
- sono proseguite – anche in considerazione della trasversalità delle tematiche in materia – le attività evolutive in ambito Data Governance e ICT con la finalità di adeguare gli applicativi di riferimento e accrescere il patrimonio informativo ESG a supporto dei processi operativi e di controllo, nonché delle attività di disclosure.

Con riferimento, invece, alla componente strategica, il Gruppo ha approvato a marzo 2024 il Piano di Sostenibilità a valere sul triennio 2024-2026, integrato nel Piano Strategico triennale di Gruppo articolato in obiettivi e target attinenti alle tematiche ambientali, sociali e di governance, prevedendo altresì talune iniziative a impatto trasversale. Per maggiori approfondimenti

https://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20Piano%20industriale%20Gruppo%20BCC%20Iccrea%2024%2026%2028.3.24.pdf

4.1.5 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità

Non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.

4.1.6 Rating attribuiti all'Emittente

Alla data del presente Documento di Registrazione, il *rating* assegnato ad Iccrea Banca S.p.A. da tre principali Agenzie di Rating, ovvero Fitch Ratings, S&P Global Ratings e Morningstar DBRS è il seguente:

AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK/TREND	DATA ULTIMA REVIEW
Fitch	BBB- ⁽¹⁾	F3 ⁽²⁾	Stabile ⁽³⁾	24/01/2024
S&P	BBB- ⁽⁴⁾	A-3 ⁽⁵⁾	Positivo ⁽⁶⁾	18/06/2024 -22/02/2024
DBRS	BBB ⁽⁷⁾	R-2 (high) ⁽⁸⁾	Stabile ⁽⁹⁾	21/10/2024

Fitch

(1) *BBB-*: Le valutazioni 'BBB' indicano che le aspettative di rischio di default sono attualmente basse. La capacità di adempiere agli impegni finanziari è considerata adeguata, ma è più probabile che condizioni economiche o aziendali avverse possano compromettere questa capacità.

(2) *F3*: Indica una capacità adeguata di effettuare pagamenti tempestivi degli impegni finanziari rispetto ad altri emittenti o obbligazioni nello stesso paese o unione monetaria.

(3) *Gli Outlook* indicano la probabile evoluzione del rating in un periodo da uno a due anni. Essi riflettono tendenze finanziarie o di altro tipo che non hanno ancora raggiunto un livello tale da determinare una variazione del rating, ma che possono farlo se dovessero persistere. Un Outlook positivo indica una tendenza al rialzo nell'evoluzione del rating. Al contrario, un Outlook negativo indica una tendenza negativa nell'evoluzione del rating. Gli Outlook positivi o negativi non implicano che un cambiamento del rating sia inevitabile e, allo stesso modo, il rating stabile può essere alzato o abbassato senza una preventiva revisione dell'Outlook. A volte, dove la tendenza principale presenta forti elementi di conflitto positivi e negativi, l'Outlook può essere descritto come "in evoluzione" (Fonte: **Fitch**).

S&P

(4) *BBB-*: Un'obbligazione con rating 'BBB' presenta parametri di protezione adeguati. Tuttavia, condizioni economiche avverse o circostanze mutevoli potrebbero più probabilmente indebolire la capacità dell'obbligato di adempiere al proprio impegno finanziario sull'obbligazione.

(5) *A-3*: Un'obbligazione a breve termine con rating 'A-3' presenta parametri di protezione adeguati. Tuttavia, condizioni economiche avverse o circostanze mutevoli potrebbero più probabilmente indebolire la capacità dell'obbligato di adempiere al proprio impegno finanziario sull'obbligazione.

(6) *L'Outlook* rappresenta la possibile evoluzione del rating a lungo termine nel medio periodo (in genere da sei mesi a due anni). Nel determinare l'Outlook, si tiene conto di eventuali cambiamenti delle condizioni economiche e/o sostanziali del business. Un Outlook non è necessariamente un precursore di un

cambiamento di rating o di un'azione futura di Credit Watch. Un Outlook negativo indica che il rating potrebbe subire un declassamento (Fonte: **S&P**).

DBRS

(7) **BBB**: Qualità creditizia adeguata. La capacità di adempiere agli obblighi finanziari è considerata accettabile. Potrebbe essere vulnerabile a eventi futuri.

(8) **R-2 (high)**: Qualità creditizia elevata. La capacità di adempiere agli obblighi finanziari a breve termine alla scadenza è considerata accettabile. Potrebbe essere vulnerabile a eventi futuri

(9) Il Trend stabile riflette la visione d'insieme di fattori quali i rischi, la riduzione degli stock NPL e il rafforzamento delle riserve di capitale. (Fonte: **DBRS**)

DISCLAIMER: le note descrittive dei significati dei rating sopra riportate costituiscono una traduzione in italiano, effettuata dall'Emittente, delle definizioni pubblicate in lingua inglese dalle rispettive agenzie di rating.

Si riporta di seguito un breve resoconto delle più recenti revisioni, da parte delle agenzie internazionali sopra menzionate, dei rating attribuiti all'Emittente:

FITCH

Il 24 gennaio 2024 l'agenzia Fitch ha rivisto in positivo il rating del Gruppo BCC Iccrea da "BB+" a BBB- con Outlook "Stabile".

Come evidenziato dalla stessa Fitch, l'incremento di 1 *notch* del rating riflette

- l'implementazione, più rapida del previsto, delle iniziative strategiche del Gruppo volte a migliorare l'andamento del business e la diversificazione delle fonti di ricavo;
- gli ulteriori progressi compiuti nel processo di de-risking
- le ampie riserve di capitale

Secondo l'agenzia, inoltre, l'attuale contesto di tassi d'interesse, più favorevole rispetto a quello esistente prima del 2023, dovrebbe sostenere la strutturale capacità del Gruppo di generare utili. Nella sua analisi Fitch sottolinea, infine, come l'ampia e stabile base di depositi e gli elevati coefficienti patrimoniali costituiscano dei punti di forza del profilo di rating del Gruppo BCC Iccrea.

Il giudizio di rating " BBB-" con Outlook "Stabile" colloca il Gruppo BCC Iccrea a livello investment grade. L'Outlook "Stabile" riflette le aspettative dell'agenzia che il Gruppo possa essere in grado di far fronte e gestire potenziali deterioramenti della qualità degli asset e della capitalizzazione, anche in considerazione delle prospettive economiche incerte dell'attuale contesto di mercato.

S&P

In data 22 febbraio 2024 l'Agenzia Standard & Poor's ("**S&P**") ha migliorato il giudizio di *rating* di Iccrea Banca da "BB+" a "BBB-" e il 18 giugno 2024 ha migliorato l'outlook di Iccrea Banca da "Stabile" a "Positivo"

In particolare, alla base di tale revisione, l'agenzia S&P evidenzia il significativo rafforzamento della posizione patrimoniale del Gruppo, favorito dalla forte profittabilità, ed un andamento della qualità del credito migliore delle attese nel 2023.

Secondo l'agenzia, gli importanti progressi fatti sulla capitalizzazione e sulla gestione dei rischi consentono al Gruppo BCC Iccrea di avere maggiori risorse per affrontare sia un potenziale deterioramento della qualità degli attivi che un potenziale rallentamento economico.

L'Outlook "Positivo" riflette le aspettative che il Gruppo possa continuare a riportare risultati positivi, grazie anche ai progressi fatti nell'ottimizzazione della propria struttura e nel rafforzamento della gestione dei rischi.

DBRS

Il 21 ottobre 2024 l'agenzia di rating Morningstar DBRS ha migliorato il giudizio di rating di Iccrea Banca; in particolare il rating a lungo termine è passato a BBB da BBB (low) e quello a breve termine a R-2 (high) da R-2 (middle). Il *Trend* è "Stabile" su tutti i rating.

L'*upgrade* da parte dell'agenzia di rating riflette:

- il significativo miglioramento della profittabilità del Gruppo, sostenuta dall'aumento dei tassi di interesse di mercato;
- il buon controllo dei costi operativi;
- la riduzione del costo del credito;
- i continui progressi nella razionalizzazione della struttura operativa e nell'ulteriore diversificazione delle fonti di ricavo;
- l'adeguata posizione di liquidità e le ampie riserve di capitale del Gruppo.

Inoltre, l'*upgrade* del rating tiene in considerazione il fatto che, nonostante un contesto sfidante, il Gruppo BCC Iccrea non ha evidenziato un deterioramento della qualità degli attivi, ma anzi ha continuato a **ridurre lo stock dei crediti deteriorati** e a **rafforzare i livelli di copertura**, tra i più alti sia a livello nazionale che europeo.

Secondo l'agenzia, tutto ciò dovrebbe permettere al Gruppo di avere tutti gli strumenti necessari per affrontare anche i potenziali rischi insiti in uno scenario caratterizzato da una modesta crescita economica in Italia, tensioni geo-politiche e livelli di tassi di interesse ancora elevati, seppur in diminuzione.

A titolo informativo si riepilogano i livelli di rating previsti dalle tre società di rating:

	Fitch	S&P	DBRS	Descrizione indicativa
Investment Grade	AAA	AAA	AAA	I titoli obbligazionari con rating AAA sono ritenuti della massima qualità e il rischio di credito è minimo
	AA+ AA AA-	AA+ AA AA-	AA (high) AA AA (low)	I titoli obbligazionari con rating AA sono ritenuti di qualità elevata e il rischio di credito è molto basso.
	A+ A A-	A+ A A-	A (high) A A (low)	I titoli obbligazionari con rating A sono considerati appartenenti al livello medio-alto della scala e il rischio di credito è basso.
	BBB+ BBB BBB-	BBB+ BBB BBB-	BBB (high) BBB BBB (low)	I titoli obbligazionari con rating BBB sono soggetti a un rischio di credito contenuto. Questi titoli sono considerati appartenenti al livello intermedio della scala e, pertanto, non è da escludere che possiedano talune caratteristiche speculative.
Speculative Grade	BB+ BB BB-	BB+ BB BB-	BB (high) BB BB (low)	Si ritiene che i titoli obbligazionari con rating BB presentino elementi speculativi e siano soggetti a un rischio di credito considerevole.
	B+ B B-	B+ B B-	B (high) B B (low)	I titoli obbligazionari con rating B sono considerati speculativi e il rischio di credito è elevato.
	CCC+ CCC CCC-	CCC+ CCC CCC-	CCC	I titoli obbligazionari con rating CCC sono ritenuti di scarsa affidabilità e il rischio di credito è molto elevato.
	CC C	CC C	CC C	I titoli obbligazionari con rating CC e C sono altamente speculativi e sono probabilmente insoluti, o molto prossimi a diventarlo, pur essendovi qualche possibilità di recupero del capitale e degli interessi.
	RD D	D	D	I titoli obbligazionari con rischio RD e D sono in genere insoluti, con poche possibilità di recupero del capitale e degli interessi

Nel caso in cui si verifichi un peggioramento del Rating, l'Emittente procederà altresì alla redazione del supplemento da pubblicarsi sul sito internet www.iccreabanca.it, contestualmente trasmesso alla CONSOB e reso altresì pubblico presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Eventuali modifiche del livello di Rating dell'Emittente saranno messe a disposizione dell'investitore tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it.

4.1.7 Informazioni sui cambiamenti sostanziali nella struttura di finanziamento e di assunzione dei prestiti dell'Emittente intervenuti dall'ultimo esercizio finanziario

L'Emittente attesta che, dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio finanziario, non sono intervenuti cambiamenti sostanziali nella struttura di finanziamento e di assunzione dei prestiti dell'Emittente.

4.1.8 Descrizione del finanziamento previsto delle attività dell'Emittente

L'Emittente non è tenuto al rispetto degli indicatori di liquidità a livello individuale ma solo a livello di Gruppo e di Sottogruppo di Liquidità¹².

Per quanto concerne il Sottogruppo di Liquidità, al termine del primo semestre del 2024 gli indicatori regolamentari "liquidity coverage ratio" (LCR) e "net stable funding ratio" (NSFR) si sono posizionati al di sopra delle soglie regolamentari del 100%, su valori pari rispettivamente al 263% e 161% (a fine 2023 pari rispettivamente al 265% e 157%).

L'indicatore "Crediti netti verso clientela ordinaria al costo ammortizzato/Raccolta diretta da clientela ordinaria"¹³, calcolato al netto delle esposizioni con CC&G, è pari al 71,8% a giugno 2024 (74,2% a dicembre 2023).

La partecipazione del Gruppo alle operazioni di finanziamento della BCE (MRO/TLTRO II/TLTRO III) a fine giugno 2024 ammonta ad Euro 7.724 milioni (importo nominale, non comprensivo del rateo interessi, in diminuzione di Euro 9.586 milioni rispetto a fine giugno 2023).

Si riporta di seguito il riepilogo dei finanziamenti TLTRO in termini di importo erogato in essere al 30 giugno 2024 (dati in milioni di euro):

ASTA	DATA DECORRENZA	DATA SCADENZA	TLTRO GROUP ICCREA BANCA
TLTRO III – 9° Tranche	29/09/2021	25/09/2024	7.021
TLTRO III – 10° Tranche	22/12/2021	18/12/2024	703
TOTALE			7.724

Per una informativa completa relativa alle operazioni societarie, ai fatti di rilievo inerenti all'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 ed al 31 dicembre 2023, agli eventi recenti che coinvolgono l'Emittente e il Gruppo, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 ("Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso") del presente Documento di Registrazione, nei Bilanci relativi agli esercizi chiusi al 30 giugno 2024 ed al 31 dicembre 2023 messi a disposizione del pubblico sul sito internet www.iccreabanca.it e www.gruppobcciccrea.it nonché nei comunicati stampa di volta in volta divulgati dall'Emittente, ugualmente accessibili secondo le modalità sopra

¹² Il Sottogruppo di liquidità include la Capogruppo Iccrea Banca e le Società del Perimetro Diretto che hanno stipulato con la Capogruppo accordi di liquidità infragruppo che prevedono: a) l'obbligo per la Capogruppo di mettere a disposizione delle stesse la liquidità necessaria per la propria attività e di rimborsare a prima istanza qualsivoglia passività quando le stesse giungano a scadenza; b) l'obbligo per le Società controparti dell'accordo di depositare eventuali eccedenze di liquidità presso la Capogruppo e di rimborsare i finanziamenti ricevuti dalla stessa.

¹³ Impieghi e raccolta con clientela calcolati al netto delle esposizioni con CC&G.

indicate, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 23 del Regolamento Prospetto in merito all'eventuale redazione di un supplemento.

5 PANORAMICA DELLE ATTIVITA'

5.1. Principali attività

5.1.1 Descrizione delle principali attività dell'Emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati, dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significative, e dei principali mercati in cui opera l'Emittente

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto¹⁴, Iccrea Banca S.p.A. ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito nelle sue varie forme e l'attività di acquisto di crediti di impresa, nonché l'attività assicurativa nelle forme e modalità consentite dalle banche; essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché la prestazione di servizi connessi, strumentali o di supporto all'attività bancaria, finanziaria e assicurativa, ivi inclusa l'attività di formazione, anche a favore, in via non prevalente, di soggetti non appartenenti al Gruppo e ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Iccrea Banca S.p.A. può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative, ovvero assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Emittente ha, altresì, per oggetto sociale l'attività di indirizzo e di coordinamento delle società del Gruppo mediante lo svolgimento di funzioni creditizie, di intermediazione tecnica e di assistenza finanziaria in ogni forma e mediante ogni idonea iniziativa consentita in materia dalle leggi vigenti e volta al perseguimento di fini di interesse delle società del Gruppo.

Servizi di investimento

Iccrea Banca è autorizzata a prestare i seguenti servizi di investimento di cui all'art. 1 comma 5, da a) ad f), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: (i) negoziazione per conto proprio; (ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti; (iii) ricezione e trasmissione ordini; (iv) collocamento; (v) gestione di portafogli; (vi) consulenza in materia di investimenti. Al riguardo si precisa che Iccrea Banca, sebbene autorizzata, non presta il servizio di gestione di portafogli dal 1° giugno 2014. L'offerta di detti servizi è rivolta a banche ed intermediari finanziari e, principalmente, a Banche di Credito Cooperativo (BCC). Tale offerta è effettuata in maniera disgiunta per ciascun servizio di investimento o servizio accessorio collegato ai servizi stessi non prevedendo pratiche di vendita abbinata.

Indicazione dei nuovi prodotti e delle nuove attività

Salvo quanto indicato nel paragrafo precedente, alla data del presente documento l'Emittente non ha nuovi prodotti e/o nuove attività significative da indicare.

Principali mercati

Alla data di pubblicazione del presente Documento di Registrazione, Iccrea Banca S.p.A., in qualità di banca di "secondo livello" è priva di una propria rete distributiva e, pertanto, opera sul mercato italiano svolgendo la propria attività prevalentemente con le Banche di Credito Cooperativo.

5.2 Base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'Emittente nel Documento di Registrazione riguardo alla sua posizione concorrenziale

Il presente Documento di Registrazione non contiene dichiarazioni dell'Emittente in merito alla propria posizione concorrenziale.

¹⁴ In data 16 maggio 2024 l'Assemblea dei Soci ha approvato il nuovo Statuto di Iccrea Banca S.p.A.

6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

6.1 Descrizione della struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte l'Emittente e posizione che l'Emittente vi occupa

Iccrea Banca, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Si riporta di seguito la composizione aggiornata del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'art. 64 del Testo Unico Bancario, alla data di approvazione del presente Documento di Registrazione.

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA			
ICCREA BANCA S.p.A. CAPOGRUPPO			
BCC Leasing S.p.A. 100%	BCC Risparmio&Previdenza 100%	BCC Factoring S.p.A. 100%	BCC Rent & Lease S.p.A. 100%
Banca Sviluppo S.p.A. 100%	BCC Financing S.p.A. 100%	BCC CreditoConsumo 100%	BCC Sinergia 100%
BCC Beni Immobili 100%	BCC Sistemi Informatici 100%	BCC POS 100%	BED Brianza Elaborazione Dati 100%
BCC Gestione Crediti 100%	BCC Servizi Assicurativi 100%	Sigest 100%	Iccrea Covered Bond 2 Srl 90%
Iccrea Covered Bond 90%	BIT S.p.A. 97,4%	114 BCC	

Le società sopra rappresentate, ad eccezione del riferimento alle 114 Banche di Credito Cooperativo, sono tutte società controllate da Iccrea Banca.

Di seguito si riporta l'elenco aggiornato di tutte le banche (comprendente delle 114 Banche di Credito Cooperativo), società finanziarie e società strumentali appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

CODICE ABI	TIPO INTERMEDIARIO	DENOMINAZIONE
3123	BANCA	BCC LEASING S.P.A.
3139	BANCA	BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A. E, IN FORMA ABBREVIATA 'BANCA SVILUPPO S.P.A.'
7012	BANCA	BANCA DI BARI E TARANTO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
7048	BANCA	BANCA DELL'ELBA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
7062	BANCA	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA
7066	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MAGNA GRECIA - SOCIETA' COOPERATIVA
7070	BANCA	CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO - BCC DI CESENA E GATTEO – S.C.
7072	BANCA	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
7075	BANCA	BANCA CENTRO - CREDITO COOPERATIVO TOSCANA - UMBRIA SOC.COOPERATIVA
7076	BANCA	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
7084	BANCA	BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
7085	BANCA	CREDITO COOPERATIVO FRIULI (ABBREVIATO CREDIFRIULI) - SOCIETA' COOPERATIVA

7086	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAMANO - SOCIETA' COOPERATIVA
7091	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CALABRIA ULTERIORE - SOCIETA' COOPERATIVA
7096	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA
7101	BANCA	BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA
7108	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA
7110	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN SIGLA B.C.C. DI NAPOLI)
7113	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PUTIGNANO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
8086	BANCA	BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8126	BANCA	BANCA MONTEPAONE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
8149	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA
8189	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO - SOCIETA' COOPERATIVA
8315	BANCA	VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA' COOPERATIVA
8322	BANCA	BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SOCIETA' COOPERATIVA
8324	BANCA	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8325	BANCA	BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA E SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8327	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA
8329	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI - SOCIETA' COOPERATIVA
8341	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - SOCIETA' COOPERATIVA
8345	BANCA	BANCA DI ANGHIARI E STIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8354	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA - SOCIETA' COOPERATIVA
8356	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE - SOCIETA' COOPERATIVA
8358	BANCA	BANCA DI PESCIA E CASCINA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8362	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA - SOCIETA' COOPERATIVA
8378	BANCA	BCC CAMPANIA CENTRO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA - SOCIETA' COOPERATIVA
8381	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
8386	BANCA	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
8399	BANCA	BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
8404	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE - SOCIETA' COOPERATIVA
8430	BANCA	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8431	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO SOCIETA' COOPERATIVA
8434	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - CAPPELLE SUL TAVO SOCIETA' COOPERATIVA

8437	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO - SOCIETA' COOPERATIVA
8440	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA - SOCIETA' COOPERATIVA
8441	BANCA	CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA
8445	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO - SOCIETA' COOPERATIVA
8450	BANCA	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
8452	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA SOCIETA' COOPERATIVA
8453	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETA' COOPERATIVA
8454	BANCA	CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8456	BANCA	BANCA DEI SIBILLINICREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA - SOCIETA' COOPERATIVA
8457	BANCA	CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA - SOCIETA' COOPERATIVA
8469	BANCA	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8473	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
8474	BANCA	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8514	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO - SOCIETA' COOPERATIVA
8515	BANCA	BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8519	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO - SOCIETA' COOPERATIVA
8530	BANCA	BCC DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE S.C
8537	BANCA	CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE SOCIETA' COOPERATIVA
8542	BANCA	CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOCIETA' COOPERATIVA
8549	BANCA	BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO - SOCIETA' COOPERATIVA
8554	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO SOCIETA' COOPERATIVA
8562	BANCA	BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
8572	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA - SOCIETA' COOPERATIVA
8575	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA
8597	BANCA	BCC BASILICATA - CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI - SOCIETA' COOPERATIVA
8601	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO SOCIETA' COOPERATIVA
8603	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO SOCIETA' COOPERATIVA
8606	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA - LOCONIA SOCIETA' COOPERATIVA
8618	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO (COMO) - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
8673	BANCA	CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.

8676	BANCA	BCC DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA - SOCIETA' COOPERATIVA
8679	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA - SOCIETA' COOPERATIVA
8688	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA - SOCIETA' COOPERATIVA
8693	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA
8700	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA
8704	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA
8705	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA
8706	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI - SOCIETA' COOPERATIVA
8713	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO - SOCIETA' COOPERATIVA
8715	BANCA	BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8717	BANCA	CREDITO COOPERATIVO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO - SOCIETA' COOPERATIVA
8726	BANCA	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8731	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO - SOCIETA' COOPERATIVA
8732	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) - SOCIETA' COOPERATIVA
8736	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE - SOCIETA' COOPERATIVA
8747	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA (L'AQUILA) - SOCIETA' COOPERATIVA
8749	BANCA	CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
8765	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO - SOCIETA' COOPERATIVA
8769	BANCA	BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8770	BANCA	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA) CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8787	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA
8807	BANCA	BCC VENETA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8811	BANCA	BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8826	BANCA	BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8844	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE - SOCIETA' COOPERATIVA
8851	BANCA	TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO- S.C.
8855	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA
8873	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO APPULO LUCANA - SOCIETA' COOPERATIVA
8877	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VENEZIA GIULIA SOCIETA' COOPERATIVA
8899	BANCA	CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
8901	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - SOCIETA' COOPERATIVA

8913	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA
8922	BANCA	BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8940	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA - SOCIETA' COOPERATIVA
8946	BANCA	BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA
8951	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETA' COOPERATIVA
8952	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G. TONIOLO E SAN MICHELE DI SAN CATALDO (CALTANISSETTA) SOCIETA' COOPERATIVA
8969	BANCA	BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
8976	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE MADONIE - SOCIETA' COOPERATIVA
8987	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
8988	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA
8995	BANCA	RIVIERABANCA - CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA - SOCIETA' COOPERATIVA
8997	BANCA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO - CALVI - SOCIETA' COOPERATIVA
10640	BANCA	BCC FINANCING S.P.A.
15026	SOCIETA DI GESTIONE	BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.P.A.
31041	FINANZIARIA	ICCREA COVERED BOND S.R.L.
32655	FINANZIARIA	BCC FACTORING S.P.A.
32790	SOCIETA STRUMENTALE	BCC GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI CREDITI S.P.A.
33400	FINANZIARIA	BCC CREDITOCONSUMO S.P.A.
33638	FINANZIARIA	BCC RENT&LEASE S.P.A.
0	SOCIETA STRUMENTALE	BCC BENI IMMOBILI SRL
0	SOCIETA STRUMENTALE	BCC SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L.
0	SOCIETA STRUMENTALE	BCC SINERGIA S.P.A.
0	SOCIETA STRUMENTALE	BCC SISTEMI INFORMATICI S.P.A.
0	SOCIETA STRUMENTALE	B.E.D. - BRIANZA ELABORAZIONE DATI - SERVIZI DI INFORMATICA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO E DI TRIUGGIO (GIA' CASSE RURALI ED ARTIGIANE) - SCRL
0	SOCIETA STRUMENTALE	BIT SERVIZI PER L'INVESTIMENTO SUL TERRITORIO S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA 'BIT S.P.A.'
0	SOCIETA STRUMENTALE	BCC POS S.P.A.

6.2 Dipendenza all'interno del Gruppo

L'Emittente è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Iccrea Banca, in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ai sensi dell'articolo 37-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, esercita, nel rispetto delle finalità mutualistiche e sulla base del contratto di coesione sottoscritto con le Banche Affiliate, l'attività di direzione e di

coordinamento sulle stesse Banche Affiliate, emanando disposizioni vincolanti anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle competenti Autorità di Vigilanza e per l'attuazione del contratto di coesione.

L'Emittente esercita, altresì, l'attività di direzione e coordinamento anche sulle altre società controllate dalla Capogruppo.

7 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

7.1 Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente e cambiamenti significativi dei risultati finanziari del Gruppo

Iccrea Banca S.p.A. attesta che dal 31 dicembre 2023 data dell'ultimo bilancio dell'Emittente sottoposto alla revisione contabile e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle sue prospettive.

L'Emittente attesta altresì che dal 30 giugno 2024, data della fine dell'ultimo semestre per il quale le informazioni finanziarie sono state pubblicate fino alla data del presente Documento di Registrazione, non si sono verificati cambiamenti significativi dei risultati finanziari del Gruppo.

7.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

Iccrea Banca S.p.A. dichiara che non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente, almeno per l'esercizio in corso fermo restando le incertezze sullo scenario che potrebbero essere indotte in particolare dal perdurare del conflitto Russia-Ucraina e dal conflitto in Medioriente. Ciò premesso, con riferimento all'andamento operativo del Gruppo nel primo semestre 2024, si segnala che i risultati e i KPI di riferimento strategico risultano in linea con gli obiettivi di Piano.

I risultati parziali del primo anno di piano sulla qualità del credito, sui livelli di patrimonializzazione e sulle poste patrimoniali riferibili alle attività di business hanno evidenziato un sostanziale allineamento ai valori attesi. La redditività è risultata superiore alle attese, principalmente derivante dal margine di interesse che si è mantenuto sui livelli dell'ultima parte dell'esercizio 2023; il costo del rischio di credito è risultato inferiore alle attese per effetto in particolare della minore difettosità del portafoglio. I costi operativi netti e le commissioni nette sono risultati sostanzialmente in linea con i target definiti.

Cionondimeno, il contesto esterno continuerà inevitabilmente a costituire un fattore di condizionamento rilevante tenuto conto dell'incertezza dello scenario macroeconomico conseguente al perdurare dei conflitti (Russia-Ucraina e Mediorientale) e, anche nel nuovo esercizio, le variabili esogene continueranno inevitabilmente a rappresentare un fattore di potenziale condizionamento dei risultati.

In conclusione, benché non sussistano impatti significativi su Iccrea Banca correlati all'esposizione diretta del Gruppo verso i paesi in conflitto, tuttavia, in merito agli impatti indiretti, tenuto conto degli elementi di assoluta aleatorietà riguardo la durata e l'evoluzione del conflitto e delle sue conseguenze sugli scenari macroeconomici e fermo restando che già a partire dal 2022 il Gruppo ha attivato una serie di azioni, nei processi istruttori, di monitoraggio e di controllo del credito volte ad analizzare e mitigare il rischio indiretto su imprese e famiglie, allo stato attuale, non è possibile escludere effetti negativi per il Gruppo.

8 PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

Il presente Documento di Registrazione non include previsioni o stime degli utili.

9 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA

9.1 Nome, indirizzo e funzioni presso l'Emittente dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organo di Direzione e di sorveglianza con indicazione delle principali attività da essi esercitate al di fuori dell'Emittente, allorché siano significative riguardo l'Emittente

Consiglio di Amministrazione

Iccrea Banca S.p.A. adotta il sistema di amministrazione tradizionale di cui all'articolo 2380, primo comma del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca è composto da quindici componenti, fra i quali il Presidente nominato dall'Assemblea ed un Vicepresidente con funzioni di Vicario nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente. L'Assemblea ordinaria di Iccrea Banca, tenutasi in data 16 giugno 2022, ha provveduto al rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024, che resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio d'esercizio 2024.

I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione del presente Documento di Registrazione e l'elenco delle principali attività da essi esercitate al di fuori dell'Emittente, in quanto significative avuto riguardo all'Emittente, sono indicati nella seguente tabella:

Cognome e Nome	Carica ricoperta in Iccrea Banca S.p.A.	Principali attività esercitate al di fuori dell'Emittente, in quanto significative riguardo all'Emittente
Maino Giuseppe	Presidente	Presidente: BCC di Milano CC; Vicepresidente: Federazione Lombarda BCC S.C.; Consigliere: Federcasse-Federazione Italiana CRA-BCC, Tertio Millennio ETS; Fondazione Oltre Onlus. Consigliere e Membro C.E. ABI.
Stra Pierpaolo	Vicepresidente Vicario	Vicepresidente C.d.A. e Presidente C.E. BCC di Alba, Langhe, Roero e del Canavese S.C.; Presidente Collegio Sindacale: Telenergia S.R.L., Tecnoedil S.p.A., Valenza Rete Gas S.p.A.; Sindaco effettivo: Langhe Roero Leader Soc. Cons. a r.l., Alta Langhe Servizi S.p.A., Carmagnola Energia S.R.L., S.E.P.Società energetica Piossasco S.p.A. S.p.A., Tanaro Power S.R.L., Valbormida Energia S.p.A., Egea Commerciale S.R.L., Open dot com SpA; Consigliere Delegato: Dimar S.p.A; Consigliere: Fondazione Banca d'Alba Onlus, Fondazione Banca del Canavese, Fondazione Bottari Lattes.
Fiordelisi Teresa	Vicepresidente	Presidente: BCC Basilicata; Consigliere: Federcasse-Federazione Italiana BCC/CRA, Federazione BCC Puglia e Basilicata S.C. Componente del Consiglio di Gestione e del Comitato Esecutivo: Fondazione Tertio Millennium ETS.
Alfieri Lucio	Consigliere	Presidente: BCC Magna Grecia S.C.; Consigliere: Federazione BCC Campania e Calabria; Amministratore Unico: A&M Immobiliare S.R.L., M&A S.R.L..
Benabdallah Nadia	Consigliere Indipendente e Componente C.E.	
Carri Francesco	Consigliere e Presidente C.E.	Presidente: Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo S.C.; Consigliere: Federazione Toscana BCC s.c.r.l., Fondazione Tertio Millennio ETS. Presidente Collegio Sindacale: AGRI SpA, AGRI DUE S.P.A, Terme di Saturnia S.p.A.;
Gambi Giuseppe	Consigliere	Presidente: C.C. Ravennate, Forlivese e Imolese S.C.; Presidente Collegio Sindacale: Gemos S.C., Fondo Sviluppo S.p.A.; Sindaco effettivo: Valfrutta Fresco S.p.A., Alegra S.C., Aurel SpA, Conserve Italia S.C;

		Revisore dei Conti: Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane, Confcooperative – Unione territoriale della Romagna, Soc. Servizi Elaborazione Elettronica Dati SELED Soc Coop.
Leone Paola	Consigliere Indipendente	
Longhi Maurizio	Consigliere e Componente C.E.	Presidente: BCC di Roma S.C, Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., BCC Sinergia SpA, CRAMAS Società di Mutuo Soccorso; Consigliere: Camera di Commercio di Roma, Fondazione Enzo Badioli.
Menegatti Luigi	Consigliere Indipendente	Presidente: Itas Pay SpA; Consigliere: Fondazione di Storia Onlus, Associazione Monte Tabor; Sindaco effettivo: Geo & Tex 2000 SpA
Ottoboni Roberto	Consigliere e Componente C.E.	Presidente: Bcc dell'Oglio e del Serio; Vicepresidente Vicario: Federazione Lombarda delle BCC;
Piva Flavio	Consigliere e Componente C.E.	Presidente: BCC Veneta C.C.; Federazione Veneta BCC SC; Vicepresidente: Numia SpA; Consigliere: Federcasse-Federazione Italiana CRA-BCC, Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA, Fondazione Arena di Verona.
Petrini Paola	Consigliere	Presidente: BCC Ostra e Morro d'Alba; Sindaco effettivo: Federazione Marchigiana BCC, Cassa Mutua Nazionale BCC; Consigliere: Associazione Idee Donne del Credito Cooperativo.
Rimoldi Enrica	Consigliere Indipendente	Sindaco effettivo: Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani SpA; Membro del Board e tesoriere: INSEAD Alumni Association of Italy; Non-executive director / Supervisory Board and Audit Committee member: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. UniCredit Group; Supervisory Board member and Chairwoman of the It Committee: JSB "UKRGASBANK"; Membro OdV: Acque Minerali d'Italia SpA; Member of the Board: International Women's Forum - Northern Italy
Zoni Laura	Consigliere Indipendente	

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni del Consiglio di Amministrazione saranno di volta in volta pubblicati sul [sito internet](#) dell'Emittente.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti e, ai fini della carica svolta, sono domiciliati presso la sede sociale dell'Emittente.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di Iccrea Banca è composto da tre componenti Effettivi e due Supplenti, nominati dall'Assemblea la quale, tra di essi, designa il Presidente. L'Assemblea ordinaria di Iccrea Banca, tenutasi in data 16 giugno 2022, ha provveduto al rinnovo dei membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 che resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio d'esercizio 2024. A partire dal 23 aprile 2013 il Collegio Sindacale di Iccrea Banca ha assunto il ruolo di Organismo di Vigilanza ai fini del D.Lgs. 231/01.

La seguente tabella riporta l'elenco dei membri del Collegio Sindacale dell'Emittente e le principali attività da essi esercitate al di fuori dell'Emittente, in quanto significative avuto riguardo all'Emittente alla data di approvazione del presente Documento di Registrazione.

Cognome e Nome	Carica ricoperta in Iccrea Banca S.p.A.	Principali attività esercitate al di fuori dell'Emittente, in quanto significative riguardo all'Emittente
----------------	---	---

Zanardi Barbara	Presidente	Presidente Collegio Sindacale: BCC Lease SpA, GMC SpA, Hawort Italy Holding SrL, Gemelli Medical Center SB Spa, Cap Design SpA; Presidente Collegio Revisori: Utilitalia; Consigliere: Avvenire SpA, Techshop SGR SpA; Sindaco effettivo: Gemelli Casa SpA, Federcalcio Servizi SrL, Cassina SpA, Poltrona Frau SpA, Rai Way SpA, Cooperativa San Martino Scarl; Componente Collegio dei revisori: Fondo Pegaso; Revisore: Università Cattolica del Sacro Cuore.
Andriolo Riccardo	Sindaco effettivo	Sindaco Unico: BCC Servizi Assicurativi; Sindaco effettivo: BCC Risparmio e Previdenza SGRPa, Clessidra Capital Credit SGR SpA; Presidente Collegio Sindacale: Alpes SrL, Clessidra Private Equity SGR SpA, Kervis SGR SpA.
Capuano Claudia	Sindaco effettivo	Presidente Collegio Sindacale: Financit SpA; Sindaco effettivo-Unico: ACEA SpA; Amministratore Unico: SIR Srl (in sequestro), Iniziative Commerciali Srl.
Cignolini Michela	Sindaco supplente	Consigliere: Pro net Srl; Sindaco effettivo: Adacta Advisory SpA; Presidente ODV: Bluenergy Group, CGI Holding Srl, Gas Sales Srl;
Rocchetti Vittorio	Sindaco supplente	Presidente Collegio Sindacale: Azimut Capital Management Sgr SpA, Numia SpA; Sindaco Effettivo: Azimut Financial Insurance SpA, Fos SpA, Ligurcapital SpA; Consigliere: Alfio Bardolla Training Group SpA.

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni del Collegio Sindacale saranno di volta in volta pubblicati sul [sito internet](#) dell'Emittente.

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e risultano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti e, ai fini della carica svolta, sono domiciliati presso la sede sociale dell'Emittente.

Organo di Direzione

Con riferimento all'Organo di Direzione, il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha nominato il Direttore Generale in data 17 giugno 2019, il Vicedirettore Generale Vicario in data 9 ottobre 2020 e il Vicedirettore Generale in data 16 gennaio 2020.

La seguente tabella riporta l'elenco dei componenti dell'Organo di Direzione e le principali attività da essi esercitate al di fuori dell'Emittente, in quanto significative riguardo all'Emittente, alla data di approvazione del presente Documento di Registrazione.

Cognome e Nome	Carica ricoperta in Iccrea Banca S.p.A.	Principali attività esercitate al di fuori dell'Emittente, in quanto significative riguardo all'Emittente
Mauro Pastore	Direttore Generale	Presidente: BCC Sistemi Informatici S.p.A.; Consigliere: Comitato Gestione Fondo Temporaneo CC., ABI.
Francesco Romito	Vicedirettore Generale Vicario	
Pietro Galbiati	Vicedirettore Generale	Vicepresidente: BCC Sistemi Informatici SpA, Sinergia SpA.; Consigliere: BCC Servizi Assicurativi SrL, BCC Gestione Crediti SpA, Numia Group SpA, Pitagora SpA.

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni della Direzione Generale saranno di volta in volta pubblicati sul [sito internet](#) dell'Emittente.

Tutti i membri della Direzione Generale di Iccrea Banca S.p.A. sono, ai fini della carica svolta, domiciliati presso la sede sociale dell'Emittente.

9.2 Conflitti di interesse degli Organi di Amministrazione, di Direzione e di Vigilanza

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun membro del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Direzione e del Collegio Sindacale dell'Emittente è portatore di potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta all'interno dell'Emittente o del Gruppo di appartenenza e i propri interessi privati e/o altri obblighi, salvo quelli eventualmente inerenti le operazioni sottoposte ai competenti organi di Iccrea Banca S.p.A. e delle società facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in stretta osservanza della normativa vigente.

I componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo di Iccrea Banca S.p.A. sono, infatti, tenuti all'adempimento delle disposizioni di seguito richiamate volte a disciplinare fattispecie rilevanti sotto il profilo della sussistenza di un interesse specifico al perfezionamento di un'operazione, quali specificatamente:

- i) l'articolo 136 del TUB (obbligazioni degli esponenti bancari) che impone l'adozione di una particolare procedura autorizzativa nel caso in cui un esponente contragga obbligazioni direttamente o indirettamente con la banca che amministra, dirige o controlla;
- ii) articolo 53 del TUB e disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia, con particolare riferimento alle disposizioni di vigilanza sui rapporti con soggetti collegati
- iii) l'articolo 2391 del Codice Civile (interessi degli amministratori);
- iv) l'articolo 2391-bis del Codice Civile (Operazioni con parti correlate).

L'Emittente e i suoi organi hanno adottato misure e procedure interne per garantire il rispetto delle disposizioni sopra indicate.

Per le informazioni sulle "Operazioni con parti correlate" si rinvia alla Parte "H" della Nota Integrativa del bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2024 del Gruppo (pag. 281 e seguenti).

10 PRINCIPALI AZIONISTI

10.1 Informazioni relative agli assetti proprietari

Alla data del Documento di Registrazione, Iccrea Banca S.p.A. è una Società per Azioni Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Di seguito si riporta la tabella contenente le partecipazioni al capitale sociale di Iccrea Banca:

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE	%
Banche di Credito Cooperativo/Cassa Rurale	97,49
Casse Centrali	0,26
Federazioni (con Federcasse)	0,99
Banche extra Sistema	0,00
Enti diversi	1,26

11 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' E LE PASSIVITA', LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

11.1.1 Informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative agli ultimi due esercizi

Le informazioni finanziarie relative all'Emittente sono contenute nei documenti finanziari incorporati mediante riferimento – ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Prospetto – al presente Documento di Registrazione relativi ai bilanci consolidati del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (chiusi al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2022) e bilanci intermedi consolidati del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (chiusi al 30 giugno 2024 ed al 30 giugno 2023).

Tali documenti finanziari sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet della Banca al seguente link <https://www.iccreabanca.it/it-IT/Pagine/bilanci.aspx>.

Al fine di individuare agevolmente alcuni specifici elementi informativi dei bilanci consolidati del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea chiusi al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2022 si riporta qui di seguito un sintetico sommario.

Bilancio consolidato del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Informazioni finanziarie	Bilancio chiuso al 31/12/2023	Bilancio chiuso al 31/12/2022
Stato Patrimoniale	109	Pag. 103
Conto Economico	111	Pag. 105
Rendiconto Finanziario	115	Pag. 109
Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto	113	Pag. 107
Nota Integrativa	117	Pag. 111
di cui Politiche Contabili	119	Pag. 113
di cui Rischi e Politiche di copertura	257	Pag. 241
Relazione della Società di Revisione legale dei conti	415	Pag. 387

11.1.2 Modifica della data di riferimento contabile

L'Emittente non ha modificato la data di riferimento contabile rispetto agli esercizi passati.

11.1.3 Principi contabili

Le informazioni finanziarie dell'Emittente sono redatte applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS come recepiti nell'Unione Europea con il Regolamento (CE) 1606/2002.

11.1.4 Modifiche della disciplina contabile

L'Emittente continuerà a predisporre il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in continuità di valori rispetto a quelli presentati nel presente Documento di Registrazione.

Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile limitata relative all'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 sono presentate e redatte in una forma coerente con la disciplina contabile che sarà adottata per i successivi bilanci dell'Emittente.

11.1.5 Informazioni finanziarie redatte in conformità ai principi contabili nazionali

Le informazioni finanziarie dell'Emittente sono redatte applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

11.1.6 Bilancio consolidato

L'Emittente redige anche il bilancio consolidato. Le informazioni finanziarie presentate nel Documento di

Registrazione, sono quelle relative ai bilanci consolidati al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2022, al 30 giugno 2024 ed al 30 giugno 2023.

11.1.7 Data delle informazioni finanziarie

Il Documento di Registrazione, al presente capitolo 11, paragrafo 11.2 include mediante riferimento le informazioni del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che risulta essere l'ultima data del bilancio sottoposto a revisione contabile da parte della Società di Revisione Forvis Mazars.

11.2 Informazioni finanziarie infrannuali

Le informazioni finanziarie infrannuali sono contenute nei bilanci intermedi consolidati del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea chiusi al 30 giugno 2024 ed al 30 giugno 2023 inclusi nel Documento di Registrazione mediante riferimento ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Prospetto.

I bilanci intermedi consolidati sono sottoposti a revisione contabile limitata e sono consultabili sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it nell'apposita sezione <https://www.iccreabanca.it/it-IT/Pagine/bilanci.aspx> che viene aggiornata periodicamente con le relative situazioni contabili di volta in volta approvate, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 23 del Regolamento Prospetti in merito all'eventuale redazione di un supplemento.

Al fine di agevolare l'individuazione dell'informativa nella documentazione contabile, si indicano di seguito le pagine delle principali sezioni dei bilanci intermedi consolidati del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea chiusi al 30 giugno 2024 ed al 30 giugno 2023.

Informazioni finanziarie	Bilancio intermedio al 30/06/2024	Bilancio intermedio al 30/06/2023
Stato Patrimoniale	Pag. 99	Pag. 91
Conto Economico	Pag. 101	Pag. 93
Rendiconto Finanziario	Pag. 105	Pag. 97
Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto	Pag. 103	Pag. 95
Nota Illustrativa	Pag. 107	Pag. 99
di cui Politiche Contabili	Pag. 109	Pag. 101
di cui Rischi e Politiche di copertura	Pag. 223	Pag. 205
Relazione della Società di Revisione legale dei conti	Pag. 303	Pag. 279

Il progetto di Bilancio intermedio al 30 giugno 2024 e i relativi schemi contabili e gestionali sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione il 26 settembre 2024 e oggetto di successiva pubblicazione sul sito internet dell'Emittente. Tale progetto di bilancio è stato supportato dalla Società di Revisione Forvis Mazars che ha effettuato la revisione legale dello stesso.

In data 6 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo BCC al 30 settembre 2024. Il relativo Comunicato Stampa risulta incluso mediante riferimento al presente Documento di Registrazione.

I prospetti contabili consolidati al 30 settembre 2024 sono stati sottoposti a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione Forvis Mazars S.p.A. e sono consultabili sul sito internet dell'Emittente (https://www.grupprobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/9M24_COS.pdf).

11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

11.3.1 Revisione contabile e redazione delle informazioni finanziarie

Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati sono sottoposte a revisione contabile indipendente.

Le relazioni di revisione sono state redatte conformemente alla Dlgs 39/2010 e al Regolamento (UE) n. 537/2014.

La Società di Revisione Forvis Mazars ha espresso un giudizio senza rilievi con apposita relazione per il bilancio consolidato del Gruppo relativo agli esercizi 2023 e 2022 e per i bilanci intermedi consolidati del Gruppo chiusi al 30 giugno 2024 ed al 30 giugno 2023, soggetti a revisione contabile limitata.

11.3.2 Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori legali dei conti

Oltre alle informazioni contenute nelle relazioni dei revisori legali dei conti, nessuna delle altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione è stata sottoposta alla revisione legale dei conti.

11.3.3 Informazioni finanziarie contenute nel Documento di Registrazione eventualmente non estratte dai bilanci dell'Emittente sottoposti a revisione

Le informazioni finanziarie contenute nel Documento di Registrazione sono state estratte dai bilanci consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2022, al 30 giugno 2024 ed al 30 giugno 2023 sottoposti entrambi a revisione contabile ad eccezione dell'informativa sulle grandi esposizioni, di cui al paragrafo B.2 "*Rischio di concentrazione degli impieghi*" e dei dati di cui al paragrafo B.4 "*Rischio di esposizione nei confronti di titoli di debito emessi da stati sovrani*".

11.4 Procedimenti giudiziari e arbitrati

Nel corso dei dodici mesi precedenti la data di approvazione del Documento di Registrazione non vi sono stati procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrati (compresi i procedimenti pendenti o previsti di cui l'Emittente sia a conoscenza) che possano avere, o che abbiano avuto di recente, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'Emittente.

Tuttavia, Iccrea Banca S.p.A., alla data del presente Documento di Registrazione, risulta coinvolta in procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrati riconducibili per caratteristiche all'attività ordinaria da essa svolta.

Posto che l'esito di tali procedimenti risulta di difficile previsione, l'Emittente non ritiene che gli eventuali oneri rivenienti da tali rivendicazioni potranno penalizzare significativamente il risultato dell'esercizio o la situazione finanziaria della Banca.

Ad ogni modo, sulla base di una valutazione del potenziale rischio derivante da tali controversie, al 31 dicembre 2023 risultano accantonati al "Fondo per Rischi ed Oneri" del bilancio individuale 155.567 migliaia di euro (40.147 migliaia di euro al 31 dicembre 2022), di questi 23.894 migliaia di euro (30.799 migliaia di euro al 31 dicembre 2022) sono relativi alla copertura del "Rischio di credito di impegni e garanzie finanziarie rilasciate", mentre tra gli "Altri fondi per rischi ed oneri" pari a 131.673 migliaia di euro (9.347 migliaia di euro al 31 dicembre 2022) sono ricompresi 2.162 migliaia di euro (2.466 migliaia di euro al 31 dicembre 2022) relativi a "controversie legali" (cfr. Nota Integrativa Sezione 10.1 Stato Patrimoniale-Passivo).

Accertamenti ispettivi e attività di vigilanza

Per quanto riguarda le attività ispettive avviate e/o in corso di svolgimento da parte della Vigilanza, se ne riporta di seguito un sintetico riepilogo:

- accertamento ispettivo in loco, condotto dalla Banca Centrale Europea a livello di Gruppo, con riferimento al rischio di credito e di controparte in materia di *asset quality* CRE (Commercial Real Estate), inclusa una verifica di conformità al IFRS9, avviato in data 31 marzo 2022 e conclusosi in data 05 agosto 2022. In data 11 luglio 2023 è stata ricevuta la versione finale del rapporto ispettivo contenente i rilievi formulati dall'Autorità di Vigilanza, a seguito della quale Iccrea Banca ha trasmesso in data 19 dicembre 2023 il proprio piano di azione, che è attualmente in corso di implementazione;
- accertamento ispettivo in loco, condotto dalla Banca Centrale Europea a livello di Gruppo, avente ad oggetto il rischio informatico allo scopo di valutare la gestione delle operazioni informatiche, di progetti informatici e della sicurezza informatica, incluso ogni aspetto complementare relativo a tale finalità e

oggetto. L'accertamento in loco avviato in data 5 dicembre 2022 si è concluso in data 24 febbraio 2023 e la versione finale del rapporto ispettivo contenente i rilievi formulati dall'Autorità di Vigilanza è stata ricevuta in data 13 settembre 2023, a seguito della quale Iccrea Banca ha trasmesso in data 08 dicembre 2023 il proprio Piano di azione, che è attualmente in corso di implementazione;

- accertamento ispettivo in loco, condotto da Banca d'Italia a livello di Gruppo, mirato a valutare il rispetto della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela ai sensi degli artt. 54, 68 e 128 del D.Lgs. 385/1993, avviato in data 17 novembre 2022 e concluso in data 10 marzo 2023. A fronte della ricezione da parte della Banca d'Italia degli esiti degli accertamenti condotti, Iccrea Banca ha trasmesso in data 17 luglio 2023 – in qualità di Capogruppo – un riscontro al rapporto ispettivo con evidenza delle iniziative/attività individuate.
- accertamento ispettivo in loco condotto dalla Consob dal 20 ottobre 2022 al 17 ottobre 2023 al fine di accertare lo stato di adeguamento alla normativa conseguente al recepimento della direttiva 2014/65/UE (cd. 'MiFID II'), con riguardo agli assetti procedurali definiti in materia di "*product governance*" e alle procedure per la valutazione dell'appropriatezza/adequatezza delle operazioni effettuate per conto della clientela, nonché le modalità di suddivisione e di effettivo svolgimento dei controlli di conformità in esito all'esternalizzazione delle funzioni di compliance in capo a Iccrea Banca da parte delle singole Banche di Credito Cooperativo, con riferimento agli ambiti della valutazione di adeguatezza e della "*product governance*". A valle della ricezione in data 24 aprile 2024 degli esiti dell'accertamento ispettivo, è stato trasmesso in data 27 settembre 2024 il Piano di azione contenente le azioni di rimedio a fronte delle raccomandazioni ricevute;
- accertamento ispettivo in loco condotto dalla Banca Centrale Europea dal 13 marzo 2023 al 9 giugno 2023 con riferimento alla governance interna e alla gestione dei rischi, al fine di sottoporre a verifica i suddetti ambiti nonché ogni aspetto complementare relativo a tali finalità e oggetto; la versione finale del rapporto ispettivo contenente i rilievi formulati dall'Autorità di Vigilanza è stata ricevuta in data 06 febbraio 2024, a seguito della quale Iccrea Banca ha trasmesso in data 04 luglio 2024 il proprio Piano di azione, che è attualmente in corso di implementazione;
- verifica in loco condotta dalla Banca d'Italia – dal 05 al 08 giugno 2023 – sulle procedure utilizzate per gestire i prestiti bancari conferiti a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema. Gli esiti della verifica sono stati ricevuti in data 16 ottobre 2023, a fronte dei quali Iccrea Banca ha fornito un riscontro in data 14 novembre 2023; attualmente è in corso l'implementazione delle azioni di rimedio definite;
- accertamento ispettivo in loco in materia di antiriciclaggio condotto dalla Banca d'Italia dal 5 giugno 2023 al 29 settembre 2023, i cui esiti sono stati ricevuti in data 18 dicembre 2023, a fronte dei quali Iccrea Banca ha trasmesso in data 12 febbraio 2024 il proprio riscontro al verbale ispettivo, con evidenza delle iniziative di rimedio definite, che sono attualmente in corso di implementazione.
- accertamento ispettivo in loco in materia di rischio di credito e di controparte condotto dalla Banca Centrale Europea dal 25 settembre 2023 al 15 dicembre 2023 allo scopo di valutare la conformità all'IFRS9, effettuare un esame della qualità del credito su determinati portafogli e valutare i processi inerenti al rischio di credito. La versione definitiva del rapporto ispettivo è stata ricevuta in data 15 agosto 2024 ed è in fase di definizione il Piano di azione contenente le azioni di rimedio da intraprendere al fine di sanare le carenze riscontrate.
- accertamento ispettivo in loco, avviato in data 7 ottobre dalla Banca Centrale Europea in materia di rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario ('IRRBB') e rischio di differenziali creditizi sul portafoglio bancario ('CSRBB').

11.5 Cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell'Emittente

Non si segnalano cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione legale dei conti (31 dicembre 2023).

12 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

12.1 Capitale azionario

Alla data del presente Documento di Registrazione, il capitale sociale dell'Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 1.401.045.452,35 diviso in 27.125.759 azioni ordinarie del valore nominale di 51,65 euro cadauna.

Gli aggiornamenti relativi al capitale sociale sono di volta in volta pubblicati sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.iccreabanca.it/it-IT/Pagine/dati-societari.aspx> fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 23 del Regolamento Prospetto in merito all'eventuale redazione di un supplemento.

12.2 Atto costitutivo e Statuto

L'Emittente è stato costituito in forma di società per azioni a Roma in data 12 ottobre 1994. L'Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al numero 04774801007 ed è iscritto all'Albo delle Banche con il n. 5251.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, Iccrea Banca S.p.A. ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito nelle sue varie forme e l'attività di acquisto di crediti di impresa, nonché l'attività di distribuzione assicurativa nelle forme e modalità consentite alle banche; essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché la prestazione di servizi connessi, strumentali o di supporto all'attività bancaria, finanziaria e assicurativa, ivi inclusa l'attività di formazione, anche a favore, in via non prevalente, di soggetti non appartenenti al Gruppo e ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Iccrea Banca S.p.A. può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative, ovvero assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Emittente ha, altresì, per oggetto sociale l'attività di indirizzo e di coordinamento delle società del Gruppo mediante lo svolgimento di funzioni creditizie, di intermediazione tecnica e di assistenza finanziaria in ogni forma e mediante ogni idonea iniziativa consentita in materia dalle leggi vigenti e volta al perseguimento di fini di interesse delle società del Gruppo.

13 PRINCIPALI CONTRATTI

Al di fuori del normale svolgimento dell'attività, Iccrea Banca S.p.A. non ha concluso alcun contratto importante che possa comportare per l'Emittente un'obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei possessori degli Strumenti Finanziari che intende emettere.

14 DOCUMENTI DISPONIBILI

Per tutta la durata di validità del Documento di Registrazione, possono essere consultati presso la sede legale di Iccrea Banca S.p.A. – in via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma (RM) – nonché in formato elettronico sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e www.gruppobcciccrea.it i seguenti documenti:

- Statuto vigente dell'Emittente
- https://www.iccreabanca.it/Style%20Library/Iccrea/attachments/Statuto%20IB_IT_ASS_16_05_2024_PER%20PUBBLICAZIONE.pdf
Comunicato stampa del 13 novembre relative ai risultati consolidati al 30 settembre 2024
https://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/9M24_COS.pdf
Comunicato stampa del 21 ottobre 2024 relativo al giudizio sul rating da parte dell'Agenzia Morningstar DBRS
https://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COMUNICATO%20DBRS_ITA.pdf
- Comunicato stampa del 28 marzo 2024 relativo all'approvazione del Piano Industriale 2024-2026
https://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20Piano%20industriale%20Gruppo%20BCC%20Iccrea%2024%2026%2028.3.24.pdf
- Comunicato stampa del 20 febbraio 2024 relativo alla nuova operazione di cessione di crediti deteriorati
https://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20OPERAZIONE%20DI%20CESSIONE%20CLIMB_GRUPPO%20BCC%20ICCREA%2020.2.2024.pdf
- Fascicolo del bilancio consolidato e individuale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati
<https://www.gruppobcciccrea.it/DocumentiBilanciRating/Relazioni%20e%20bilancio%20consolidato%20e%20individuale%20al%2031%20dicembre%202022.pdf>
- Fascicolo del bilancio consolidato e individuale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati
<https://www.iccreabanca.it/DocumentiBilancio/Italia/Relazioni%20e%20bilancio%20consolidato%20e%20individuale%20al%2031%20dicembre%202023.pdf>
- Fascicolo del bilancio intermedio consolidato e individuale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea al 30 giugno 2023, assoggettato a revisione contabile limitata e relativi allegati
<https://www.iccreabanca.it/DocumentiBilancio/Italia/Relazioni%20e%20bilancio%20intermedio%20consolidato%20e%20individuale%20al%2030%20giugno%202023.pdf>
- Fascicolo del bilancio intermedio consolidato del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea al 30 giugno 2024, assoggettato a revisione contabile limitata e relativi allegati
<https://www.iccreabanca.it/DocumentiBilancio/Italia/Relazione%20e%20bilancio%20intermedio%20consolidato%2030%20giugno%202024.pdf>

L'Emittente si impegna inoltre a mettere a disposizione, con le modalità di cui sopra, le informazioni concernenti le proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria infrannuale, redatte successivamente alla data di approvazione del presente Documento di Registrazione, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 23 del Regolamento Prospetto in merito all'eventuale redazione di un supplemento.

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività dell'Emittente.